

Appendice F
Chiarimenti alle Osservazioni e
Pareri dell'Associazione
Legambiente Circolo "Il Carrubo"
di Ragusa (Doc. No. 17-019-H1,
Marzo 2017)

Doc. No. P0001947-1-H1 Rev. 0 - Giugno 2017



Edison S.p.A. Milano, Italia

Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia – Perforazione di 8 Pozzi Addizionali

Chiarimenti alle Osservazioni e Pareri dell'Associazione Legambiente Circolo "il Carrubo" di Ragusa

Doc. No. 17-019-H1 Rev. 1 - Marzo 2017

Rev.	1
Descrizione	Seconda Emissione
Preparato da	M. Donato
Controllato da	M. Compagnino
Approvato da	P. Rentocchini
Data	01/03/2017



Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia – Perforazione di 8 Pozzi Addizionali
Chiarimenti alle Osservazioni e Pareri dell'Associazione Legambiente Circolo "il Carrubo" di Ragusa

Rev.	Descrizione	Preparato da	Controllato da	Approvato da	Data
1	Seconda Emissione	M. Donato	M. Compagnino	P. Rentocchini	02/03/2017

Tutti i diritti, traduzione inclusa, sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere divulgata a terzi, per scopi diversi da quelli originali, senza il permesso scritto della D'Appolonia.

INDICE

	Pag.
LISTA DELLE FIGURE	2
ABBREVIAZIONI E ACRONIMI	3
1 INTRODUZIONE	4
2 OSSERVAZIONI DELLA ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE CIRCOLO "IL CARRUBO" DI RAGUSA (NOTA DVA 0030328 DEL 15 DICEMBRE 2016)	6
2.1 PUBBLICAZIONE SUL PORTALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI VIA-VAS DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE	6
2.1.1 Contenuto dell'Osservazione	6
2.1.2 Chiarimenti del Proponente	6
2.2 CONTESTO DI RIFERIMENTO	6
2.2.1 Contenuto dell'Osservazione	6
2.2.2 Chiarimenti del Proponente	7
2.3 COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE NON CONFORME	9
2.3.1 Contenuto dell'Osservazione	9
2.3.2 Chiarimenti del Proponente	10
2.4 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRALE AMBIENTALE	11
2.4.1 Contenuto dell'Osservazione	11
2.4.2 Chiarimenti del Proponente	11
2.5 LIVELLO DI PROGETTAZIONE	12
2.5.1 Contenuto dell'Osservazione	12
2.5.2 Chiarimenti del Proponente	13
2.6 PERICOLOSITÀ GEOLOGICHE E IMPIANTISTICHE	16
2.6.1 Contenuto dell'Osservazione	16
2.6.2 Chiarimenti del Proponente	16
2.7 PROGETTO DI RICERCA BIOVEGA – VEGA B	18
2.7.1 Contenuto dell'Osservazione	18
2.7.2 Chiarimenti del Proponente	18
2.8 PUBBLICA UTILITÀ, URGENZA E INDIFFERIBILITÀ DELLE OPERE	20
2.8.1 Contenuti dell'Osservazione	20
2.8.2 Chiarimenti del Proponente	20
2.9 RICHIAMI ALLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE E AL PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE SICILIA ASSOMINERARIA	21
2.9.1 Contenuto dell'Osservazione	21
2.9.2 Chiarimenti del Proponente	21
2.10 VINCOLI TERRITORIALI	23
2.10.1 Contenuto dell'Osservazione	23
2.10.2 Chiarimenti del Proponente	23

Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia – Perforazione di 8 Pozzi
Addizionali
Chiarimenti alle Osservazioni e Pareri dell'Associazione Legambiente Circolo "il Carrubo" di Ragusa

- APPENDICE A:** OSSERVAZIONI E PARERI DELL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE CIRCOLO "IL CARRUBO" DI RAGUSA (NOTA DVA NO. 0030328 DEL 15 DICEMBRE 2016)
- APPENDICE B:** DECRETO VIA-AIA NO. 68 DEL 16 APRILE 2015
- APPENDICE C:** DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 13 NOVEMBRE 2015 - PROT. NO. MS111/P/C.C6.EO
- APPENDICE D:** PROTOCOLLO DVA.REGISTRO UFFICIALE U.0027292.10-11-2016
- APPENDICE E:** PROTOCOLLO DEL MINISTERO AMBIENTE NO. 26010/DVA DEL 25 OTTOBRE 2016
- APPENDICE F** NOTA DELLA SOPRINTENDENZA DEL MARE DELLA REGIONE SICILIANA NO. 508 DEL 14 NOVEMBRE 2016.

LISTA DELLE FIGURE

- Figura 2.a: Procedure di VIA relative a Campo Vega presenti sul sito www.va.minambiente.it 6
- Figura 2.b: Confronto dei Profili di Produzione tra i due Scenari (4 pozzi e 12 pozzi) 9

Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia – Perforazione di 8 Pozzi
 Addizionali
 Chiarimenti alle Osservazioni e Pareri dell'Associazione Legambiente Circolo "il Carrubo" di Ragusa

ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

AIA	Autorizzazione Integrata Ambientale
Art.	Articolo
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche
CTVIA	Commissione Tecnica di Valutazione d'Impatto Ambientale
D. Lsg.	Decreto Legislativo
DL	Decreto Legge
DM	Decreto Ministeriale
Doc.	Documento
E&P	Exploration and Production
FAD	Fish Aggregating Device
FSO	Floating Storage and Offloading
HSJU	High Specification Jack-Up
ISEA	Institute of Social and Ethical Accountability
Km	Chilometro
M	Magnitudo
m	Metro
MATM	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MICA	Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
MiSE	Ministero dello Sviluppo Economico
ndr	Nota di Redazione
NNE-SSW	Nord-Nord-Est Sud-Sud-Ovest
No.	Numero
Pag.	Pagina
PCM	Presidente del Consiglio dei Ministri
Prot.	Protocollo
Rev.	Revisione
ROV	Remoted Operated Vehicle
s.m.i.	Successive modifiche e interazioni
S.p.A.	Società per Azioni
Sec.	Secondo
SEN	Strategia Energetica Nazionale
SIA	Studio di Impatto Ambientale
SIC	Sito di Interesse Comunitario
SPM	Single Point Mooring
Srl	Società a responsabilità Limitata
TAD	Tender Assisted Drilling
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
UE	Unione Europea
UNMIG	Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione di Impatto Ambientale

1 INTRODUZIONE

Edison S.p.A. è titolare, unitamente ad eni S.p.A., della concessione di coltivazione denominata C.C6.EO, ubicata nel Canale di Sicilia, circa 20 km offshore la costa Sud Orientale della Sicilia. Le quote di partecipazione della concessione sono 60 % Edison S.p.A. (che è anche operatore della concessione) e 40 % eni S.p.A. Il giacimento oggetto delle attività di coltivazione, denominato "Vega", è caratterizzato dalla presenza di due culminazioni (Vega A e Vega B), separate da una sella.

Ad oggi le attività di coltivazione hanno interessato il solo Campo olio Vega A, nella culminazione orientale. Le principali installazioni in esercizio a servizio delle attività sono costituite dalla piattaforma "Vega A", sulla quale sono oggi produttivi 19 pozzi (di cui 15 in produzione continua, 4 discontinua; in totale il numero di pozzi allacciati è 21) e dalla nave FSO ("Floating Storage and Offloading") "Leonis", ormeggiata ad una boa SPM ("Single Point Mooring"), ubicata a circa 2 km in direzione Nord dalla piattaforma.

Con Decreto VIA-AIA No. 68 del 16 Aprile 2015 (riportato integralmente in Appendice B al presente documento) Edison S.p.A. ha ricevuto la compatibilità ambientale, con prescrizioni, relativamente al progetto denominato "Sviluppo del Campo Vega B – Concessione di Coltivazione C.C6.EO". Tale progetto prevede:

- ✓ la realizzazione di una nuova piattaforma satellite fissa denominata Vega B di tipo non presidiato, ubicata a circa 6 km di distanza dall'esistente piattaforma Vega A;
- ✓ la perforazione da Vega B di No. 4 pozzi a singolo completamento;
- ✓ la posa di due condotte sottomarine, di lunghezza di circa 6 km ciascuna, congiungenti Vega B e Vega A,
- ✓ una per la ricezione del diluente e una per l'invio del greggio diluito (blend) su Vega A;
- ✓ la posa di due cavi elettrici sottomarini congiungenti Vega B e Vega A per la fornitura di energia elettrica;
- ✓ la realizzazione di alcuni adeguamenti impiantistici su Vega A.

Il Decreto VIA-AIA sopra citato specifica in premessa che "per eventuali future attività, comprese nel titolo abilitativo rilasciato ma non ricomprese nel presente procedimento, occorrerà presentare una nuova istanza di VIA".

Edison S.p.A., nel rispetto del programma lavori relativo alla Concessione di Coltivazione (rinnovata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 novembre 2015 - Prot. No. MS111/P/C.C6.EO - riportato integralmente in Appendice C del presente Rapporto), è tenuta a realizzare ulteriori No. 8 pozzi da Vega B, in aggiunta ai 4 già positivamente valutati in merito alla loro compatibilità ambientale. La realizzazione di tali pozzi non determinerà modifiche agli altri interventi già autorizzati (adeguamento Vega A, condotte e cavi sottomarine di collegamento, Piattaforma Vega B).

In data 28 Luglio 2016 Edison S.p.A. ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istanza ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del "Progetto di Sviluppo Campo Vega B, Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia Perforazione di 8 Pozzi Addizionali".

Il 15 Dicembre 2016 la Associazione Legambiente Circolo "il Carrubo" di Ragusa ha trasmesso:

- ✓ al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Divisione II della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali);
- ✓ al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- ✓ alla Regione Siciliana Dipartimento Regionale del Territorio e dell'Ambiente Servizio I – VIA e VAS
- ✓ al Sindaco del Comune di Ragusa;
- ✓ al Sindaco del Comune di Scicli,

Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia – Perforazione di 8 Pozzi
Addizionali
Chiarimenti alle Osservazioni e Pareri dell'Associazione Legambiente Circolo "il Carrubo" di Ragusa

la relazione, "Osservazioni Istanza Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'Art 23 del D.Lgs: 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al "Progetto di Sviluppo Campo Vega B, Concessione di Coltivazione C.C6.EO. – Canale di Sicilia, Perforazione di Otto Pozzi Addizionali" [ID_VIP: 3408] da parte della Società Edison SpA." protocollata il giorno 15 Dicembre 2016 nel Registro Ufficiale la Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni del Ministero dell'Ambiente come nota DVA No. 0030328 (Riportata integralmente in Appendice A).

Il presente rapporto è sviluppato al fine di fornire chiarimenti e risposte in merito alla suddetta relazione e si completa con le seguenti appendici:

- ✓ Appendice A: nota DVA No. 0030328 DEL 15 Dicembre 2016;
- ✓ Appendice B: Decreto VIA-AIA No. 68 del 16 Aprile 2015;
- ✓ Appendice C: Decreto MiSE del 13 Novembre 2015 - Prot. No. MS111/P/C.C6.EO;
- ✓ Appendice D: Prot. DVA.REGISTO UFFICIALE U.0027292.10-11-2016;
- ✓ Appendice E: Protocollo del Ministero Ambiente No. 26010/DVA del 25 Ottobre 2016;
- ✓ Appendice F: Nota della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana No. 508 del 14 Novembre 2016.

Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia – Perforazione di 8 Pozzi
 Addizionali

Chiarimenti alle Osservazioni e Pareri dell'Associazione Legambiente Circolo "il Carrubo" di Ragusa

2 OSSERVAZIONI DELLA ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE CIRCOLO "IL CARRUBO" DI RAGUSA (NOTA DVA 0030328 DEL 15 DICEMBRE 2016)

2.1 PUBBLICAZIONE SUL PORTALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI VIA-VAS DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

2.1.1 Contenuto dell'Osservazione

“(omiss...) all'interno del Portale per le Valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente alla pagina <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1018>. (omiss...) [la Descrizione del]¹ progetto (omiss...) corrisponde al precedente progetto approvato presentato nel 2012 e relativo alla perforazione di soli quattro pozzi dalla costruenda piattaforma Vega B.

Questa descrizione potrebbe risultare fuorviante perché non fa comprendere bene le reali intenzioni della Società che, con la realizzazione di ulteriori otto pozzi petroliferi in aggiunta ai quattro già approvati, intende triplicare sostanzialmente le potenzialità dell'impianto (dalla realizzazione degli originari quattro pozzi agli attuali dodici).

Non vogliamo certo affermare che con questo avviso il Ministero abbia voluto “nascondere” ai cittadini le reali intenzioni del proponente, ma, sicuramente, sarebbe stato più opportuno redigere una migliore descrizione del progetto che la società Edison intende attuare. (omiss...)”

2.1.2 Chiarimenti del Proponente

Si osserva che il proponente Edison S.p.A., che in fase di avvio della nuova procedura di VIA ha inviato al Ministero Ambiente la documentazione con i contenuti e nei formati previsti dalle linee guida e circolari vigenti a riguardo, non ha alcun controllo su quanto il Ministero ritiene opportuno e necessario pubblicare sulla pagina web di consultazione dei progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale.

Pur ravvisando che il testo oggetto dell'osservazione non contiene riferimenti espliciti alla procedura relativa alla perforazione degli 8 pozzi addizionali, occorre evidenziare che, nella medesima pagina web, solamente poco più in basso, viene data evidenza dell'esistenza delle due distinte procedure di VIA di cui una in fase di istruttoria tecnica presso la CTVIA la cui documentazione è integralmente consultabile.

Scegli la procedura

		Procedura	Data avvio	Stato procedura
***		Valutazione Impatto Ambientale	29/07/2016	Istruttoria tecnica CTVIA
***		Valutazione Impatto Ambientale	27/07/2012	Conclusa

Figura 2.a: Procedure di VIA relative a Campo Vega presenti sul sito www.va.minambiente.it

2.2 CONTESTO DI RIFERIMENTO

2.2.1 Contenuto dell'Osservazione

“(omiss...) Il progetto relativo alla realizzazione della piattaforma Vega B è stato presentato dalla società nel 2012 ed ha ottenuto parere favorevole nel 2015. (omiss...) E' passato poco più di un anno dall'approvazione di tale progetto (approvato con Decreto VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente No. 68 del 16 Aprile 2015) che la

¹ Al fine di rendere logicamente corretto il testo sintetizzato, sono stati inseriti tra parentesi quadre appositi collegamenti sintattici.

società, a posto di attenersi a tutte le precise prescrizioni impartite dal Decreto di Conferimento VIA-AIA, anche in tema di sicurezza e di rischio geologico, pensa già a triplicare le potenzialità della piattaforma. Evidentemente: o erano errati le motivazioni per realizzare solo quattro pozzi; o, sono errate le attuali motivazioni per realizzare gli attuali dodici pozzi.

La realizzazione della seconda piattaforma Vega B è considerata la "naturale prosecuzione del presunto programma dei lavori originario" approvato con Decreto MICA del 1984 (omiss...) inviato dall'originaria società Montecatini Edison attraverso il documento "Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi d.C.C.-ME - Idrocarburi EM/rb n° 456" datato 3 giugno 1983 (omiss...) In tale documento viene citato la realizzazione di due piattaforme con un numero massimo di 24 pozzi ciascuna.

Il decreto di concessione (Decreto MICA del 1984) approvava sì la realizzazione di tale programma, ma lo stesso doveva essere effettuato nell'ambito dell'arco temporale della Concessione. La concessione è scaduta nel 2012 (omiss...) ...e.... il concessionario – decorso il periodo trentennale – ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione (omiss...).

L'ottenimento della proroga decennale è dunque di fatto subordinato all'esecuzione del programma di coltivazione e degli obblighi derivanti da Decreto di Concessione (omiss...) Volendo anche ammettere per assurdo che Vega B possa essere considerato la "naturale prosecuzione del progetto originario" approvato nel Decreto MICA del 1984, non può non sfuggire un significativo particolare alla disamina dei fatti: anche i precedenti Titolari della Concessione abiurarono a suo tempo l'originario programma dei lavori contenuto nel Decreto MICA del 1984. Non si spiegherebbe altrimenti come mai nel Decreto all'esercizio definitivo: "Autorizzazione all'esercizio definitivo del complesso "Vega" nell'area della concessione di coltivazione di idrocarburi "C.C 6. IS" (il nome originario della Concessione C.C6.EO) – ndr) ricadente nel Canale Sicilia", emanato dal MICA in data 15 febbraio 1988 e successivo al Decreto di Conferimento della Concessione, (omiss...) In quell'occasione il Ministero autorizzava l'esercizio definitivo del complesso Vega in cui non era presente in alcun modo la seconda piattaforma.

(omiss...) l'attuale Società Proponente, a Concessione quasi scaduta, "rispolvera" l'originario programma dei lavori inserito nell'originario Decreto MICA del 1984 dichiarando apertamente l'intenzione di voler realizzare la seconda piattaforma (omiss...) ...e.... il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto n. 162 del 13 novembre 2015, ha prorogato la concessione di coltivazione "C.C6:EO. della società Edison spa.

Per tal motivo questa Associazione ha presentato ricorso n. 8903/2015 R.G. – Sez. II Bis al TAR Lazio contro i due Decreti del 2015 [D. 162/13 novembre 2015 e D.VIA-AIA 68/16 aprile 2015] (omiss...)"

2.2.2 Chiarimenti del Proponente

L'osservazione in questione include diversi aspetti a cui è opportuno dare riscontro singolarmente:

- ✓ innanzitutto occorre evidenziare che qui, come in diversi altri punti del dossier presentato da Legambiente Circolo "Il Carrubo", si cita l'intenzione di triplicare la potenzialità della piattaforma: questa assunzione è priva di fondamento, perché – come meglio specificato nel seguito e, in particolare al Paragrafo 2.4.2 del presente documento – l'iniziativa assoggettata alla procedura di VIA in questione prevede solamente la perforazione di 8 pozzi addizionali e non include modifiche alle strutture, impianti e capacità della Piattaforma Vega B rispetto a quanto già autorizzato nel Decreto VIA-AIA No. 68 del 16 Aprile 2015 (da qui in avanti Decreto VIA-AIA 2015);

- ✓ per quanto riguarda la mancata ottemperanza alle prescrizioni in tema di sicurezza rischio geologico, si evidenzia che il Decreto VIA-AIA 2015 (si veda quanto riportato in maggiore dettaglio al Paragrafo 2.6.2.1 e al Paragrafo 2.6.2.2) prevede che le prescrizioni in parola (Prescrizioni A6; A7; A11; A13 e A17) debbano essere ottemperate in fase di progettazione esecutiva e/o prima dell'avvio lavori. Tale fase di sviluppo dell'iniziativa non è stata ancora raggiunta proprio perché, al fine di ottimizzare le fasi di perforazione e di coltivazione del giacimento, il proponente ha ritenuto di proporre e sottomettere alle dovute procedure autorizzative la perforazione degli addizionali 8 pozzi (per altro già previsti dal Art. 2 lettera *b* del Decreto di Proroga della Concessione di Coltivazione C.C6.EO, Prot. No. MS111/P/C.C6.EO) in continuità temporale con i precedenti 4. Edison conferma pertanto che a tali prescrizioni (e a quelle che si aggiungeranno nell'ambito della nuova procedura di VIA) darà piena attuazione nei tempi previsti;
- ✓ la scelta di realizzare gli ulteriori 8 pozzi in continuità temporale con i precedenti già autorizzati non è conseguenza di un errore di valutazione, bensì di mutate condizioni degli scenari di mercato nazionali e internazionali che consentono significative ottimizzazioni ambientali come specificato in dettaglio al Paragrafo 2.2 "Motivazioni di Carattere Ambientale e Sociale" del Quadro di Riferimento Progettuale del SIA (Doc. No. 15-1143-H2), sviluppando in maniera diversa – ma comunque coerente con quanto previsto dal Decreto di Proroga della Concessione di Coltivazione C.C6.EO – le fasi di perforazione e coltivazione del giacimento. In particolare, dal 2012, in attesa delle autorizzazioni e della chiusura dei ricorsi Edison S.p.A. ha continuato ad ottimizzare il progetto anche con l'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali: lo scenario proposto garantirà una più razionale coltivazione degli idrocarburi del giacimento Vega ed un minore impatto ambientale, in quanto:
 - si limiteranno i tempi complessivi associati alla fase di perforazione: si risparmierà il tempo di una seconda MOB/DEMOB dell'impianto di perforazione e si ridurranno progressivamente i tempi di perforazione di ogni pozzo successivo grazie all'esperienza accumulata dall'unico team di lavoro (learning curve);
 - si ottimizzeranno gli approvvigionamenti e l'utilizzo delle materie prime e delle risorse,
 - si ottimizzerà la produzione/gestione dei rifiuti (fanghi) di perforazione, in quanto utilizzati nell'ambito di un unico ciclo,
 - si ridurrà l'interazione con i fondali marini in considerazione del fatto che non sarà ripetuta la fase di MOB/DEMOB dell'impianto di perforazione
 - si garantirà il razionale sfruttamento di idrocarburi del giacimento (si vedano le curve di giacimento riportate di seguito), ottimizzando nel contempo l'utilizzo del gas associato: la vita utile dei motori a gas ad alta efficienza, con minori emissioni gassose, sarà più che raddoppiata ed il gas sarà sufficiente per buona parte della vita produttiva del campo;

Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia – Perforazione di 8 Pozzi
 Addizionali
 Chiarimenti alle Osservazioni e Pareri dell'Associazione Legambiente Circolo "il Carrubo" di Ragusa




Figura 2.b: Confronto dei Profili di Produzione tra i due Scenari (4 pozzi e 12 pozzi)

- ✓ per quanto concerne infine le questioni strettamente giudiziarie in merito alla validità dei decreti si rappresenta quanto sotto riportato:
- a Luglio 2015 le associazioni Legambiente, Greenpeace e Touring Club Italiano hanno incardinato avanti al Tar Lazio – Roma- un giudizio (RG No. 8903/2015) per l'annullamento, previa sospensione, del DM No. 68 del 16 Aprile 2015 con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha riconosciuto la compatibilità ambientale, con prescrizioni, del progetto di sviluppo della piattaforma Vega B, presentato da Edison S.p.A. nell'ambito del programma lavori allegato alla domanda di proroga della concessione Vega;
 - alla Camera di consiglio del 2 Settembre 2015 le ricorrenti hanno rinunciato all'istanza cautelare;
 - a Novembre del 2015, il Comune di Ragusa è intervenuto *ad adiuvandum* (a favore delle ricorrenti) nel giudizio pendente;
 - il 15 Febbraio 2016, le ricorrenti hanno notificato ad Edison motivi aggiunti per l'annullamento, previa sospensiva, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di proroga della summenzionata concessione mineraria (Decreto 13 Novembre 2015, pubblicato il 30 Novembre 2015);
 - alla Camera di consiglio del 16 Marzo 2016, in virtù dell'impegno assunto da Edison di non svolgere alcuna attività inerente al progetto di sviluppo solo ed esclusivamente fino a Settembre 2016, la causa è stata rinviata al merito senza l'adozione di alcuna misura cautelare;
 - ad oggi la data dell'udienza di discussione del merito non è ancora stata fissata.

In considerazione di quanto sopra, si rileva pertanto che i decreti oggetto di ricorso mantengono la loro validità.

2.3 COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE NON CONFORME

2.3.1 Contenuto dell'Osservazione

"In ottemperanza all'art 24 del D.Lgs. 152/2006, il proponente ha pubblicato gli "avvisi al pubblico" relativamente all'avvio della procedura VIA riguardante il progetto in esame. I primi avvisi sono stati pubblicati" il 18 luglio 2016², sui quotidiani "il sole 24 ore" e "La Sicilia.

² Si rileva che la data di pubblicazione corretta è il 28 Luglio 2016.

Successivamente, in data 18 Ottobre 2016, il proponente ha nuovamente ripubblicato gli avvisi al pubblico sugli stessi quotidiani (omiss...) Dalla lettura degli avvisi pubblicati il 18 Novembre 2016³, si rileva che la società ha giustamente indicato: il proponente, la data di pubblicazione dell'istanza, la denominazione e breve descrizione del progetto nonché la sua localizzazione. Più di qualche dubbio sorge invece in riferimento ai possibili principali impatti ambientali che il progetto potrebbe apportare. Riguardo questo punto, la società, negli avvisi del 18 Novembre 2016⁴, dichiara:

« "...le valutazioni condotte hanno permesso di stabilire che gli impatti ambientali associati alla fase di perforazione possono essere ritenuti come relativamente modesti (valutati trascurabili, lievi, moderati); gli impatti in fase di cantiere, temporanei e reversibili, sono inoltre stati valutati come complessivamente contenuti.

Con riferimento alla fase di esercizio la coltivazione del giacimento Vega B nella configurazione con 8 pozzi addizionali (12 pozzi complessivi) non determinerà modifiche agli impatti in fase di esercizio già considerati e valutati positivamente con Decreto VIA-AIA No. 68/2015.

L'applicazione delle misure di mitigazione individuate in fase progettuale nonché di quelle previste a livello operativo e di cantiere, consentiranno di minimizzare i rischi o ridurre (o eliminare) gli impatti sull'ambiente e, più in generale, sul territorio." »

(omiss...) La società (omiss...) non specifica quali siano questi impatti ambientali e le componenti ambientali interessate (aria, acqua, etc).

Ricordiamo che il comma 3 dell'art 24 del D.Lgs. 152/2006 specifica che nell'avviso di avvio procedura si deve indicare: "denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali".

Non aver specificato, seppur in modo succinto, quali siano i principali impatti ambientali:

contaminazione di acque o di aria ma limitarsi a sostenere che qualsiasi tipo di impatto è lieve o limitato a nostro parere, significa aver detto poco o nulla. (omiss...)

Riteniamo che, malgrado l'impegno della società Edison nel ripubblicare gli avvisi il 18 Ottobre 2016, anche questi ultimi avvisi non risultano idonei e conformi alla normativa vigente."

2.3.2 Chiarimenti del Proponente

La conformità e la completezza di quanto predisposto dal proponente per l'avvio di una procedura di VIA sono stabilite dall'Autorità competente – in questo caso il Ministero dell'Ambiente – ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.

Si osserva che per la procedura in oggetto, il Proponente ha provveduto ad una prima pubblicazione sui quotidiani Il Sole 24 Ore e La Sicilia in data 28 Luglio 2016, alla quale, su formale richiesta del Ministero Ambiente (prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021907.06-09-2016), ha fatto seguito, in data 18 Ottobre 2016, una seconda pubblicazione – ad integrazione e perfezionamento della precedente - sui medesimi quotidiani.

Come successivamente evidenziato dallo stesso Ministero con nota Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE U.0027292.10-11-2016 (riportata integralmente in Appendice D), la nuova pubblicazione sui quotidiani è da considerarsi come integrazione e perfezionamento di quella precedente e pertanto con essa va letta congiuntamente, fornendo un quadro complessivo sufficientemente chiaro ed ancora più chiaro se correttamente si tiene in considerazione che la nuova procedura di VIA si riferisce ad un intervento integrativo rispetto a quella già oggetto di pronuncia positiva di compatibilità ambientale, andandone a costituire sotto molteplici punti di vista una ottimizzazione.

³ Si rileva che la data di pubblicazione corretta è il 18 Ottobre 2016.

⁴ Si rileva che la data di pubblicazione corretta è il 18 Ottobre 2016.

Con riferimento a quanto sopra, il Ministero Ambiente ha comunicato che: “ ... ha ritenuto pertanto di dover procedere, ex Art. 23 del D.Lgs No. 152/06 e ss.mm.ii., nella verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'avvio della procedura di VIA, ed avendo al riguardo appurato ... (omissis) ... la pubblicazione a mezzo stampa, in data 28.07.2016 e successive integrative in data 18.10.2016, conformi ai sensi dell'Art. 24, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., degli avvisi relativi al deposito della documentazione di VIA presso i preposti Uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Siciliana, alla Provincia di Ragusa, ai Comuni di Modica, Pozzallo e Scicli, ai fini della consultazione da parte del pubblico e della presentazione di eventuali osservazioni ... (omissis) ... comunica alla Società e alle Amministrazioni in indirizzo la procedibilità dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale di cui trattasi”.

Quest'ultima comunicazione ufficiale del Ministero Ambiente fugge pertanto ogni dubbio sulla diligenza posta dalle competenti Autorità nell'analisi della documentazione sottoposta e sulla correttezza e completezza di quest'ultima.

2.4 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRALE AMBIENTALE

2.4.1 Contenuto dell'Osservazione

“(omiss...) a pag 4 di 8 del Decreto VIA/AIA n. 68 del 16 aprile 2015, relativo alla realizzazione della piattaforma Vega B, veniva descritto il progetto oggetto dell'istanza di valutazione d'impatto ambientale che, in particolare prevedeva (completamente estratto dal Decreto):

- ✓ la realizzazione di una nuova piattaforma satellite fissa denominata “Vega B” di tipo non presidato, ubicata a circa 6 km di distanza dall'esistente piattaforma Vega A in direzione nord-ovest;
- ✓ la perforazione di Vega B di 4 pozzi a singolo completamento;
- ✓ la posa di due condotte sottomarine, di lunghezza di circa 6 km ciascuna congiungenti Vega B e Vega A, una per la ricezione di diluente e una per l'invio del greggio diluito(blend) su Vega A;
- ✓ la posa di due cavi elettrici sottomarini congiungenti Vega B e Vega A per la fornitura di energia elettrica posizionati a una distanza di 20-25 metri dalle condotte sottomarine;
- ✓ la realizzazione di alcuni adeguamenti impiantistici su Vega A;
- ✓ un rilievo sismico 2D (mediante airgun), preliminare alle attività di perforazione, volto a definire la presenza di eventuali sacche di gas superficiale.

Dalla descrizione del progetto riportato dal Decreto VIA/AIA n.68 è di tutta evidenza che l'oggetto della valutazione VIA ed AIA riguardava esclusivamente quattro pozzi e non gli ulteriori “otto pozzi addizionali”. (omiss...) con l'attuale richiesta avanzata dal Proponente le capacità della piattaforma Vega B saranno triplicate (omiss...) [e quindi]⁵ l'aggiunta di ulteriori otto pozzi rappresenti o un nuovo progetto in cui vengono realizzati dodici pozzi al posto degli originari quattro o, quanto meno, una modifica sostanziale (omiss...) l'Istanza presentata dal Proponente il 29/07/2016⁶ relativamente alla realizzazione di ben altri otto pozzi petroliferi in aggiunta ai quattro già autorizzati con Decreto VIA/AIA n. 68 del 16 aprile 2015, risulta deficitaria dello studio AIA.”

2.4.2 Chiarimenti del Proponente

Al fine di dare compiuta risposta all'osservazione in questione, occorre innanzitutto sgombrare il campo da alcune assunzioni incluse nell'osservazione medesima che non corrispondono al vero: in particolare è necessario precisare che la perforazione e l'entrata in servizio degli 8 pozzi non comporteranno in alcuna

⁵ Al fine di rendere logicamente corretto il testo sintetizzato, sono stati inseriti tra parentesi quadre appositi collegamenti sintattici.

⁶ Si rileva che la data di presentazione di istanza corretta è il 28 Luglio 2016.

maniera la triplicazione della capacità della Piattaforma Vega B rispetto a quanto dichiarato ed autorizzato nella precedente procedura di VIA e AIA. Occorre chiarire infatti che il Progetto, presentato in data 28 Luglio 2016, sottoposto alla Procedura di Valutazione Impatto Ambientale riguarda la perforazione di 8 pozzi addizionali e che la realizzazione di tali pozzi non determinerà modifiche alla configurazione operativa del complesso produttivo già autorizzata con il suddetto Decreto VIA-AIA 68-2015. In fase di esercizio nella futura configurazione Vega A + Vega B con 12 pozzi (4 già autorizzati e 8 di cui all'istanza in oggetto) non è prevista infatti alcuna variazione rispetto al funzionamento del complesso produttivo come già autorizzato: gli impianti di Vega A e Vega B sono stati infatti dimensionati e autorizzati con Decreto VIA-AIA 2015 per gestire la produzione di entrambe le piattaforme anche nello scenario con tutti e 12 i pozzi perforati e produttivi. Inoltre, grazie alla maggiore disponibilità di gas associato nel tempo, i motori a gas ad alta efficienza e con minori emissioni gassose (tecnologia già valutata dal punto di vista ambientale ed autorizzata con il decreto VIA-AIA 68-2015) saranno utilizzati per un periodo molto più esteso e per buona parte della vita produttiva del campo.

Ciò detto, si evidenzia che, in merito alla necessità di sottoporre al Ministero Ambiente la documentazione per avviare una nuova procedura in ambito AIA, si sono avute diverse comunicazioni ufficiali tra il proponente e il Ministero e, in particolare:

- ✓ con nota Protocollo DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021907.06-09-2016 il Ministero Ambiente ha chiesto chiarimenti in merito alla necessità di un aggiornamento della Autorizzazione Integrata Ambientale;
- ✓ con nota del 3 Ottobre 2016 (assunta a protocollo del Ministero Ambiente No. 26010/DVA del 25 Ottobre 2016 e allegata integralmente al presente rapporto in Appendice E) Edison ha rappresentato – come già citato in premessa - che la perforazione di 8 pozzi addizionali non determinerà modifiche alla configurazione operativa del complesso produttivo già autorizzato con il decreto VIA-AIA 68-2015 essendo gli impianti di Vega A e Vega B dimensionati e autorizzati per gestire la produzione di entrambe le piattaforme anche nello scenario con tutti i 12 pozzi perforati e produttivi;
- ✓ con nota Protocollo DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0027292.10-11-2016, il Ministero Ambiente ha preso atto della suddetta dichiarazione del proponente e sulla base di tali elementi ha ritenuto di dover procedere nella verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'avvio della procedura di VIA. Con la medesima nota, il Ministero ha altresì comunicato alla Società Proponente e alle Amministrazioni la procedibilità dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale.

In considerazione di quanto sopra, appare evidente che la tematica inerente la necessità di avviare una nuova procedura di AIA per la modifica del decreto in essere è stata attentamente valutata sia dal proponente sia dal MATTM portando alla conclusione che tale necessità non appare suffragata dalle condizioni in essere.

2.5 LIVELLO DI PROGETTAZIONE

2.5.1 Contenuto dell'Osservazione

“Riteniamo che il livello di progettazione sembra, per molti aspetti, non in linea con le esigenze richieste da una istruttoria VIA (omiss...) il progetto non tratta adeguatamente il contesto in cui andrà ad operare (problematiche geologiche, nessun riferimento ai possibili eventi accidentali; totale assenza di scenari di rischio, etc.) risulta evidente che anche gli estensori progettuali ritengono (...) i loro elaborati siano da ascrivere ad una naturale fase preliminare. Basti citare l'elaborato WO-HQ-VB-S-014-0 dell'ottobre 2015: “Programma Preliminare di Perforazione e Completamento dei Pozzi Vega –B”. (omiss...) [in cui]⁷ si dichiara candidamente:

«Scopo di questo studio è quello di fornire le informazioni e le valutazioni preliminari relativamente all'esecuzione di 8 pozzi di sviluppo addizionali dalla prevista piattaforma Vega “B”, da perforare sulla culminazione “B” del campo di Vega. »

⁷ Al fine di rendere logicamente corretto il testo sintetizzato, sono stati inseriti tra parentesi quadre appositi collegamenti sintattici.

Che sia uno studio preliminare lo dimostra anche il fatto che, come dichiarato a pag. 5 di 36 dello stesso elaborato, la società per mere motivazioni di carattere economico non ha ancora deciso quale impianto di perforazione dovrà utilizzare:

« In conclusione, la scelta tra TAD e Jack-up dovrà essere fatta a tempo debito in funzione della disponibilità e delle condizioni di mercato per le due tipologie di impianti. »

(omiss...) nello stesso documento a pag. 5 di 36 la società dichiara che la scelta dell'impianto di perforazione influisce in modo "irrilevante nel processo di perforazione/completamento", salvo poi smentirsi categoricamente nella frase successiva ricordando che ha un impatto significativo sulla dimensione della piattaforma:

«Va detto che la scelta dell'impianto, "packaged", "TAD" o "jack-up", influisce in modo praticamente irrilevante sul processo di perforazione/completamento, mentre ha un impatto significativo sul dimensionamento della piattaforma e di conseguenza sui costi del progetto.»

Riteniamo bendonde che l'elaborato proposto non è né un progetto esecutivo, come di regola dovrebbe essere presentato all'Autorità Competente; né un progetto preliminare, come asserito dagli estensori progettuali; bensì solo un'idea progettuale ancorché estremamente elaborata. (omiss...)"

2.5.2 Chiarimenti del Proponente

Al fine di dare compiuto riscontro all'osservazione di cui sopra, occorre affrontare distintamente i seguenti aspetti:

- ✓ elaborati del programma di perforazione;
- ✓ scelta dell'impianto di perforazione.

2.5.2.1 Elaborati del Programma di Perforazione

Per quanto riguarda gli elaborati del programma di perforazione, occorre chiarire che, non solo per prassi, ma anche per normativa, la dicitura "preliminare" applicata ai progetti di perforazione a fini esplorativi o produttivi non può e non deve essere confusa con la medesima dicitura utilizzata nella definizione del livello di approfondimento delle progettazioni delle opere (pubbliche) ai sensi di quanto previsto dal Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016).

A tal proposito si precisa che:

- ✓ ai sensi di quanto previsto dagli Art. 20, 21, 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1979, No. 886, il programma di perforazione elaborato sulla base delle informazioni geologiche e tecniche disponibili (ubicazione, profondità, impianto da utilizzare) deve essere presentato all'UNMIG per essere autorizzato dallo stesso. E' inoltre prevista la possibilità di apportare modifiche al piano, dandone comunicazione alle competenti strutture UNMIG;
- ✓ il medesimo concetto è riportato al Titolo III Capo I del D.Lgs 624/96 che fornisce inoltre maggiori dettagli sui contenuti del programma di perforazione e sui dispositivi di sicurezza, sulla base dei quali è stato elaborato il Programma di Perforazione e Completamento in oggetto;

- ✓ il recente Decreto Direttoriale MiSE del 15 Luglio 2015 "Procedure operative di attuazione del decreto 25 Marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'Art. 19, comma 6, dello stesso decreto", all'Art. 36 commi 3 e 4 ribadisce che all'istanza di perforazione deve essere allegato il Programma di Perforazione (*"Il titolare, prima di dare inizio ad ogni perforazione, presenta il programma alla Sezione UNMIG competente per l'autorizzazione, che nel caso di pozzo esplorativo segue la procedura di cui all' Art. 21"*) e ne delinea i contenuti minimi (*"Il programma deve indicare la postazione del pozzo, l'obiettivo minerario, la profondità da raggiungere, il profilo previsto, la tipologia dell'impianto da impiegare, il programma di tubaggio e di cementazione, le attrezzature contro le eruzioni libere e la natura dei fluidi di perforazione."*).

Pertanto il termine "Preliminare" relativo al programma di perforazione presentato nel set documentale depositato per l'avvio della procedura di VIA indica che il programma non è stato ancora autorizzato dall'UNMIG in quanto la suddetta istanza può essere presentata all'UNMIG solo a valle dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'avvio delle attività.

In sintesi, il livello di progettazione della perforazione dei pozzi è attualmente "preliminare" nell'intendimento del termine riportato in normativa mineraria; si evidenzia tuttavia che ad oggi sono comunque stati definiti:

- ✓ le modalità di perforazione dei pozzi: esse sono identiche, sia che le perforazioni avvengano a partire da un impianto di tipo Jack Up sia che si tratti di un TAD;
- ✓ la modalità "direzionata" di perforazione di pozzi;
- ✓ l'adeguato livello di conoscenza delle problematiche di perforazione grazie all'esperienza acquisita (Vega A);
- ✓ l'adozione delle più recenti tecnologie di perforazione, a partire dalla sicurezza data dai moderni impianti di perforazione e dall'efficienza dei sistemi di perforazione direzionata, assicurando un'alta affidabilità ed efficienza operativa e il contenimento dell'impatto ambientale.

Gli elementi che restano da definire in dettaglio sono essenzialmente:

- ✓ l'esatta tipologia di impianto di perforazione;
- ✓ l'identificazione degli appaltatori (si noti che il processo di approvvigionamento potrà essere avviato solamente a valle dell'ottenimento dell'autorizzazione UNMIG);
- ✓ il dettaglio dei fluidi di perforazione (si noti che tale definizione presuppone l'aver selezionato, a seguito della chiusura del processo di approvvigionamento, l'appaltatore designato).

L'ingegneria di pozzo (perforazione e completamento), la sequenza operativa, le stime in tempi e materiali per i pozzi, come indicati nella documentazione inviata agli enti, sono da considerarsi definitivi.

2.5.2.2 [Scelta dell'Impianto di Perforazione](#)

Per quanto concerne la scelta dell'impianto di perforazione, si evidenzia quanto segue:

- ✓ la dicitura contestata ("*... la scelta tra TAD e jack-up dovrà esser fatta a tempo debito in funzione della disponibilità delle condizioni di mercato per le due tipologie di impianto*") non è in alcun modo da intendersi come uno scarso livello di approfondimento né tantomeno come una mancanza di conoscenza, bensì è basata su una significativa esperienza del proponente in progetti analoghi a quello in esame. Occorre infatti chiarire, seppure ovvio, che ben diverso è l'approccio applicato nella scelta di mezzi e macchinari per la realizzazione di interventi on-shore e nearshore da quanto previsto per interventi offshore su profondità quali quelle in oggetto; gli impianti di perforazione utilizzabili per il progetto sono infatti disponibili in un numero limitato e richiedono spesso la mobilitazione da significative distanze con tempi di attesa rilevanti. In particolare occorre inoltre evidenziare che la profondità del fondale del progetto Vega (circa 130 m) richiede l'utilizzo di impianti di tipologia Jack-up "High Specification". Questi aspetti sono chiaramente evidenziati nel Programma di Perforazione e Completamento al quale si rimanda e dal quale è estratto quanto segue:

"Sul piano più strettamente operativo la scelta tra TAD o jack-up presenta vantaggi e svantaggi soprattutto per quanto riguarda la loro effettiva disponibilità sul mercato al momento dell'avvio delle attività:

- *TAD: il principale vantaggio è ovviamente quello di poter operare su alti fondali. Il principale svantaggio è invece legato alla loro disponibilità: ad oggi i TAD non sono disponibili nel Mediterraneo o in aree prossime essendo il loro impiego prevalentemente in Estremo Oriente e America Latina. Tale situazione comporta rilevanti costi di mobilitazione e demobilitazione e, inoltre, ulteriori rilevanti costi dovuti alle modifiche strutturali e di adeguamento degli equipaggiamenti alle normative Italiane considerato il fatto che si tratta di mezzi che operano in altre aree geografiche;*
 - *HSJU: in considerazione della profondità in corrispondenza di Vega B (circa 130 m) e considerando l'elevazione richiesta per il posizionamento sopra il piano superiore della piattaforma è necessario ricorrere ad impianti definiti di classe "high specification", tipicamente utilizzati nel Mare del Nord o nel Golfo del Messico. La disponibilità di tali impianti è molto limitata ed è influenzata da livello di attività E&P "worldwide";*
- ✓ per quanto riguarda la supposta contraddizione in merito alle implicazioni della scelta della tecnologia *packaged* sul dimensionamento della piattaforma, si evidenzia che tale osservazione non pare pertinente in quanto la documentazione prodotta evidenzia che l'opzione in questione, inizialmente considerata tra quelle tecnicamente possibili, è stata poi comunque scartata proprio in considerazione delle ricadute che tale scelta avrebbe comportato sulla progettazione e realizzazione della piattaforma, limitando quindi la scelta alle sole tecnologie TAD e Jack-up. Al Paragrafo 7.2 del Quadro di Riferimento Progettuale dello SIA si riporta infatti: "*L'impianto tipo "packaged" è stato escluso in quanto il suo impiego richiederebbe l'installazione di una piattaforma significativamente più "pesante" di quella eventualmente richiesta per l'utilizzo di TAD o jack-up.*"; medesima dicitura è riportata anche al Paragrafo 1.1.1 del Programma di Perforazione e Completamento;
- ✓ in ultimo, si osserva che nell'ambito del Quadro di Riferimento Ambientale dello SIA (al quale si rimanda) la stima degli impatti associati alla fase di perforazione è stata condotta sulla base di assunzioni cautelative applicabili a entrambi i sistemi e, ove questo non fosse stato possibile perché le azioni progettuali associate ai due sistemi non risultano sovrapponibili, si è comunque proceduto con riferimento alla azione progettuale maggiormente impattante. In altre parole, la stima è stata condotta considerando l'inviluppo delle assunzioni più cautelative (i.e. più potenzialmente impattanti) in merito alle azioni progettuali associate alla perforazione.

Si rimarca infine, come già evidenziato in precedenza, che la verifica della completezza dei documenti sottoposti alla procedura è di spettanza dell'autorità competente, ossia del Ministero Ambiente che in merito si è espressa con Prot. DVA.REGISTO UFFICIALE U.0027292.10-11-2016 (riportata integralmente in Appendice D), mediante il quale: "*comunica alla Società e alle Amministrazioni in indirizzo la procedibilità dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale di cui trattasi*".

2.6 PERICOLOSITÀ GEOLOGICHE E IMPIANTISTICHE

2.6.1 Contenuto dell'Osservazione

“Assolutamente deficitaria riguarda la parte riguardante le pericolosità geologiche negli elaborati presentati dalla società a supporto del progetto di ulteriori otto pozzi addizionali. (omiss...) la “Relazione tecnica del campo Vega” facente parte degli elaborati di progetto allegati all’istanza presentata nel luglio 2012 [afferma che]⁸:

« L’evoluzione strutturale del Campo di Vega e dell’offshore di Ragusa è abbastanza complessa anche per la costante presenza di tettonica attiva e di vulcanismo nel tempo » (omiss...)

« Una delle più importanti strutture dell'area iblea è la Linea di Scicli, che rappresenta una faglia trascorrente destra orientata NNE-SSW ed è considerata attiva anche per la presenza di vulcani di fango sul fondale marino (Holland et al. 2003) proprio nell'area del campo di Vega. »

E’ anche in virtù di questa complessa tettonica e vulcanismo che la zona viene individuata come un nodo sismogenetico. Dove per nodo sismogenetico si intende un’area già identificata capace di generare terremoti con magnitudo $M > 6$. (omiss...) ricordiamo la prescrizione A7 inserita nel Decreto di Compatibilità ambientale n. 0000068 emesso, all’allegato 1 “Prescrizioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relative alla VIA”:

«A7 – In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà redigere profili geologici dettagliati che permettano di evidenziare le problematiche geologiche lungo il tracciato delle condotte sottomarine (sealine) così come un’analisi della sismicità locale legata ad attività tettonica »

(omiss...) la società (omiss...) Si preoccupa di presentare un ulteriore progetto che consentirà di triplicare le potenzialità della ancora non realizzata piattaforma minimizzando di fatto il problema ed affermando a pag 64 della Sintesi non Tecnica:

« Tali valori ben si accordano con l’ipotesi di un terremoto di scenario di circa $M 5.5$ come è stato anche indicato per la struttura di Scicli – Giarratana. L’area del Campo Vega B può essere quindi indicata come soggetta a terremoti di magnitudo moderata, secondo le categorie in uso. »

(omiss...) più che analisi della sismicità locale avete effettuato una “singolare applicazione del principio di precauzione”.

“(omiss...) l’assenza di elaborati riguardanti la sicurezza degli impianti tra cui il piano di antinquinamento marino totalmente assente negli elaborati presentati. Rammentiamo nuovamente che l’art 23 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. prescrive che all’atto della presentazione dell’istanza il proponente deve allegare un progetto definitivo.

Uno specifico piano di sicurezza deve essere ben definito già in questa fase. La sua mancanza sarebbe come progettare un edificio senza prevedere i più elementari sistemi di sicurezza: una cisterna o i dispositivi di alloggio antincendio etc. Eventualmente, durante la fase esecutiva, tale piano potrà essere ulteriormente perfezionato.”

2.6.2 Chiarimenti del Proponente

2.6.2.1 Pericolosità Geologica

Con riferimento all’osservazione in oggetto occorre evidenziare che le valutazioni in merito alla pericolosità geologica sono state argomento di dedicati approfondimenti nell’ambito della procedura di VIA conclusa con parere positivo di compatibilità ambientale nell’Aprile 2015. Occorre altresì nuovamente ribadire che

⁸ Al fine di rendere logicamente corretto il testo sintetizzato, sono stati inseriti tra parentesi quadre appositi collegamenti sintattici.

l'intervento oggetto di valutazione non comporta in alcun modo la triplicazione della capacità di impianto e non richiede alcuna modifica alle strutture, agli impianti e alle dimensioni della futura piattaforma Vega B. Quanto sopra è a conferma del fatto che gli interventi oggetto della presente istanza – limitata dunque alla sola perforazione degli 8 pozzi addizionali – non hanno alcuna ripercussione sulle tematiche attinenti alla pericolosità geologica che si ritengono pertanto compiutamente valutate nell'ambito della precedente procedura e non oggetto della presente.

Premesso quanto sopra, si riportano di seguito comunque alcune considerazioni:

- ✓ in merito alla specifica osservazione oggetto di chiarimento, come espressamente riportato nel Quadro di Riferimento Ambientale dello SIA oggetto di valutazione (Paragrafo 6.2.3.2 del Doc. 15-1143-H3), in merito al posizionamento del Campo Vega su strutture tettoniche, ed in particolare sulla Linea "Scicli-Giarratana", è chiarito che essa interessa formazioni geologiche molto antiche e che, sulla base delle informazioni ottenute nell'ambito dello studio del giacimento Vega, le citate faglie attraversano il Messiniano ma non arrivano ad interessare i sedimenti recenti e il fondo mare. Tale chiarimento era già stato precedentemente riportato nel Report "Approfondimenti alle Osservazioni della Provincia di Ragusa" relativa al procedimento di VIA 2012-2015 per il Piano di Sviluppo del Campo Vega B e conclusosi con parere favorevole nel 2015;
- ✓ un'ulteriore conferma di quanto sopra esposto è riportato nel Database of Individual Seismogenic Sources (DISS, versione 3.1.1) dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in cui alla faglia di Scicli-Giarratana (ITCS017) viene associato un rilascio di energia massima di M 5.5. In questa sede è quindi necessario ricordare che l'utilizzo del termine "moderato" è riferito alla categoria di riferimento in relazione alla magnitudo, come del resto espressamente dichiarato nel Quadro di Riferimento Ambientale (Tabella 6.4, pag. 70, Doc. No. 15-1143-H3);
- ✓ inoltre, a supporto di quanto sopra affermato, si ribadisce quanto contenuto negli approfondimenti prodotti nella Relazione "Valutazione dei rischi geologici e sismici per l'area della concessione C.C6.EO, Vega, Sicilia meridionale" predisposta dallo Studio di consulenza geologica Geophi": *"le faglie evidenziate nell'area di Vega 1 sono indicate come fossili e sepolte sotto la copertura Plio-Quaternaria, che non viene coinvolta da dislocamenti tettonici"*.

Infine, con riferimento alla mancata ottemperanza alla Prescrizione A7 del già citato decreto VIA-AIA No. 68/2015, occorre evidenziare che tale contestazione appare priva di fondamento in quanto la stessa (come per altro correttamente e integralmente riportato nel documento dell'Associazione Legambiente "il Carrubo") prescrive che *"In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà redigere profili geologici dettagliati che permettano di evidenziare le problematiche geologiche lungo il tracciato delle condotte sottomarine (sealine) così come un'analisi della sismicità locale legata ad attività tettonica"*. Si conferma che tali approfondimenti saranno predisposti nella successiva fase di progettazione esecutiva durante la quale la Società Proponente avrà cura di sviluppare gli studi e predisporre la documentazione richiesta al fine di dare compiuta ottemperanza alla suddetta prescrizione.

2.6.2.2 Pericolosità Impiantistica

Con riferimento alla tematica in oggetto, si evidenzia che, come chiarito nella documentazione sottoposta agli enti per l'avvio dell'istanza, le assunzioni in merito alla tematica della pericolosità impiantistica considerate per il progetto di Sviluppo Campo Vega B approvato nel 2015 sono da considerarsi estese anche alla perforazione degli addizionali 8 pozzi. Premesso ciò, si rileva che già nel Decreto VIA-AIA No. 68-2015 il Ministero Ambiente prescrive (prescrizioni A6, A11, A13, A17 e A18) che gli approfondimenti in tema di *"scenario previsionale che quantifichi gli effetti negativi significativi sull'habitat marino dovuti ad incidente in fase di perforazione del pozzo o coltivazione del giacimento, incendio della piattaforma ... (omissis)", "piano operativo per lo svolgimento dei attività di perforazione" "piano di emergenza antinquinamento" e "valutazione degli scenari di rischio, considerando il verificarsi di eventi accidentali ..."* dovranno essere sviluppati in fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio lavori e non già in fase di progettazione definitiva.

In aggiunta a quanto sopra, giova inoltre ribadire quanto già riportato nell'ambito del Quadro di Riferimento Programmatico dello SIA (Doc. No. 15-1143-H1 Rev. 0 – Giugno 2016): l'intero progetto Vega B sarà assoggettato a quanto previsto D.Lgs 18 Luglio 2015 No. 145 (Attuazione della Direttiva 2013/30/UE sulla Sicurezza delle Operazioni in Mare nel Settore degli Idrocarburi anche nota come "Direttiva Offshore") in materia di sicurezza delle operazioni a mare. La regolamentazione applicativa di dettaglio derivante dall'applicazione di tale decreto è ancora in divenire, tuttavia si ribadisce che nelle fasi successive di progettazione e di realizzazione degli interventi, l'intero progetto Vega B sarà portato avanti in piena coerenza con quanto previsto dal D.Lgs 18 Luglio 2015 No. 145 e dagli atti normativi e applicativi da esso derivanti.

2.7 PROGETTO DI RICERCA BIOVEGA – VEGA B

2.7.1 Contenuto dell'Osservazione

"(omiss...) la società ha deciso di realizzare il progetto BioVega (relativo alla piattaforma Vega B), con l'obiettivo, secondo la società, di creare "valore ambientale" in un contesto di scarsa ricchezza in termini di biodiversità, sfruttando le oramai note capacità delle barriere artificiali di costituire un luogo naturale di ripopolamento e di sviluppo di diverse specie.

Sempre secondo la società, le barriere artificiali sono strutture più complesse degli ambienti naturali circostanti e la loro collocazione in ampi fondali arenosi rende tali strutture delle vere e proprie "oasi marine". Queste, modificando il "monotono" ambiente sabbioso sul quale sono poste, favoriscono l'incremento della diversità di specie ittiche, attirando anche pesci tipici dei fondali rocciosi. Queste strutture creano, di fatto, vere e proprie aggregazioni di vita sia vegetale che animale in grado di richiamare e mantenere importanti popolamenti ittici.

(Omiss...) la zona dove è ubicata la piattaforma (il Canale di Sicilia – ndr) non ci risulta affatto sia una zona di scarsa valenza ambientale o di biodiversità (omiss...)

Con la realizzazione di tale progetto, In caso di accidentali sversamenti, l'aumento numerico di specie ittiche non stanziali transittanti nell'area della piattaforma determinerebbe di fatto un maggior rischio per il comparto pesca e soprattutto per le popolazioni che traggono sostentamento dalle stesse specie pescate.

La società non ha certamente ben chiaro il concetto di cosa significhi realmente essere in presenza di una vera "oasi marina". Di contro, sa perfettamente cosa significhi se i suoi impianti venissero trattati alla stessa stregua di un'oasi marina: **NON OCCORRERA' IN FUTURO SMANTELLARE LA PIATTAFORMA"**

2.7.2 Chiarimenti del Proponente

Prima di fornire una compiuta risposta all'osservazione oggetto di chiarimento, è necessario ricordare che il progetto di perforazione degli 8 pozzi addizionali presentati in Istanza di VIA e a cui questo documento afferisce, non ha alcuna interazione con il Progetto di Ricerca BioVega – Vega B. Come riportato nel paragrafo 7.2.7 del Quadro di Riferimento Ambientale (Doc. No. 15-1143-H3) il progetto BioVega è un'iniziativa volontaria di Edison S.p.A. avviata nel 2013 svolta in concerto con importanti enti di protezione ambientale e centri di ricerca scientifici quali l'Area Marina Protetta delle Isole Ciclopi di Acitrezza, il CNR e l'Università degli Studi di Catania al fine di caratterizzare la biodiversità (fauna ittica e organismi sessili) associata al jacket (strutture sommerse) dell'esistente Piattaforma Vega A.

La giustapposizione delle conoscenze sulla valenza ambientale dell'ecosistema creatosi in seguito all'installazione della Piattaforma Vega A e delle analisi svolte durante il processo di valutazione di eventuali impatti sull'ambiente in seguito all'installazione della Piattaforma Vega B (in funzione dell'elaborazione dello studio di impatto ambientale relativo allo Sviluppo del Campo Vega B) ha portato alla nascita dell'idea di evolvere il Progetto di Ricerca BioVega estendendolo all'intero complesso produttivo Vega A+B.

L'analisi dei dati rilevati durante le campagne di campionamento e le osservazioni dei video ROV (*Remotely Operated Vehicle*) svolte su Vega A, permettono di affermare, con ragionevole certezza scientifica, che anche la piattaforma Vega B si potrà assimilare a un FAD (*Fish Attracting Device*) cioè una struttura specificatamente

posizionata in mare dall'uomo che, come effetto secondario, mostra un potere aggregante per le specie ittiche e in generale agisce come promotore della biodiversità marina.

A valle dello studio condotto su Vega A, nell'ottica di contribuire all'incremento delle conoscenze scientifiche sui fattori capaci di influenzare la colonizzazione di strutture sottomarine, Edison ha deciso di passare ad una seconda fase che preveda anche l'installazione di strutture artificiali da posizionare a profondità diverse e nell'intorno della Piattaforma (nello specifico barriere artificiali del tipo piramidi "*tecnoreef*"). Nel corso dello svolgimento del progetto si valuterà altresì l'opportunità di posizionare tali barriere artificiali anche lungo le sealines tra Vega B e Vega A: tale intervento potrebbe contribuire a formare un paesaggio più complesso agendo anche da percorso di passaggio e collegamento (dall'inglese *stepping stones*) tra le piattaforme A e B. Le strutture artificiali selezionate (peraltro installate anche nell'ambito del Progetto del Rigassificatore LNG Adriatico su prescrizione del Ministero dell'Ambiente ed annualmente monitorate da ricercatori di ISPRA) sono costituite da calcestruzzo armato *sea-friendly* e realizzate con elementi naturali e senza additivi sintetici. La loro particolare architettura tridimensionale sommersa a tessitura macro-vacuolare è in grado di supportare nicchie ecologiche che in tempi brevi potranno essere occupate da quei microrganismi animali e vegetali, invertebrati bentonici e specie ittiche tipicamente presenti in prossimità del jacket, permettendo così il mantenimento di reti trofiche dall'alto valore ecologico.

In relazione alle preoccupazioni espresse dall'Associazione Legambiente Circolo "il Carrubo" di Ragusa riguardo la possibilità, in caso di situazioni di emergenza ambientale, di un aumentato rischio per le attività del compartimento pesca in funzione della maggiore presenza di specie non stanziali di interesse alieutico, il Proponente ritiene fondamentale ricordare che l'intero Progetto di Sviluppo del Campo Vega B, già autorizzato con Decreto VIA/AIA n.68 del 16 aprile 2015, prevedrà "*una gestione del rischio sistematica e razionale, tale che i rischi residui di incidenti gravi per le persone, l'ambiente e gli impianti in mare siano accettabili*", così come previsto dalla normativa di riferimento: il D.Lgs 18 Luglio 2015 No. 145 sulla Sicurezza delle Operazioni in Mare nel Settore degli Idrocarburi (Direttiva Offshore) attuazione della Direttiva 2013/30/UE. Per una più completa trattazione dell'argomento si rimanda al Paragrafo 2.6.2.2 di questo rapporto.

Infine, con riferimento all'osservazione che vede il Progetto di Ricerca BioVega come un tentativo di evitare lo smantellamento della Piattaforma a fine vita dell'impianto, si sottolinea che nel Progetto di Sviluppo del Campo Vega B (VIA 2012-2015) Edison ha presentato un piano delle attività previste per la dismissione delle strutture e pertanto tale piano è stato oggetto di valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente con Decreto VIA-AIA 16 Aprile 2015. Proprio in merito alla dismissione il MATTM prescrive (prescrizione A12) che il Proponente presenti, in fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori, un progetto di dismissione e ripristino dell'ambiente nella configurazione marina *ante operam* con la relativa stima dei costi da attuarsi ad esaurimento del giacimento.

In considerazione di quanto, sopra Edison ottempererà alla prescrizione del MATTM ad esaurimento del giacimento. Si evidenzia inoltre che la tematica del *decommissioning* di strutture offshore è oggi oggetto di discussione a livello nazionale ed europeo al fine di definire un approccio normativo condiviso e che garantisca la maggiore tutela dell'ambiente e delle risorse marine. In considerazione della prevista vita utile dell'opera, è evidente che sia lo scenario tecnologico che quello normativo potranno subire mutamenti anche rilevanti, per cui il proponente, al momento della dismissione, si atterrà a quanto richiesto dalle normative vigenti applicando le migliori tecnologie disponibili.

Appare quindi evidente che il progetto BioVega non nasca con l'intento di nascondere le reali intenzioni del Proponente, ma anzi, è importante sottolineare come Edison S.p.A., in un'ottica di apertura e trasparenza, abbia strutturato l'intero progetto di ricerca BioVega con l'obiettivo aggiuntivo di condividerne i contenuti fin da subito con gli *stakeholder* di rilievo (centri di ricerca, istituzioni locali e regionali, associazioni nazionali, media, etc.). Tali portatori di interessi sono stati individuati tramite un'apposita analisi sviluppata in coerenza con le Linee Guida AA1000 dell'ISEA (*Institute of Social&Ethical Accountability*). Il coinvolgimento degli *stakeholder*, oltre ad essere ritenuto elemento essenziale per l'identificazione dei temi chiave per il miglioramento e adeguamento di BioVega, è previsto per l'intero arco di vita del progetto: saranno quindi previsti momenti di incontro e confronto al fine di orientare il progetto verso risultati il più possibile condivisi

permettendo l'eventuale presa in esame di nuove proposte di sviluppo e integrazione. Al momento il progetto BioVega si trova nella fase conclusiva delle interviste agli *stakeholder* e della mappatura delle loro esigenze. Il prossimo passo sarà quindi la definizione di dettaglio dell'intero progetto di ricerca implementandolo di tutte le azioni ritenute opportune.

2.8 PUBBLICA UTILITÀ, URGENZA E INDIFFERIBILITÀ DELLE OPERE

2.8.1 Contenuti dell'Osservazione

"A pag 34 del documento DOC. N. 15-1143-H1 (SIA – Quadro di riferimento Programmatico) del giugno 2016, la società, facendo riferimento al Decreto Direttoriale 15 luglio 2015, cita testualmente l'art 3 di tale Decreto:

« L'Art. 3 evidenzia che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. »

Riguardo la presunta urgenza ed indifferibilità ed il carattere strategico delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione petrolifera citate dal Decreto Direttoriale, ricordiamo che ciò trae spunto dal comma 1 dall'art. 38 del DL 133/2014 (Decreto Sblocca Italia) convertito con modificazioni dalla Legge 164/2014 che recita:

«Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.... omissis »

(omiss...) tale comma è stato modificato dall'art 1 comma 240 lettera a) della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Tale comma, nella sua versione vigente, recita:

« 1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. »

Quindi, risulta evidente che tale tipo di opere non sono più strategiche, non sono più urgenti, non sono più indifferibili, ma rivestono un mero carattere di pubblica utilità.

(omiss...) Risulta quanto meno singolare, se non addirittura risibile, che la società faccia riferimento ad un'antecedente fonte secondaria e tralasci (per non utilizzare il termine ometta) un'importante modifica legislativa (omiss...)"

2.8.2 Chiarimenti del Proponente

In merito all'osservazione oggetto di chiarimento, risulta necessario affermare che il Quadro di Riferimento Programmatico dello SIA (Documento No. 15-1143-H1) ai Paragrafi 3.2.1.8 e 3.2.1.9 riporta fedelmente la normativa vigente alla data di redazione del medesimo.

In particolare, nel citare il Decreto Legge 12 Settembre 2014, No. 133, relativo a "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito successivamente in legge dalla Legge No. 164 dell'11 Novembre 2014, viene espressamente riportato: «*Sempre relativamente alle Misure Urgenti in materia di Energia l'Art. 38, come modificato dalla Legge 28 Dicembre 2015, No. 208, "Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali" primo comma, indica che "Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità".*»

In aggiunta a ciò, si è ritenuto comunque necessario riportare anche il Decreto Direttoriale del Ministero per lo Sviluppo Economico 15 Luglio 2015 "Modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione

di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli" attuazione del Decreto Ministeriale 25 Marzo 2015, in quanto tale decreto, ad oggi (Febbraio 2017), risulta ancora parte della normativa vigente.

In tale decreto, all'Art. 3, si afferma che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e gli impianti previsti nei programmi lavori "rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili".

In considerazione di quanto sopra, si può dunque affermare che il Proponente non abbia operato alcuna selezione nel menzionare la normativa relativa alle opere oggetto di istanza di VIA, bensì si sia impegnato a citare le norme vigenti nella loro forma completa ed esplicita; ciò premesso, si evidenzia altresì che, ad ogni buon conto, mantenendosi la definizione di intervento di *pubblica utilità* e datasi l'attuale vigenza di un titolo abilitativo (Prot. no. MS111/P/C.C6.), il prosieguo della procedura di VIA non è comunque influenzato da quanto osservato dall'Associazione Legambiente Circolo "il Carrubo" di Ragusa.

2.9 RICHIAMI ALLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE E AL PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE SICILIA ASSOMINERARIA

2.9.1 Contenuto dell'Osservazione

"(omiss...) la Società fa costante riferimento (Sintesi non Tecnica, Quadro di riferimento Programmatico, etc) agli obiettivi ed alle priorità della SEN approvata con Decreto dell'8 marzo 2013.

Il documento SEN si propone certamente di sostenere lo sviluppo della produzione nazionale di idrocarburi ma ciò nel rispetto dei più elevati standard ambientali e di sicurezza internazionali.

(omiss...) risulta evidente che, per i motivi suesposti, l'area dove dovrebbe essere realizzato il progetto, sia in una zona sensibile, non a caso rientra nelle zone di divieto delle 12 miglia dal perimetro esterno di un'area protetta.

Regole ambientali (valutazione del rischio geologico, sismico, etc), regole di sicurezza (piano di antinquinamento marino), che, giustamente, vengono richiamate nella SEN ma di certo, dalla lettura del progetto presentato, non rappresentano una priorità per la Società.

Analoghe direttive possono essere individuate nel "Protocollo di intesa firmato dalla Regione Sicilia, Assomineraria, EniMed spa, Edison Idrocarburi Sicilia srl e Irminio srl" del 4 giugno 2014.

In tale Protocollo, Assomineraria e le Società sopra indicate (omiss...) riconoscevano, giustamente, che tale sviluppo debba avvenire: "....., in armonia e nel rispetto della salvaguardia paesaggistica, ambientale, storica e artistica..." del territorio. (omiss...) e si impegnano affinché vengano intraprese una serie di azioni tra cui:

- ✓ iniziative per il monitoraggio ambientale;
- ✓ iniziative per il miglioramento della sicurezza.

(omiss...) evidenti carenze sia sotto il profilo dei potenziali rischi geologici (mancanza di approfondimento dei vari rischi geologici) che della sicurezza impiantistica (mancanza di un adeguato piano di antinquinamento marino), (omiss...) non aver adempiuto a tutti gli impegni assunti nel Protocollo."

2.9.2 Chiarimenti del Proponente

L'Associazione Legambiente Circolo "il Carrubo" di Ragusa ha correttamente evidenziato che sia la Strategia Energetica Nazionale sia il Protocollo di Intesa firmato dalla Regione Siciliana prevedono e sostengono lo sviluppo della produzione nazionale di idrocarburi, obiettivo con il quale lo sviluppo del Campo Vega risulta pienamente allineato.

Si evidenzia che invece non trova riscontro la contestazione secondo cui non sarebbero rispettati:

- ✓ i requisiti di rispetto dei più elevati standard ambientali e di sicurezza internazionali;

**Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia – Perforazione di 8 Pozzi
Addizionali****Chiarimenti alle Osservazioni e Pareri dell'Associazione Legambiente Circolo "il Carrubo" di Ragusa**

- ✓ gli obiettivi di rispetto e salvaguardia paesaggistica, ambientale, storica e artistica;
- ✓ l'impegno ad eseguire azioni per il monitoraggio ambientale o per il miglioramento della sicurezza.

A tal proposito si osserva infatti che:

- ✓ l'iniziativa in esame (che si rammenta ancora una volta riguarda solamente la perforazione di 8 pozzi addizionali, essendo il sistema Vega B già autorizzato nella configurazione in grado di operare con tutti e 12 i pozzi in esercizio) è stata sottoposta alla procedura di VIA presso il Ministero dell'Ambiente. La realizzazione della Piattaforma Vega B e di 4 pozzi è già stata sottoposta, nel Luglio 2012, a procedura di VIA e si è conclusa con il parere positivo, con prescrizioni, del MATTM (Aprile 2015). Nell'ambito della procedura di VIA per gli 8 pozzi addizionali il Ministero, con il supporto degli esperti della Commissione Valutazione di Impatto Ambientale valuterà nuovamente se gli interventi oggetto di valutazione possano essere ritenuti compatibili con l'ambiente in cui si andranno a realizzare e a che condizioni, formulando tutte le prescrizioni che saranno ritenute necessarie per garantire il rispetto dei più elevati standard ambientali;
- ✓ nell'ambito della procedura di VIA saranno inoltre coinvolti il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo e la competente soprintendenza che esprimeranno il loro parere e le loro condizioni (prescrizioni) a tutela dei beni culturali (paesaggio, beni archeologici, etc.). A tal proposito si evidenzia che la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana ha già espresso parere favorevole con prescrizioni (Nota Prot. No. 508 del 14 Novembre 2016, riportata integralmente in Appendice F);
- ✓ il progetto di Sviluppo Campo Vega B è stato sottoposto con esito positivo alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a seguito del quale l'intero Complesso Produttivo Vega A + Vega B (con strutture e impianti in grado di gestire la piena capacità produttiva di 10,000 barili/giorno) risulta soggetto ad un quadro prescrittivo e ad un piano di monitoraggio e controllo finalizzati a garantire le migliori prestazioni impiantistiche e al loro puntuale e accurato monitoraggio;
- ✓ seppure i siti della Rete Natura 2000 e le aree a maggiore sensibilità naturalistica siano ubicate a significativa distanza dalla zona di intervento (circa 21 km), il progetto di perforazione degli 8 pozzi addizionali è stato cautelativamente sottoposto alla procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale, nell'ottica di garantire a seguito delle indicazioni e prescrizioni degli enti competenti, la massima tutela possibile nei confronti della biodiversità, delle specie e degli habitat di pregio naturalistico;
- ✓ come accennato ai punti precedenti, il complesso produttivo Vega A + Vega B è oggetto di un importante programma di monitoraggio ambientale (sulle componenti ambientali di interesse) derivante dalle prescrizioni del Decreto VIA-AIA 68-2015 e di un altrettanto importante Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) sulle emissioni nell'ambiente derivante dal medesimo decreto: tale monitoraggio è ad oggi operativo per quanto riguarda l'esercizio della esistente Piattaforma Vega A e si estenderà a coprire Vega B anche nella futura configurazione a 12 pozzi;
- ✓ per quanto concerne gli aspetti di sicurezza, infine, si rammenta che l'intero progetto Vega B sarà assoggettato a quanto previsto D.Lgs 18 Luglio 2015 No. 145 (Attuazione della Direttiva 2013/30/UE sulla Sicurezza delle Operazioni in Mare nel Settore degli Idrocarburi anche nota come "Direttiva Offshore") in materia di sicurezza delle operazioni a mare. Come già riportato in precedenza la regolamentazione applicativa di dettaglio derivante dall'applicazione di tale decreto è ancora in divenire, tuttavia si ribadisce che nelle fasi successive di progettazione e di realizzazione degli interventi, l'intero progetto Vega B sarà portato avanti in piena coerenza con quanto previsto dal D.Lgs 18 Luglio 2015 No. 145 e dagli atti normativi e applicativi da esso derivanti.

Si evidenzia infine che, come già riportato nel precedente Paragrafo 2.7, su base volontaria di Edison ha già avviato il progetto BioVega al fine di caratterizzare la biodiversità (fauna ittica e organismi sessili) associata al jacket (strutture sommerse) dell'esistente Piattaforma Vega A. Tale iniziativa, che permetterà di fornire utili informazioni a riguardo della biodiversità nelle aree circostanti le piattaforme, coprirà Vega B anche nella futura configurazione a 12 pozzi.

2.10 VINCOLI TERRITORIALI

2.10.1 Contenuto dell'Osservazione

“Come specificato a pag 45 del Quadro di Riferimento Programmatico (Doc N. 15-1143-H1 Rev 0 del Giugno 2016), (omiss...) il sito SIC ITA 080010 “Fondali Foce del Fiume Irmínio” risulta localizzato a sole 11,2 miglia nautiche a nord di Vega B.

Risulta quindi evidente che l'area dove sarà ubicata la costruenda piattaforma Vega B rientra all'interno della fascia di protezione delle dodici miglia dal sito di interesse comunitario “Fondali Foce del Fiume Irmínio” e molto probabilmente anche del sito “Contrada Religione”.

Nello stesso documento (Doc N. 15-1143-H1 Rev 0 del Giugno 2016 – Quadro di riferimento Programmatico), a pag 32, dopo una puntuale ma non aggiornata disamina della legislazione in materia, la società dichiara che:

«.....le attività in esame non rientrano nei divieti individuati dal comma 17 del D.Lgs. 152/06 in quanto afferenti un titolo abilitativo già in essere.»

Tale affermazione scaturisce dalla lettura dell'art 6 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal DL. 83/2012 (omiss...) ricordiamo che il comma 17 dell'art 6 del D.Lgs 152/2006 (e ss.mm.ii. – ndr) è stato modificato dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 con l'art. 1 comma 239 e con l'art 2 comma 1 (omiss...).

Risulta oltremodo evidente che nelle aree di divieto delle dodici miglia, fatti salvi i titoli abilitativi rilasciati per la durata di vita utile del giacimento, sono assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico relativo esclusivamente alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente. (omiss...) Occorrerebbe un notevole sforzo di fantasia per riuscire ad affermare che triplicare le potenzialità della piattaforma Vega B costituiscono una semplice attività di manutenzione. (Omiss...)”

2.10.2 Chiarimenti del Proponente

In merito alle considerazioni sulla distanza tra le opere in esame e i siti della Rete Natura 2000, si riscontra che l'Associazione Legambiente Circolo “il Carrubo” di Ragusa ha correttamente rappresentato che le opere a progetto risultano essere localizzate a 11.2 Miglia Nautiche a Sud del perimetro esterno del suddetto SIC ITA080010 “Fondali Foce del Fiume Irmínio”, come del resto espressamente dichiarato nel Quadro di Riferimento Programmatico (Doc. No. 15-1143-H1 Rev. 0 del Giugno 2016) e mostrato nella relativa Figura 4.1 allegata al citato documento.

Relativamente ai vincoli territoriali e ai divieti di prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi imposti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di preservare l'ambiente marino e costiero, specificamente per aree a qualsiasi titolo protette, la normativa vigente, cioè l'Art. 6 comma 17 del D.Lsg. 152/2006 come modificato dall'Art. 1, comma 239, della Legge 28 Dicembre 2015 No. 208, recita:

«Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale»

Nel contesto specifico dell'osservazione oggetto di chiarimento, risulta necessario ribadire che il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto No. 162 del 13 Novembre 2015 (riportato integralmente nell'Appendice C) ha prorogato per ulteriori dieci anni la concessione di coltivazione “C.C6.EO - Canale di Sicilia” della società Edison S.p.A. e ha inoltre decretato (Art. 2 comma 1) la prosecuzione delle attività di coltivazione e il loro relativo sviluppo, tramite:

a. la continuazione della produzione della esistente piattaforma “Vega A”, attraverso i pozzi già perforati

Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia – Perforazione di 8 Pozzi
Addizionali

Chiarimenti alle Osservazioni e Pareri dell'Associazione Legambiente Circolo "il Carrubo" di Ragusa

- b. *la realizzazione della piattaforma satellite, collegata alla piattaforma madre "Vega A" e denominata "Vega B", dalla quale vengono perforati nuovi pozzi finalizzati al drenaggio delle riserve, fino ad un massimo di 12 unità*

Il medesimo decreto, all'Art. 2 comma 2, stabilisce che «*la perforazione di nuovi pozzi dalla piattaforma "Vega B", anche se previsti nel programma dei lavori ma ulteriori rispetto a quelli già sottoposti a procedura di VIA è soggetta a preventiva valutazione di compatibilità ambientale*»

Risulta evidente che gli interventi oggetto della procedura di VIA in esame non siano da ascrivere nelle attività di manutenzione delle installazioni preesistenti, né tantomeno vengono proposte come tali all'interno della documentazione sottoposta agli enti a corredo dell'istanza di VIA, ma rappresentino il già previsto sviluppo del piano lavori decretato dal Ministero ed essendo inclusi in un titolo abilitativo in essere non ricadono nei divieti imposti dalla normativa citata (Art. 6 comma 17 del D.Lsg. 152/2006 come modificato dall'Art. 1, comma 239, della Legge 28 Dicembre 2015)

Si rammenta infine ancora una volta che lo scopo della perforazione degli 8 pozzi addizionali non abbia come obiettivo quello di *"triplicare le potenzialità della piattaforma Vega B"* ma sia il necessario (e già previsto) adeguamento atto a garantire il razionale sfruttamento di idrocarburi dal giacimento Vega. Nella configurazione Vega B con 12 pozzi sarà infatti possibile estrarre dal giacimento un quantitativo di olio pari a circa il 60% quello estratto da Vega A nella sua intera storia produttiva mantenendo la produzione di olio nei limiti della capacità produttiva attualmente autorizzata con Decreto VIA-AIA per il complesso Vega A + B pari a 10,000 barili di olio /giorno (così come espressamente dichiarato nella documentazione allegata alla Domanda di AIA relativa allo sviluppo del Campo Vega B, autorizzato con Decreto VIA/AIA No.68-2015).

Si evidenzia infine che gli interventi di cui alla presente istanza non comportano modifiche sostanziali in termini impiantistici o strutturali alla Piattaforma Vega B autorizzata con Decreto VIA-AIA 16 Aprile 2015, ma solo l'inserimento di ulteriori 8 teste di pozzo negli slot già previsti e autorizzati.

MRD/MCO/PAR:ip

Appendice A
Osservazioni e Pareri
dell'Associazione Legambiente
Circolo "il Carrubo" di Ragusa
(Nota DVA No. 0030328 DEL 15
Dicembre 2016)

Doc. No. 17-019-H1 Rev. 1 - Marzo 2017





Associazione Legambiente
Circolo "Il Carrubo" di Ragusa
Via Umberto Giordano 55; 97100 Ragusa
E-mail: legambienteragusa@gmail.com

Al Ministero dell' Ambiente
E della Tutela del Territorio e del Mare
Divisione II della Direzione Generale
Per le Valutazioni Ambientali
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Siciliana
Dipartimento Regionale del Territorio e dell' Ambiente
Servizio I – VIA e VAS
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Al Signor Sindaco
del Comune di Ragusa
protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

Al Signor Sindaco
del Comune di Scicli
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

**OSSERVAZIONI ISTANZA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI
SENSI DELL'ART 23 DEL D.LGS: 152/2006 E SS.MM.II. RELATIVA AL "PROGETTO DI
SVILUPPO CAMPO VEGA B, CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE C.C6.EO. – CANALE DI
SICILIA, PERFORAZIONE DI OTTO POZZI ADDIZIONALI" [ID_VIP: 3408] DA PARTE
DELLA SOCIETA' EDISON spa.**

Questa Associazione,

esprime la sua **netta contrarietà** al : “Progetto di sviluppo Campo Vega B, Concessione di coltivazione C.C6.EO. – Canale di Sicilia, perforazione di otto pozzi aggiuntivi” in zona *offshore* a sud della costa di Pozzallo (Sicilia sud-orientale)”, presentato dalla Società Edison Spa.

Preliminarmente ci preme rappresentare il nostro stupore e sorpresa a come questo progetto sia stato pubblicizzato all'interno del Portale per le Valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente alla pagina <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1018>.

Come è possibile notare dalla figura sotto visualizzata, il progetto alla voce “Descrizione” non descrive assolutamente ciò che la Società intende attuare (realizzazione di ulteriori otto pozzi petroliferi), bensì corrisponde al precedente progetto approvato presentato nel 2012 e **relativo alla perforazione di soli quattro pozzi dalla costruenda piattaforma Vega B**.

The screenshot shows the website of the Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. The page title is "Sviluppo Campo Vega B - Concessione di Coltivazione C.C6.EO - Canale di Sicilia". Under the "Informazioni generali" section, the "Descrizione" field contains the following text: "Il progetto prevede lo sviluppo del Campo olio Vega B a completamento del programma lavori della Concessione di Coltivazione C.C6.EO mediante l'installazione di una nuova piattaforma denominata Vega B ubicata a circa 6 km da Vega A in direzione Nord-Ovest, la perforazione di n. 4 pozzi, la posa di due condotte sottomarine congiungenti Vega B e Vega A, la posa di due cavi elettrici sottomarini congiungenti Vega B e Vega A e gli adeguamenti degli impianti della piattaforma Vega A." The "Scadenza presentazione osservazioni" is listed as 17/12/2016. The "Territori ed aree marine" section lists: Regioni: Sicilia; Province: Ragusa; Comuni: Pozzallo, Modica, Sciacca; Aree marine: Stretto di Sicilia. A small map of Sicily is visible on the right side of the page.

Questa descrizione potrebbe risultare fuorviante perché non fa comprendere bene le reali intenzioni della Società che, con la realizzazione di ulteriori otto pozzi petroliferi in aggiunta ai quattro già approvati, intende triplicare sostanzialmente le potenzialità dell'impianto (dalla realizzazione degli originari quattro pozzi agli attuali dodici).

Non vogliamo certo affermare che con questo avviso il Ministero abbia voluto “nascondere” ai cittadini le reali intenzioni del proponente, ma, sicuramente, sarebbe stato più opportuno redigere una migliore descrizione del progetto che la società Edison intende attuare. Non fosse altro che per tenere fede agli elevati standard qualitativi che, a nostro parere, il Portale VIA del Ministero nel suo complesso presenta.

In riferimento al progetto in esame, nell'assoluta convinzione che i cittadini iblei non ci tengano affatto ad avere **ulteriori altri otto pozzi** di fronte al proprio mare, l'Associazione Legambiente Circolo "Il Carrubo" di Ragusa, in merito a quanto indicato in oggetto, fa rilevare le seguenti osservazioni.

OSSERVAZIONI

1) Contesto di riferimento

Ricordiamo che questo progetto intende triplicare il numero di pozzi all'interno della costruenda **ma al momento non esistente piattaforma Vega B**. Il progetto relativo alla realizzazione della piattaforma Vega B è stato presentato dalla società nel 2012 ed ha ottenuto parere favorevole nel 2015. Esso prevedeva soltanto quattro pozzi.

E' passato poco più di un anno dall'approvazione di tale progetto (approvato con Decreto VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente n. 68 del 16 aprile 2016) che la società, **a posto di attenersi a tutte le precise prescrizioni impartite dal Decreto di Conferimento VIA-AIA**, anche in tema di sicurezza e di rischio geologico, pensa già a triplicare le potenzialità della piattaforma. Evidentemente: o erano errati le motivazioni per realizzare solo quattro pozzi; o, sono errate le attuali motivazioni per realizzare gli attuali dodici pozzi.

La realizzazione della seconda piattaforma Vega B è considerata la "naturale prosecuzione del presunto programma dei lavori originario" approvato con Decreto MICA del 1984.

Diciamo "presunto" programma dei lavori della società in quanto inviato dall'originaria società Montecatini Edison attraverso il documento "Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi d....C.C.-ME - Idrocarburi EM/rb n° 456" datato 3 giugno 1983 **quando la stessa società non aveva alcuna titolarità nella concessione**. In tale documento viene citata la realizzazione di due piattaforme con un numero massimo di 24 pozzi ciascuna.

Il decreto di concessione (Decreto MICA del 1984) approvava sì la realizzazione di tale programma, ma lo stesso doveva essere effettuato nell'ambito dell'arco temporale della Concessione.

La concessione è scaduta nel 2012, malgrado ciò a distanza di quattro anni non vi è alcuna traccia di questa piattaforma.

Ricordiamo che l'art. 8 di tale Decreto riportava testualmente:

Art 8 – Le società concessionarie devono:

a) eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo del campo di coltivazione nelle premesse citato, che viene approvato con il presente decreto

L'obbligatorietà ad eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo veniva rimarcata all'art. 11 dello stesso Decreto di conferimento della Concessione richiamando l'art 42 della Legge 21 luglio 1967 n° 613:

art. 42

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, **dichiara decaduto il titolare della concessione**, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:*

1) perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'art. 18;

2) non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione;

Appare il caso di ricordare che ai sensi dell'art. 64 della Legge 613/1967 “il concessionario – decorso il periodo trentennale – ha diritto ad una proroga di dieci anni **se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione**”; ed ancora: “**la proroga e' disposta alle stesse condizioni della concessione originaria**”.

L'ottenimento della proroga decennale è dunque di fatto subordinato all'esecuzione del programma di coltivazione e degli obblighi derivanti da Decreto di Concessione.

Tale concetto viene ribadito più volte dalla legislazione italiana, **si ricorda** l'art. 13 del D.Lgs n. 625/1996:

Art. 13

(Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio)

*1. La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e' di venti anni; l'estensione della concessione non puo' superare i 150 chilometri quadrati; dopo quindici anni dal conferimento **il concessionario, quando e' necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.***

Ed in ultimo, dal recentissimo Decreto Direttoriale 15 luglio 2015 dove, all'art 31, **richiama espressamente l'art 13 del D. lgs, 625/1996.**

Volendo anche ammettere **per assurdo** che Vega B possa essere considerato la “naturale prosecuzione del progetto originario” approvato nel Decreto MICA del 1984, non può non sfuggire un significativo particolare alla disamina dei fatti:

anche i precedenti Titolari della Concessione **abiurarono** a suo tempo l'originario programma dei lavori contenuto nel Decreto MiCA del 1984.

Non si spiegherebbe altrimenti come mai nel Decreto **all'esercizio definitivo**: "Autorizzazione all'esercizio definitivo del complesso "Vega" nell'area della concessione di coltivazione di idrocarburi "C.C 6. IS" (il nome originario della Concessione C.C6.EO) – ndr) ricadente nel Canale di Sicilia", emanato dal MICA in data 15 febbraio 1988 e successivo al Decreto di Conferimento della Concessione, Vega B non risulti in alcun modo citata.

In tale Decreto, il **"complesso Vega" o "campo Vega"** viene definito come composto da: piattaforma fissa di produzione "Vega A", sea-lines, boa di ormeggio e serbatoio galleggiante "Vega Oil" (ora sostituito dalla nave FSO Leonis – ndr) e non viene citata minimamente la piattaforma Vega B:

«*"VISTA la nota di questa Sezione in data 6.10.1986 n° 6622 con la quale veniva espresso il Nulla Osta, per la parte di competenza, all'inizio dei lavori per l'installazione degli impianti relativi al "Progetto per la coltivazione del campo Vega" comprendente la piattaforma fissa "Vega A" ed il serbatoio galleggiante "Vega Oil", quest'ultimo collegato mediante sea-line alla piattaforma "Vega A" e stabilmente al fondo marino mediante boa di ormeggio;"*»

All'interno di questo Decreto, viene inoltre richiamata una dichiarazione, datata 18.8.1987, con la quale la Società SELM (la Società ex titolare del giacimento – ndr) nella persona dell'Ing. Giuseppe Testaverde, Direttore del "Progetto Vega" affermava che: "le opere relative alla piattaforma fissa "Vega", sealines e serbatoio galleggiante "Vega oil" sono conformi al Progetto depositato presso la sezione UNNI e il Ministero della Marina Mercantile".

PRESA VISIONE della dichiarazione in data 18.8.1987 con la quale la Società SELM, nella persona dell'Ing. Giuseppe Testaverde, nella sua qualità di Direttore per la realizzazione del "Progetto Vega", ha affermato che le opere relative alla piattaforma fissa "VEGA A", sealines e serbatoio galleggiante "VEGA OIL" sono conformi al progetto depositato presso la Sezione U.N.M.I. e il Ministero della Marina Mercantile e sono state eseguite in adempimento e per gli scopi contemplati dagli artt. 75 e successivi del D.P.R. 24.5.1979, n. 886;

In quell'occasione il Ministero autorizzava l'esercizio definitivo del complesso Vega in cui non era presente in alcun modo la seconda piattaforma

VISTI gli atti d'Ufficio;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 24.5.1979, n. 886 l'esercizio definitivo degli impianti del complesso "VEGA" (piattaforma fissa VEGA A, sealines, boa d'ormeggio e serbatoio galleggiante "Vega Oil").

In buona sostanza, le Società titolari dell'originaria Concessione dopo neanche qualche anno, **abbandonano il vecchio programma dei lavori** di realizzare la seconda piattaforma. L'autorizzazione del Ministero, attraverso il Decreto all'esercizio definitivo del 1988, **sanciva questo proposito.**

Passano trent'anni, e l'attuale Società Proponente, a Concessione quasi scaduta, **"rispolvera"** l'originario programma dei lavori inserito nell'originario Decreto MICA del 1984 dichiarando apertamente l'intenzione di voler realizzare la seconda piattaforma in regime di **"time out"** ???

Ben sapendo, la Società, che se voleva realizzare la seconda piattaforma **doveva realizzarla entro l'arco temporale della concessione e non in regime di attuale proroga.**

Quale potrebbe essere la motivazione della Società Proponente **se non quella di aggirare i limiti di divieto delle dodici miglia** che scatterebbero se Vega B fosse considerato un nuovo progetto ?

Malgrado ciò, non tenendo conto di queste evidenze, il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto n. 162 del 13 novembre 2015, ha prorogato la concessione di coltivazione "C.C6:EO. Della società Edison spa.

Per tal motivo questa Associazione ha presentato ricorso n. 8903/2015 R.G. – Sez II Bis al TAR Lazio contro i due Decreti del 2015, precedentemente sopra citati, e che alleghiamo a queste Osservazioni (All. 1 e 2).

Nell'eventualità, come da Noi auspicato, questo ricorso venga accolto, anche gli ulteriori otto pozzi addizionali presentati in questo progetto non avranno motivo di essere realizzati.

2) Comunicazioni di avvio procedura VIA non conforme

In ottemperanza all'art 24 del D.Lgs. 152/2006, il proponente ha pubblicato gli "avvisi al pubblico" relativamente all'avvio della procedura VIA riguardante il progetto in esame. I primi avvisi sono stati pubblicati il 18 luglio 2016, sui quotidiani "il sole 24 ore" e "La Sicilia.

Successivamente, in data 18 ottobre 2016, il proponente ha nuovamente ripubblicato gli avvisi al pubblico sugli stessi quotidiani. Non sappiamo quali siano stati i motivi di questa nuova ripubblicazione, possiamo solamente supporre che forse i primi avvisi non risultavano essere completamente conformi alla normativa vigente e per tal motivo la società ha ritenuto opportuno ripubblicarli.

Dalla lettura degli avvisi pubblicati il 18 novembre 2016, si rileva che la società ha giustamente indicato: il proponente, la data di pubblicazione dell'istanza, la denominazione e breve descrizione del progetto nonché la sua localizzazione.

Più di qualche dubbio sorge invece in riferimento ai possibili principali impatti ambientali che il progetto potrebbe apportare. Riguardo questo punto, la società, negli avvisi del 18 novembre 2016, dichiara:

« *“...le valutazioni condotte hanno permesso di stabilire che gli impatti ambientali associati alla fase di perforazione possono essere ritenuti come relativamente modesti (valutati trascurabili, lievi, moderati); gli impatti in fase di cantiere, temporanei e reversibili, sono inoltre stati valutati come complessivamente contenuti.*

Con riferimento alla fase di esercizio la coltivazione del giacimento Vega B nella configurazione con 8 pozzi addizionali (12 pozzi complessivi) non determinerà modifiche agli impatti in fase di esercizio già considerati e valutati positivamente con Decreto VIA-AIA No. 68/2015.

L'applicazione delle misure di mitigazione individuate in fase progettuale nonché di quelle previste a livello operativo e di cantiere, consentiranno di minimizzare i rischi o ridurre (o eliminare) gli impatti sull'ambiente e, più in generale, sul territorio.” »

Bene, oltre ad un atteggiamento estremamente ottimista circa la pericolosità che un tale progetto può presentare, quello che più stupisce è che la società, già da ora, dà una valutazione estremamente positiva sui possibili impatti ambientali (impatti trascurabili, lievi, reversibili etc. – ndr), peraltro non richiesta, ma soprattutto non specifica quali siano questi impatti ambientali e le componenti ambientali interessate (aria, acqua, etc).

Ricordiamo che il comma 3 dell'art 24 del D.Lgs. 152/2006 specifica che nell'avviso di avvio procedura si deve indicare: *“denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali”*.

Non aver specificato, seppur in modo succinto, quali siano i principali impatti ambientali: contaminazione di acque o di aria (ancor meglio specificando le sostanze oggetto della contaminazione – ndr), eventuali esplosioni, etc, ma limitarsi a sostenere che qualsiasi tipo di impatto è lieve o limitato, a nostro parere, significa **aver detto poco o nulla**. Tutto ciò non aiuta il cittadino ad essere coinvolto, anzi, accade il contrario, in evidente difformità alla ratio dei principi della normativa VIA.

Ritenere che questi progetti arrecano impatti lievi o trascurabili è sostanzialmente una contraddizione in termini. D'altronde, ci sarà pur qualche motivo se la vigente normativa ritiene di sottoporre queste tipologie progettuali **direttamente ad una verifica VIA nazionale** senza nemmeno farli passare ad una preliminare fase di assoggettabilità.

Riteniamo che, malgrado l'impegno della società Edison nel ripubblicare gli avvisi il 18 ottobre 2016, **anche questi ultimi avvisi non risultano idonei e conformi alla normativa vigente.**

3) Obbligo di presentazione dell'AIA

Premesso che, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Premesso che, L'A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) è un provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o parte di esso ed è obbligatorio per legge per le aziende rientranti nell'allegato 8 del Testo Unico dell'Ambiente e che riguarda:

- impianti nuovi
- impianti esistenti già in funzione
- impianti esistenti ai quali viene apportata modifica sostanziale

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/2006, per le modifiche progettate che risultino essere "sostanziali", bisogna procedere ad una nuova domanda di autorizzazione corredata da un elaborato contenente l'aggiornamento di tali modifiche.

Riteniamo utile ricordare che, a pag 4 di 8 del Decreto VIA/AIA n. 68 del 16 aprile 2015, relativo alla realizzazione della piattaforma Vega B, veniva descritto il progetto oggetto dell'istanza di valutazione d'impatto ambientale che, in particolare prevedeva (completamente estratto dal Decreto) :

- *la realizzazione di una nuova piattaforma satellite fissa denominata "Vega B" di tipo non presidato, ubicata a circa 6 km di distanza dall'esistente piattaforma Vega A in direzione nord-ovest;*
- *la perforazione di Vega B di 4 pozzi a singolo completamento;*
- *la posa di due condotte sottomarine, di lunghezza di circa 6 km ciascuna congiungenti Vega B e Vega A, una per la ricezione di diluente e una per l'invio del greggio diluito(blend) su Vega A;*
- *la posa di due cavi elettrici sottomarini congiungenti Vega B e Vega A per la fornitura di energia elettrica posizionati a una distanza di 20-25 metri dalle condotte sottomarine;*
- *la realizzazione di alcuni adeguamenti impiantistici su Vega A;*
- *un rilievo sismico 2D (mediante airgun), preliminare alle attività di perforazione, volto a definire la presenza di eventuali sacche di gas superficiale.*

Dalla descrizione del progetto riportato dal Decreto VIA/AIA n.68 è di tutta evidenza che l'oggetto della valutazione VIA ed AIA riguardava **esclusivamente** quattro pozzi e non gli ulteriori "otto pozzi addizionali".

E' indubbio che con l'attuale richiesta avanzata dal Proponente le capacità della piattaforma Vega B saranno triplicate (totale complessivo 12 pozzi: 4 autorizzati più 8 da autorizzare) rispetto all'originario progetto presentato (solamente 4 pozzi).

E' altrettanto indubbio che l'aggiunta di ulteriori otto pozzi rappresenti o un nuovo progetto in cui vengono realizzati dodici pozzi al posto degli originari quattro o, quanto meno, una modifica sostanziale in cui, come detto, le capacità della piattaforma Vega B saranno triplicate. Per tal motivo tale richiesta non può essere ascrivibile ad una "**innocua modifica non sostanziale**"

Inspiegabilmente, l'Istanza presentata dal Proponente il 29/07/2016 relativamente alla realizzazione di ben altri otto pozzi petroliferi in aggiunta ai quattro già autorizzati con Decreto VIA/AIA n. 68 del del 16 aprile 2015, **risulta deficitaria dello studio AIA**,

Sol per tal motivo, già da ora, **questa istanza dovrebbe essere respinta e si resta basiti che ciò non sia avvenuto**.

4) Livello di progettazione

Riteniamo che il livello di progettazione sembra, per molti aspetti, non in linea con le esigenze richieste da una istruttoria VIA che, come noto deve basarsi su un "Progetto definitivo" (e non "Preliminare" - ndr) che sia in grado di fornire ogni informazione utile alla corretta valutazione degli impatti ambientali.

Tralasciando il fatto che in molti casi il progetto non tratta adeguatamente il contesto in cui andrà ad operare (problematiche geologiche, nessun riferimento ai possibili eventi accidentali; totale assenza di scenari di rischio, etc.), risulta evidente che anche gli estensori progettuali ritengono, **giustamente**, che i loro elaborati siano da ascrivere ad una naturale fase preliminare. Basti citare l'elaborato WO-HQ-VB-S-014-0 dell'ottobre 2015: "Programma Preliminare di Perforazione e Completamento dei Pozzi Vega -B".

Ovviamente, tale elaborato è da considerarsi preliminare non tanto per il titolo, ma soprattutto per il suo contenuto. A pag 4 di 36 (Scopo del Lavoro e BOD par. 1.1.1) si dichiara **candidamente**:

«Scopo di questo studio è quello di fornire le informazioni e le valutazioni preliminari relativamente all'esecuzione di 8 pozzi di sviluppo addizionali dalla prevista piattaforma Vega "B", da perforare sulla culminazione "B" del campo di Vega. »

Che sia uno studio preliminare lo dimostra anche il fatto che, come dichiarato a pag 5 di 36 dello stesso elaborato, la società per mere motivazioni di carattere economico non ha ancora deciso quale impianto di perforazione dovrà utilizzare:

« In conclusione, la scelta tra TAD e Jack-up dovrà essere fatta a tempo debito in funzione della disponibilità e delle condizioni di mercato per le due tipologie di impianti. »

Questa non è certamente una questione di poco conto, è ben noto che la perforazione di un pozzo è una delle fasi più delicate nell'ambito dell'attività petrolifera. **Non avere ancora deciso a più di quattro anni di distanza dalla presentazione dell'originario progetto con soli quattro pozzi (luglio 2012 – ndr), quale sia l'impianto di perforazione più idoneo per realizzare le perforazioni non depone certo a favore della sicurezza.**

Sempre nello stesso documento, a pag 5 di 36, la società dichiara che la scelta dell'impianto di perforazione influisce in modo *“irrelevante nel processo di perforazione/completamento”*, salvo poi **smentirsi categoricamente** nella frase successiva ricordando che ha un impatto significativo sulla dimensione della piattaforma:

«Va detto che la scelta dell'impianto, “packaged”, “TAD” o “jack-up”, influisce in modo praticamente irrilevante sul processo di perforazione/completamento, mentre ha un impatto significativo sul dimensionamento della piattaforma e di conseguenza sui costi del progetto. »

La domanda sorge spontanea: non sappiamo quale sarà l'impianto di perforazione, non sappiamo quali saranno le reali dimensioni della piattaforma, **COSA DOVREMMO VALUTARE ?**

Riteniamo bendonde che l'elaborato proposto non è né un progetto esecutivo, come di regola dovrebbe essere presentato all'Autorità Competente; né un progetto preliminare, come asserito dagli estensori progettuali; **bensì solo un'idea progettuale ancorché estremamente elaborata.**

Vorremmo **sommessamente** ricordare che l'art 23 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. **prescrive** che all'atto della presentazione dell'istanza (avvenuta in data 26 luglio 2012 - ndr) il Proponente **deve** allegare **un progetto definitivo**. Riteniamo che, sotto questo aspetto, come del resto molti altri, il progetto non sia neanche in una fase preliminare.

5) Pericolosità geologiche ed impiantistiche

Assolutamente deficitaria riguarda la parte riguardante le pericolosità geologiche negli elaborati presentati dalla società a supporto del progetto di ulteriori otto pozzi aggiuntivi.


Bastava solamente leggere quanto dichiarato dalla Edison a pag 31 e 32 nella “Relazione tecnica del campo Vega” facente parte degli elaborati di progetto allegati all'istanza presentata nel luglio 2012 in occasione dell'istruttoria del progetto Vega B con soli quattro pozzi:

« L'evoluzione strutturale del Campo di Vega e dell'offshore di Ragusa è abbastanza complessa anche per la costante presenza di tettonica attiva e di vulcanismo nel tempo »

Bastava solamente leggere quanto dichiarato dalla Edison a pag 41 sempre nella “Relazione tecnica del campo Vega” facente parte degli elaborati di progetto allegati all'istanza presentata nel luglio 2012:

« Una delle più importanti strutture dell'area iblea è la Linea di Scicli, che rappresenta una faglia trascorrente destra orientata NNE-SSW ed è considerata attiva anche per la presenza di vulcani di fango sul fondale marino (Holland et al. 2003) proprio nell'area del campo di Vega. »

E' anche in virtù di questa complessa tettonica e vulcanismo che la zona viene individuata come un nodo sismogenetico. Dove per nodo sismogenetico si intende un'area già identificata capace di generare terremoti con magnitudo $M > 6$.



NODI SISMOGENETICI
CAPACI DI $M \geq 6$, secondo
Gorshkov et al., 2002, 2004
(da G. PANZA, 2012)

Quanto affermato, agli occhi del lettore potrà sembrare esagerato o di parte. A tal proposito ricordiamo la prescrizione A7 inserita nel Decreto di Compatibilità ambientale n. 0000068 emesso, all'allegato 1 "Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relative alla VIA":

«A7 – In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà redigere profili geologici dettagliati che permettano di evidenziare le problematiche geologiche lungo il tracciato delle condotte sottomarine (sealine) così come un'analisi della sismicità locale legata ad attività tettonica »

Bene, invece di affrontare questa importante tematica, che peraltro rientra nelle precise prescrizioni del progetto VIA precedentemente approvato, la società cosa fa ?

Si preoccupa di presentare un ulteriore progetto che consentirà di triplicare le potenzialità della ancora non realizzata piattaforma minimizzando di fatto il problema ed affermando a pag 64 della Sintesi non Tecnica:

« Tali valori ben si accordano con l'ipotesi di un terremoto di scenario di circa M 5.5 come è stato anche indicato per la struttura di Scicli – Giarratana. L'area del Campo Vega B può essere quindi indicata come soggetta a terremoti di magnitudo moderata, secondo le categorie in uso. »

Proprio nell'area del campo Vega siete in presenza di un nodo sismogenetico, un'area già identificata capace di generare terremoti con magnitudo $M > 6$ e voi affermate che la zona è soggetta terremoti di magnitudo moderata ?

Complimenti e soprattutto auguri, più che analisi della sismicità locale avete effettuato una “singolare applicazione del principio di precauzione”.

Analogo discorso riguarda l'assenza di elaborati riguardanti la sicurezza degli impianti tra cui il piano di antinquinamento marino **TOTALMENTE ASSENTE** negli elaborati presentati.

Rammentiamo nuovamente che l'art 23 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. **prescrive** che all'atto della presentazione dell'istanza il proponente **deve** allegare **un progetto definitivo**.

Uno specifico piano di sicurezza deve essere **ben definito** già in questa fase. La sua mancanza sarebbe come progettare un edificio senza prevedere i più elementari sistemi di sicurezza: una cisterna o i dispositivi di alloggio antincendio etc. Eventualmente, durante la fase esecutiva, tale piano potrà essere ulteriormente perfezionato.

6) Progetto di ricerca BioVega – Vega B

Apprendiamo con stupore che, in caso di approvazione del progetto di sviluppo del campo Vega B, la società ha deciso di realizzare il progetto BioVega (relativo alla piattaforma Vega B), con l'obiettivo, secondo la società, di creare “valore ambientale” in un contesto di scarsa ricchezza in termini di biodiversità, sfruttando le oramai note capacità delle barriere artificiali di costituire un luogo naturale di ripopolamento e di sviluppo di diverse specie.

Sempre secondo la società, le barriere artificiali sono strutture più complesse degli ambienti naturali circostanti e la loro collocazione in ampi fondali arenosi rende tali strutture delle vere e proprie “oasi marine”. Queste, modificando il “monotono” ambiente sabbioso sul quale sono poste, favoriscono l'incremento della diversità di specie ittiche, attirando anche pesci tipici dei fondali rocciosi. Queste strutture creano, di fatto, vere e proprie aggregazioni di vita sia vegetale che animale in grado di richiamare e mantenere importanti popolamenti ittici.

In buona sostanza la società ritiene opportuno di realizzare attorno alla sua piattaforma un’"oasi marina" (???).

Tralasciando il fatto che la zona dove è ubicata la piattaforma (il Canale di Sicilia – ndr) non ci risulta affatto sia una zona di scarsa valenza ambientale o di biodiversità come sostenuto in più punti nel documento presentato, quello che più ci preme sottolineare e **l'assurda e astrusa pretesa di voler trasformare un impianto petrolifero in un'oasi marina.**

Ma ci rendiamo conto di tutto ciò ?

E' evidente, anche ad uno sprovveduto, che qualsiasi zona interdetta alla pesca, come il caso di un'area in cui è presente un impianto petrolifero, risulta avere una maggiore ricchezza di specie in termini numerici; altrettanto evidente è che se lasciamo una "**grossa pattumiera**" in un campo aperto, dopo qualche tempo ci ritroveremmo un'area con "maggiore ricchezza in termini di biodiversità" (gatti, cani, topi, insetti, etc.). Non per questo nessuno si sognerebbe mai e poi mai di definirla "**un'oasi**".

Un analogo ragionamento potremmo farlo con tutte le discariche in via di chiusura nel territorio italiano: basterà semplicemente abbandonarle, aspettare che la natura "incrementi la biodiversità della zona" e dichiararle delle vere e proprie "oasi terrestri". Secondo tale **insulso** ragionamento la "Terra dei fuochi" potrebbe magari diventare un parco nazionale ed avremmo risolto il problema.

Ricordiamo che l'area della piattaforma non è certamente un settore di mare chiuso. **Non vi è alcuna barriera fisica che impedisce ai pesci transitanti nella zona di piattaforma di andare altrove.**

Con la realizzazione di tale progetto, In caso di accidentali sversamenti, l'aumento numerico di **specie ittiche non stanziali** transitanti nell'area della piattaforma determinerebbe di fatto un maggior rischio per il comparto pesca e soprattutto per le popolazioni che traggono sostentamento dalle stesse specie pescate.

La società non ha certamente ben chiaro il concetto di cosa significhi realmente essere in presenza di una vera "oasi marina". Di contro, sa perfettamente cosa significhi se i suoi impianti venissero trattati alla stessa stregua di un'oasi marina:

NON OCCORRERA' IN FUTURO SMANTELLARE LA PIATTAFORMA

7) Urgenza ed indifferibilità delle opere

A pag 34 del documento DOC. N. 15-1143-H1 (SIA – Quadro di riferimento Programmatico) del giugno 2016, la società, facendo riferimento al Decreto Direttoriale 15 luglio 2015, cita testualmente l'art 3 di tale Decreto:

« L'Art. 3 evidenzia che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. »

Riguardo la **presunta urgenza ed indifferibilità ed il carattere strategico delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione petrolifera** citate dal Decreto Direttoriale, ricordiamo che ciò trae spunto dal comma 1 dall'art. 38 del DL 133/2014 (Decreto Sblocca Italia) convertito con modificazioni dalla Legge 164/2014 che recita:

«Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.... omissis »

Ebbene, rammentiamo che, **con estremo risalto da parte dei media**, tale comma è stato modificato dall'art 1 comma 240 lettera a) della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Tale comma, nella sua **versione vigente**, recita:

« 1. *Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità.* »

Quindi, risulta evidente che tale tipo di opere non sono più strategiche, non sono più urgenti, non sono più indifferibili, ma rivestono un mero carattere di pubblica utilità, alla stessa stregua di una strada, di un parcheggio cittadino o di un bagno pubblico.

Questa modifica legislativa è datata dicembre 2015, l'elaborato presentato dalla società è successivo di ben sei mesi (giugno 2016).

Risulta quanto meno singolare, **se non addirittura risibile**, che la società faccia riferimento ad un'antecedente fonte secondaria (quale è un Decreto Direttoriale - ndr) e tralasci (**non vogliamo utilizzare il termine ometta**) **un'importante modifica legislativa** che, come detto, è stata ampiamente messa in evidenza dai media.

Non aggiungiamo altro e potremo definire tutto ciò con una sola parola: **sconcertante**..

8) Richiami alla SEN, al Protocollo d'intesa Regione Sicilia Assomineraria

Al fine di mutuare la bontà del progetto di perforazione di ulteriori otto pozzi nella piattaforma Vega B, la Società fa costante riferimento (Sintesi non Tecnica, Quadro di riferimento Programmatico, etc) agli obiettivi ed alle priorità della SEN ("Nuova Strategia Energetica Nazionale" – ndr) approvata con Decreto dell'8 marzo 2013.

Il documento SEN si propone **certamente** di sostenere lo sviluppo della produzione nazionale di idrocarburi **ma ciò nel rispetto dei più elevati standard ambientali e di sicurezza internazionali.**

A tal proposito, è doveroso riportare per intero la priorità n° 6 della SEN, non affatto riportata nello studio elaborato della Società:

*6- Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali. L'Italia è altamente dipendente dall'importazione di combustibili fossili; allo stesso tempo, dispone di ingenti riserve di gas e petrolio. In questo contesto, è doveroso fare leva (anche) su queste risorse, dati i benefici in termini occupazionali e di crescita economica, in un settore in cui l'Italia vanta notevoli competenze riconosciute. **D'altra parte, ci si rende conto del potenziale impatto ambientale ed è quindi fondamentale la massima attenzione per prevenirlo: è quindi necessario avere regole ambientali e di sicurezza allineate ai più avanzati standard internazionali (peraltro il settore in Italia ha una storia di incidentalità tra le migliori al mondo). In tal senso, il Governo non intende perseguire lo sviluppo di progetti in aree sensibili in mare o in terraferma, ed in particolare quelli di shale gas.***

Tralasciando se questo progetto di ricerca abbia o meno intenzione di verificare la presenza di questo tipo di idrocarburo (shale gas, vietata la ricerca e l'estrazione dalla Legge 164 del novembre 2014 – ndr), risulta evidente che, per i motivi suesposti, l'area dove dovrebbe essere realizzato il progetto, sia in una zona sensibile, **non a caso rientra nelle zone di divieto delle 12 miglia dal perimetro esterno di un'area protetta.**

La Società si rende conto che quest'opera potrebbe avere un forte impatto ambientale sul territorio, o, invece ritiene come descritto nell'avviso pubblicato che gli impatti possono essere trascurabili, lievi moderati ?

Come intende la Società dotarsi di regole di sicurezza quando non presenta tra gli elaborati neanche un piano di antinquinamento marino ?

Regole ambientali (valutazione del rischio geologico, sismico, etc), regole di sicurezza (piano di antinquinamento marino), che, **giustamente**, vengono richiamate nella SEN ma di certo, dalla lettura del progetto presentato, **non rappresentano una priorità per la Società.**

Analoghe direttive possono essere individuate nel “Protocollo di intesa firmato dalla Regione Sicilia, Assomineraria, EniMed spa, Edison Idrocarburi Sicilia srl e Irminio srl” del 4 giugno 2014.

In tale Protocollo (estremamente pubblicizzato dai media – ndr), Assomineraria e le Società sopra indicate si impegnavano ad intraprendere tutta una serie di iniziative a rilanciare le attività produttive nell’isola; mentre, la Regione Sicilia si impegnava a mantenere un contesto legislativo stabile e ad intraprendere ogni utile iniziativa di collaborazione e semplificazione amministrativa.

Come si rileva all’art 1 “Recepimento delle premesse” del Protocollo, le parti contraenti rilevano che la Sicilia è un territorio che presenta un significativo potenziale di sviluppo del settore idrocarburi e che la sua valorizzazione è in grado di stimolare importanti investimenti.

Tuttavia, le stesse parti riconoscevano, **giustamente**, che tale sviluppo debba avvenire: “....., **in armonia e nel rispetto della salvaguardia paesaggistica, ambientale, storica e artistica...**” del territorio.

All’art 2 (finalità), il Protocollo impegna i soggetti interessati a garantire lo sviluppo occupazionale e la crescita industriale, da un lato, e tutte le iniziative per **“ il perseguimento e la tutela degli obiettivi di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza dall’altro”**.

All’art 3 (Impegni delle parti), Assomineraria e le imprese (Tra cui Edison) si impegnano affinché vengano intraprese una serie di azioni tra cui:

- ***Iniziative per il monitoraggio ambientale***
- ***Iniziative per il miglioramento della sicurezza***

Si lascia al lettore giudicare se presentare un progetto all’interno dell’area **di divieto delle 12 miglia dal perimetro esterno di un’area protetta.** non avendo neanche scelto quale sia l’impianto di perforazione, e con evidenti carenze sia sotto il profilo dei potenziali rischi geologici (mancanza di approfondimento dei vari rischi geologici) che della sicurezza impiantistica (mancanza di un adeguato piano di antinquinamento marino), **significhi aver adempiuto a tutti gli impegni assunti nel Protocollo.**

9) Vincoli territoriali

Come specificato a pag 45 del Quadro di Riferimento Programmatico (Doc N. 15-1143-H1 Rev 0 del Giugno 2016), il sito SIC ITA080008 “Contrada Religione” risulta localizzato a circa 12 miglia nautiche a nord-nord est di Vega B ed il sito SIC ITA 080010 “Fondali Foce del Fiume Irminio” risulta localizzato a sole **11,2 miglia nautiche a nord di Vega B.**

Risulta quindi evidente che l'area dove sarà ubicata la costruenda piattaforma Vega B **rientra all'interno della fascia di protezione delle dodici miglia dal sito di interesse comunitario "Fondali Foce del Fiume Irminio"** e molto probabilmente anche del sito "Contrada Religione".

Nello stesso documento (Doc N. 15-1143-H1 Rev 0 del Giugno 2016 – Quadro di riferimento Programmatico), a pag 32, dopo una puntuale ma **non aggiornata** disamina della legislazione in materia, la società dichiara che:

«..... le attività in esame non rientrano nei divieti individuati dal comma 17 del D.Lgs. 152/06 in quanto afferenti un titolo abilitativo già in essere.»

Tale affermazione scaturisce dalla lettura dell'art 6 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal DL. 83/2012 che viene integralmente riportato a pag 31 dello stesso documento (Doc N. 15-1143-H1 Rev 0 del Giugno 2016 – Quadro di riferimento Programmatico):

«Si riporta di seguito l'Articolo 6 comma 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato dal DL 83/2012: "Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge 9 Gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge No. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 Giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti utorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82sexies, della Legge 23 Agosto 2004, No. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, »

Come già detto, appare quanto meno singolare che la società, dopo una puntuale disamina della legislazione in materia, faccia specifico riferimento al comma dell'articolo sopra citato **non tenendo conto degli aggiornamenti normativi che ci sono stati in data antecedente alla presentazione del progetto.**

Infatti, ricordiamo che il comma 17 dell'art 6 del D.Lgs 152/2006 (e ss.mm.ii. – ndr) è stato modificato dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 con l'art. 1 comma 239 e con l'art 2 comma 1. Il comma in questione, **attualmente vigente**, recita:

«Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione ((,rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino)). »

Risulta oltremodo evidente che nelle aree di divieto delle dodici miglia, fatti salvi i titoli abilitativi rilasciati per la durata di vita utile del giacimento, sono assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico relativo esclusivamente alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente.

Tralasciando il fatto se alla luce di questa nuova disposizione legislativa la non ancora realizzata piattaforma Vega B abbia ancora motivo di essere costruita (motivo per il quale questa Associazione, come già detto, ha presentato ricorso), se la lingua italiana non è un'opinione: -

Triplicare l'impianto della piattaforma Vega B, da quattro a dodici pozzi, può essere considerata una semplice attività di manutenzione ?

Analogamente, triplicare l'impianto della piattaforma Vega B può essere considerato un adeguamento tecnologico finalizzato alla sicurezza degli impianti ed alla tutela dell'ambiente ?

Occorrerebbe un notevole sforzo di fantasia per riuscire ad affermare che triplicare le potenzialità della piattaforma Vega B costituiscano una semplice attività di manutenzione.

A nostro parere questo progetto è un adeguamento che non farà altro che triplicare sostanzialmente le capacità produttive della piattaforma, non può certamente essere considerato una semplice attività di manutenzione e men che mai è orientato alla sicurezza e salvaguardia dell'ambiente.

Secondo quanto sopra riportato, riteniamo ben donde che vi sia più di un motivo ostativo alla realizzazione del progetto ed esprimiamo stupore che la Società abbia pensato anche lontanamente di poterlo attuare.

***Ass. Legambiente
circolo "il Carrubo"***
Il Presidente Dott C. Conti



ALL 1

Copia RICORSO TAR LAZIO n. 8903/2015 R.G. – Sez II Bis

Avv. *ti Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino*
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org

O RIGINALE


ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

delle associazioni: **LEGAMBIENTE ONLUS**, con sede in Roma, Via Salaria n. 403, 00199 C.F.80458470582, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Luigi Vittorio Cogliati Dezza, nato a Roma il 16.08.1951, **ASSOCIAZIONE GREENPEACE ONLUS**, C.F. 97046630584, con sede in Roma via della Cordonata n. 7, 00187 in persona del suo Presidente e Legale rappresentante, Andrea Purgatori, nato a Roma il 01.02.1953, e **TOURING CLUB ITALIANO**, con sede in Milano, Corso Italia n.10 (cap20122) CF/P.IVA 00856710157, in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro-tempore*, Franco Iseppi, nato a Milano il 23/05/1939, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Vivaldi 15, presso lo studio dell'Avv. *Mariadolores Furlanetto* C.F. FRLMDI59M58II501SPEC; mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org che le rappresenta e difende, per mandato a margine del presente atto sia unitamente che disgiuntamente con gli Avv. *ti Antonella Bonanno* (C.F. BNN NNL 65P47 G273Q - PEC antonellabonanno@pecavvpa.it - fax 091/6124081) *Daniela Ciancimino* (C.F. CNC DNL 63B65 G273P - PEC danielaciancimino@avvocatiagrigeno.it - fax 092220015;) e *Nicola Giudice* (C.F. GDC NCL 61T26 G273U), PEC: nicolagudice@pecavvpa.it e fax 091/305555

lo sottoscritto Luigi Vittorio Cogliati Dezza n.g. di Presidente e l.r. di Legambiente Onlus, nomino e costituisco miei difensori e procuratori speciali nel presente giudizio davanti al TAR del Lazio sede di Roma unitamente e disgiuntamente, gli avvocati Nicola Giudice, Antonella Bonanno del Foro di Palermo, l'avv. Daniela Ciancimino del Foro di Agrigento e l'avv. Maria Dolores Furlanetto del Foro di Roma conferendo loro i più ampi poteri di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire e nominare sostituti, proporre motivi aggiunti. Il presente mandato è conferito anche per l'eventuale giudizio di impugnazione.

Dichiara di essere stata preventivamente informata e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 4, 13 23 e 26 del Digs. N. 196/03. Elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Mariadolores Furlanetto Via A. Vivaldi 15, 00199 Roma



Luigi Vittorio Cogliati Dezza n. g.

co n t r o

E' autentica

1. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma 00186 Via dei Portoghesi n. 12;

Avv. Nicola Giudice
Avv. Antonella Bonanno
Avv. Daniela Ciancimino

Avv. Maria Dolores Furlanetto


Avv. Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org

2. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma **00186**, Via dei Portoghesi n. 12;

3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma **00186**, Via dei Portoghesi n. 12 ;

e nei confronti di

4. SOCIETA' EDISON S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale, in Milano, Foro Buonaparte, 31 20121 Milano;

5. PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente *pro tempore*, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma **00186** Via dei Portoghesi n. 12;

6. PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente *pro tempore*, dom.ta *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Palermo 90146 Via Alcide De Gasperi n. 81


7. PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA - LIBERO CONSORZIO, in persona del Commissario Straordinario, con sede in Ragusa, Palazzo di Provincia, Viale del Fante n. 10 - 97100 Ragusa

8. COMUNE DI SCICLI, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa comunale, in Via Francesco Mormina Penna, 2 - 97018 Scicli (RG);

9. COMUNE DI MODICA, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa comunale, in Piazza Principe di Napoli, 97015 Modica (RG);

10. COMUNE DI POZZALLO, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa comunale, in Piazza Municipio n. 1, 97016 Pozzallo (RG);

Io sottoscritto Andrea Purgatori n.q. di Presidente e I.r. di Greenpeace Onlus, nomino e costituisco miei difensori e procuratori speciali nel presente giudizio davanti al TAR del Lazio sede di Roma limitatamente e disgiuntamente, gli avvocati Nicola Giudice, Antonella Bonanno del Foro di Palermo, l'avv. Daniela Ciancimino del Foro di Agrigento e l'avv. Mariadolores Furlanetto del Foro di Roma conferendo loro i più ampi poteri di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire e nominare sostituti, proporre motivi aggiunti. Il presente mandato è conferito anche per l'eventuale giudizio di impugnazione. Dichiaro di essere stata preventivamente informata e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 4, 13, 23 e 26 del D.lgs. N. 196/03. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Mariadolores Furlanetto Via A. Vivaldi 15, 00199 Roma



Avv. Nicola Giudice

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Daniela Ciancimino


Avv. Mariadolores Furlanetto

11. ISPRA, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato in Roma 00186 Via dei Portoghesi n. 12;
12. ARPA SICILIA, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato in Roma 00186 Via dei Portoghesi n. 12;
13. ARPA SICILIA, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo 90146, Via Alcide De Gasperi n. 81;
14. COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma 00186, Via dei Portoghesi n. 12;
15. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro e legale rapp.te *pro tempore*, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato in Roma 00186, Via dei Portoghesi n. 12;
16. MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato in Roma 00186 Via dei Portoghesi n. 12;
- *per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione**
1. del DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con il MINISTRO BENI ED ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO n. 0000068 del 16 APRILE 2015 e relativi allegati "1", "2" e "3", facenti parte integrante del medesimo decreto avente ad oggetto "Compatibilità ambientale del progetto denominato Sviluppo del Campo VEGA B- Concessione di Coltivazione C.C6.E0 per le attività sopradescritte e l'Autorizzazione Integrata Ambientale al successivo esercizio del complesso produttivo piattaforma VEGA A e piattaforma VEGA B, relativamente all'istanza presentata dalla Società Edison s.p.a., con sede legale in Foro Buonaparte n. 31, Milano con prescrizioni, (pubblicata in GU Parte Seconda n.51 del 5-5-2015);

Io sottoscritto Franco Iseppi, nato a Milano il 23/05/1939, n.g. di Presidente e I.r. di Touring Club Italiano, associazione non riconosciuta ex art. 36 e segg. C.C., C.F/P.I. 00856710157, con sede legale in Milano, Corso Italia 10, nomio e costituisco miei difensori e procuratori speciali nel presente giudizio davanti al TAR del Lazio sede di Roma unitamente e disgiuntamente, gli avvocati Nicola Giudice, Antonella Bonanno del Foro di Palermo, l'avv. Daniela Ciancimino del Foro di Agrigento e l'avv. Mariadolores Furlanetto del Foro di Roma conferendo loro i più ampi poteri di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire e nominare sostituti, proporre motivi aggiunti. Il presente mandato è conferito anche per l'eventuale giudizio di impugnazione.

Dichiaro di essere stata preventivamente informata e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 4, 13 23 e 26 del Digs. N. 196/03. Elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Mariadolores Furlanetto Via A. Vivaldi 15, 00199 Roma

Franco Iseppi




E' autentica

Avv. Nicola Giudice

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Daniela Ciancimino

Avv. Mariadolores Furlanetto


2. del **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO ESPRESSO CON NOTA N. DG/PAAC/34.19.04/29478/2013 DEL 12 NOVEMBRE 2013;**

3. del **PARERE POSITIVO CON PRESCRIZIONI DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE VIA E VAS N. 1319 DEL 2 AGOSTO 2013, allegato al decreto ministeriale indicato sub 1), del quale costituisce parte integrante;**

4. di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti sopraindicati.

FATTO

Il giacimento VEGA, localizzato nel Canale di Sicilia nella parte prospiciente la costa della Provincia regionale di Ragusa, e situato ad una profondità sotto il livello del fondale marino variabile da 2.400 a 2.800 metri, ricade nella concessione di coltivazione denominata "C.C6.EO", intestata alla società Edison.

La concessione ha ad oggetto un'area che si estende su una superficie di 184,8 km² ed è stata autorizzata con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 17 Febbraio 1984.

Il programma di sviluppo allegato al citato D.M. prevedeva lo sfruttamento delle riserve disponibili nell'area di concessione - originariamente denominata "C.C6.IS" - mediante la realizzazione di:

due piattaforme fisse, VEGA A e VEGA B, ancorate al fondo con pali, per un numero complessivo di 24 pozzi ciascuna;

un sistema di condotte sottomarine per il trasferimento del greggio tra le piattaforme e tra queste ed una monoboa collegata ad una nave di stoccaggio.

Il progetto originario - che differisce sensibilmente dalle opere poi concretamente realizzate - prevedeva che la piattaforma principale (VEGA A) ricevesse la produzione dell'altra mediante una condotta sottomarina e, inoltre, che ospitasse gli impianti di trattamento della produzione totale.

Nonostante le indicazioni del programma autorizzato dal D.M. del 1984, solo una parte del complesso produttivo VEGA è stato realizzato; ad oggi, in particolare, la struttura è fornita dei seguenti elementi:

una piattaforma di estrazione, denominata "VEGA A" con 21 pozzi in luogo dei 24 previsti;

un deposito galleggiante, "FSO Leonis", ormeggiato ad una monoboa;

condotte sottomarine di collegamento tra l'unica piattaforma esistente e la monoboa.

E' di tutta evidenza che la struttura complessivamente realizzata è differente e comunque non coincide con le previsioni del programma autorizzato con D.M. del 1984.

La piattaforma VEGA A è stata installata nel febbraio del 1987 ed è ubicata ad 11,7 miglia marine dalla linea di base delle acque interne, in direzione del Comune di Pozzallo.

Va segnalato che VEGA A è la più grande struttura di estrazione off-shore presente in Italia, ha una corpo - "jacket" - costituito da una torre reticolare alta 140 metri con otto colonne collegate da traversi e diagonali. Il jacket ha una dimensione pari a 70 metri per 48 a fondo mare e 50 metri per 18 in sommità, un peso di 11.200 tonnellate ed è ancorato al fondo con 20 pali verticali in acciaio lunghi 85 metri, con diametro di 2,6 metri. La superficie complessiva della piattaforma è di circa 6.000 m² ed ha una altezza massima sopra il livello del mare di 58,7 metri.

L'esercizio definitivo del complesso VEGA è stato autorizzato con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 15 febbraio 1988.

Il medesimo complesso produttivo VEGA, nonostante sia stato realizzato in difformità dal programma autorizzato con DM del 1984, ha operato e continua tuttora ad operare, sebbene i livelli di estrazione nel tempo si siano drasticamente ridotti, passando da una produzione iniziale stimata di 75.000 barili/giorno a 7.000 barili/giorno!

La concessione, avendo validità trentennale, risulta attualmente scaduta e in fase di rinnovo e la cui istanza è stata presentata dalla società richiedente al Ministero dello Sviluppo Economico il 22 dicembre 2011. Ad oggi l'impianto è autorizzato ad operare in regime di proroga ai sensi dell'art. 34 comma 19 del D.L. 179/2012.

Appare appena il caso di ricordare che ai sensi dell'art. 64 della Legge 613/1967 "il concessionario - decorso il periodo trentennale - ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione"; ed ancora: "la proroga e' disposta alle stesse condizioni della concessione originaria".

Alla luce del mancato adempimento delle condizioni stabilite *illo tempore* nel programma autorizzato con D.M. del 1984, la richiesta di rinnovo non potrà godere del regime di cui al citato art. 64, dovendosi considerare come istanza del tutto nuova e, conseguentemente, soggetta alle sopravvenute prescrizioni e ai successivi vincoli territoriali, che nel tempo sono stati posti in essere.

Il 26 luglio 2012 la società titolare della concessione, la quale sino ad allora aveva operato in difformità dal progetto iniziale, presentava domanda di pronuncia della compatibilità ambientale al Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare, relativa al progetto denominato "Sviluppo del Campo Vega B - Concessione di Coltivazione C.C6.EO".

Tale richiesta afferisce, in particolare, alla realizzazione della seconda piattaforma fissa, denominata VEGA B, la quale, secondo il progetto approvato in origine, avrebbe dovuto collegare e completare il complesso produttivo in questione.

Sebbene, *prima facie*, la società richiedente, con la superiore istanza, avesse manifestato la volontà di completare quei lavori che avrebbero dovuto essere ultimati trent'anni prima, in realtà, ad un esame più approfondito dei documenti depositati, il progetto presentato nel 2012, ancora una volta, differisce da quello autorizzato nel 1984.

Più esattamente, l'istanza per la pronuncia di compatibilità ambientale oggetto del presente ricorso, prevede:

lla realizzazione di una piattaforma fissa di tipo "*minimum facilities*", non presidiata, denominata VEGA B e ubicata a circa 6 km da VEGAA, in direzione ovest;

lla perforazione iniziale di 4 pozzi, fino ad un massimo di 12, in funzione degli esiti minerari delle prime perforazioni, in luogo dei 24 previsti dal programma autorizzato con D.M. del 1984;

lla posa di cavi elettrici e condotte sottomarine di connessione tra le piattaforme VEGAA e VEGA B;

lla sostituzione dell'impianto di approvvigionamento di energia elettrica della piattaforma VEGAA.

Dall'analisi dei documenti allegati all'istanza presentata dalla società richiedente emerge come vi sia una **EVIDENTE DIFFORMITÀ** rispetto al progetto iniziale, sia per le caratteristiche strutturali dell'impianto, sia per le modalità di funzionamento.

Basti pensare che la piattaforma VEGA B, secondo quanto previsto nell'ultimo progetto depositato, sarà una struttura non presidiata e telecontrollata a distanza dalla piattaforma VEGA A. L'originario progetto allegato alla concessione trentennale prevedeva, invece, una struttura presidiata capace di ospitare fino ad un massimo di 50 persone.

A margine di tali considerazioni, appare necessario riproporre l'inciso di cui all'art. 64 della Legge 613/1967 secondo cui "la proroga - della concessione mineraria - e' disposta alle stesse condizioni della concessione originaria". Appare, pertanto, di tutta evidenza che la domanda depositata il 26 luglio 2012 deve considerarsi **nuova e diversa rispetto al contenuto della autorizzazione rilasciata nel 1984.**

Dopo la fase istruttoria e di valutazione da parte della "*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS*" (CTVA), conclusasi con parere positivo n. 1319 del 2 agosto 2013, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (da ora in avanti, MATTM), con il Decreto n. 0000068 del 16 aprile 2015, oggi impugnato, ne ha dichiarato la compatibilità ambientale con prescrizioni.

Nel contempo, con il medesimo provvedimento ministeriale, è stata rilasciata l'AIA per "*il successivo esercizio del complesso produttivo piattaforma VEGA A e VEGA B*".

I tempi procedurali per il rilascio del parere di compatibilità ambientale del progetto *de quo* sono risultati decisamente superiori rispetto ai 150 giorni previsti dagli artt. 26 e 29 *quater* del D.lgs. 152/2006, essendo trascorsi ben tre anni dalla presentazione della istanza da parte della società richiedente.

Numerose risultano essere le osservazioni contrarie presentate dal pubblico rispetto alla realizzazione dei nuovi lavori, a cui si aggiungono i pareri negativi degli Enti locali coinvolti. Nella specie la Regione siciliana con la Delibera n. 316 del 23 agosto 2012 ha espresso la propria contrarietà in merito

Avv. fi Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocattroma.org

alla costruzione della piattaforma VEGA B, e la Provincia regionale di Ragusa ha posto il veto ad *"ulteriori impianti estrattivi off-shore nelle acque antistanti il litorale della Provincia di Ragusa e, nella fattispecie, in ordine al rilascio di qualsiasi autorizzazione alla realizzazione dell'impianto denominato Progetto di sviluppo campo Vega B, concessione di coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia, ciò in quanto assolutamente incompatibile con i caratteri del territorio e con le prospettive di sviluppo della collettività qui rappresentate"*.

Sotto il profilo della localizzazione ambientale, lo specchio acqueo all'interno del quale dovrebbe essere realizzata la piattaforma VEGA B, rientra all'interno del perimetro delle 12 miglia marine dal Sito di Interesse Comunitario "SIC ITA080010" denominato *"Fondali della foce del fiume Irmínio"*, la cui individuazione è stata comunicata dalla Regione siciliana al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'agosto 2012 (il quale, a sua volta, ha provveduto all'aggiornamento della lista dei siti Rete Natura 2000 ad ottobre del 2012).

Come noto, all'interno della fascia di rispetto delle 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.lgs.128/2010, vige il divieto assoluto di esercitare qualsiasi attività di ricerca, prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

Nella documentazione fornita dalla società Edison, nella parte relativa all'inquadramento territoriale e ambientale, è la stessa società ad affermare che il sito ove dovrà essere realizzata la piattaforma VEGA B ricade all'interno delle 12 miglia dai confini dell'area protetta; tuttavia, la stessa società richiedente aggiunge che occorre considerare la novella introdotta dall'art. 35 del DL 83/2012, che pone un limite al divieto previsto dal D.lgs. 128/2010, facendo salvi i provvedimenti concessori posti in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.

In tal modo la società Edison S.p.A. ha ricondotto (surrettiziamente) la richiesta relativa alla costruzione della piattaforma VEGA B alla concessione autorizzata *ab origine* con D.M. del 17 Febbraio 1984.

In realtà, come si è avuto modo di illustrare, le difformità rispetto alla realizzazione del progetto iniziale, rimaste inalterate per oltre un trentennio, insieme alla domanda presentata il 26 luglio 2012, ed avente ad oggetto un impianto profondamente differente rispetto a quello previsto in origine, impediscono di avallare l'ipotesi della continuità della concessione.

Nonostante queste evidenze, appare quanto mai grave il fatto secondo cui la società Edison, tra il 20 e il 30 ottobre 2012 - dunque un periodo successivo all'inserimento del *SIC ITA080010* nella lista delle aree protette - ha incaricato la società GAS s.r.l. di effettuare rilievi geofisici in prossimità del sito nel quale dovrà sorgere la piattaforma VEGA B. Rientrando, infatti, l'esecuzione dei rilievi geofisici, qualunque essi siano, tra le "attività di prospezione", essi risultano vietati all'interno della fascia di rispetto delle 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine e dunque del *SIC ITA080010*.

Va, inoltre, tenuta in debita considerazione, l'esistenza di numerose disposizioni internazionali che includono anche gli sversamenti causati da unità off shore, tra gli eventi idonei a determinare danni rilevanti non solo per lo Stato che autorizza ma - in un ambito come il Mediterraneo, notoriamente mare chiuso pertanto sensibile agli sversamenti -, anche per altri Stati che si affacciano su detto mare.

Tali convenzioni si basano sui fondamentali principi comunitari di prevenzione, di precauzione e sul principio "chi inquina paga", ampiamente recepiti nell'ordinamento giuridico interno, che impongono ai paesi membri l'obbligo di adottare tutte le misure idonee per la prevenzione, nonché la preparazione e la pronta risposta in caso di incidenti che comportino lo sversamento di idrocarburi in mare.

Avverso i provvedimenti citati in epigrafe, illegittimi per quanto di seguito si dirà, si rende necessario proporre il presente ricorso, fondato sui seguenti motivi in

DIRITTO

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" NEL SUO COMPLESSO E IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2, 4, 6, 7, NONCHE' DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE "UCCELLI" NEL SUO COMPLESSO E IN RELAZIONE ALL'ART. 4 - VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DPR 8 SETTEMBRE 1997 N. 357 SS. MM. II. NONCHE' DEL DM 17 OTTOBRE 2007 N. 184 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE DI CUI ALL'ART. 191 TFUE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 23, 24, 26 E 27 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS. MM. II., NONCHE' DEGLI ARTT. 6 COMMA 17, 8 COMMA 2, 10 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 152 CIT. E SS. MM. II. - VIOLAZIONE DPCM 27.12.1988 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. n. 4/2008 - NECESSITA' DI UNA DUPLICE VIA - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA CARENZA E/O INSUFFICIENZA DELLA ISTRUTTORIA, DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO:

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i molteplici ordini di considerazioni di natura spiccatamente tecnico e ambientale qui di seguito così formulati:

1. CONSIDERAZIONI DI TIPO AMBIENTALE

1.1. Insufficienza e inadeguatezza delle indagini geofisiche e potenziali geohazard

Dall'analisi di due documenti di approfondimento elaborati dalla società Edison a fronte delle osservazioni pervenute dalla Provincia di Ragusa, in particolare:
IDocumento n°11-522-H15 Rev.0 – Maggio 2013 (Approfondimenti alle osservazioni riportate nel parere della Provincia di Ragusa – prot n°015063 del 04 Aprile 2013), inviato dalla Società Edison alla Provincia Regionale di Ragusa, tramite la Società GAS s.r.l, in virtù delle ordinanze n°83/2012 e 86/2012;

IDocumento n°11-522-H16 Rev. 1 – Luglio 2013 (Approfondimenti alle osservazioni della Provincia di Ragusa – Prot. n°25280 del 20 giugno 2013), elaborato dalla Società Edison e pervenuto alla Provincia Regionale di Ragusa in data 19 agosto 2013, risulta evidente che le indagini geofisiche effettuate sono state finalizzate ad accertare la natura del sottofondo marino e l'eventuale presenza di sacche di gas.

A tal proposito, si ricorda che l'esecuzione di tali rilievi, qualunque essi siano, rientrano tra le "attività di prospezione", il cui significato è stato più volte specificato dai vari Decreti Ministeriali e Direttoriali succedutisi nel tempo (art. 2 Decreto Direttoriale 22 Marzo 2011; art. 2 Decreto Ministeriale 4 Marzo 2011; art. 2 Decreto Direttoriale 4 Febbraio 2011), i quali contemplano sempre la medesima definizione:

"attività di prospezione": attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino".

Orbene, nel caso in specie, tali indagini integravano un'attività di prospezione volta ad accertare la natura del sottofondo marino e la presenza di sacche di idrocarburi gassosi (in questo caso metano, un composto idrocarburico).

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 4/2008, i progetti riguardanti attività di prospezione idrocarburi in mare sono di competenza Statale e devono essere sottoposti a VIA. Tale norma, richiamando l'allegato II dello stesso Decreto, non specifica né la profondità né il fine.

Ciò vuol dire che siffatte indagini, integrando una vera e propria attività di prospezione, avrebbero dovuto essere sottoposte a VIA.

La Capitaneria di Porto di Pozzallo, inoltre, con Ordinanza n° 83/2012 del 19 Ottobre 2012 (prorogata con Ordinanza n° 86/2012 del 30 Ottobre 2012), affermava che *"la localizzazione di tali indagini rientravano in buona parte all'interno del limite di divieto, (secondo il D.lgs. 128/2010 - ndr) delle 12 miglia dal perimetro esterno del sito SIC ITA 080010 - Fondali Foce del Fiume Irmínio"*.

In conclusione, può fondatamente affermarsi che le attività *de quibus*, avrebbero dovuto essere sottoposte a due distinti procedimenti di VIA:

- un primo procedimento VIA riguardante la fase di prospezione, inteso ad accertare la natura del sottofondo marino e l'eventuale presenza di gas e di vulcani di fango;
- successivamente, una volta accertata l'inesistenza di potenziali rischi geologici connessi alla presenza o meno di gas e di vulcani di fango (presenza accertata proprio nell'area del campo Vega come indicato a pag 41/110 nella "Relazione tecnica del campo Vega" - All C3), un procedimento VIA riguardante la fase di perforazione, volto alla realizzazione della piattaforma Vega B.

Quanto appena rappresentato non depone di certo a favore della sicurezza di tale progetto, né tanto meno appare conforme al principio di precauzione, caposaldo della politica di tutela ambientale propria dell'Unione Europea.

A tal proposito, non si comprende sulla base di quali presupposti legittimanti è stato emesso il parere n. 1319 del 2 agosto 2013 (che

costituisce parte integrante del Decreto di Compatibilità ambientale impugnato in questa sede) della Commissione Tecnica di Valutazione Ambientale (CTVA), la quale si è in tal senso espressa positivamente.

Se, infatti, la stessa Società che opera da anni nell'area di Concessione non è in possesso di dati certi relativamente alla eventuale presenza di sacche di gas (costituite al 99 % da metano), tanto da richiedere un'ulteriore indagine geofisica, ci si chiede allora come sia stato possibile che la CTVA avesse conoscenze o informazioni tali da potere escludere di fatto qualsiasi problematica riguardante tale rischio.

Sotto questo primo profilo, palese si manifesta la illegittimità del decreto impugnato per inadeguatezza delle indagini geofisiche, nonché di quelle sulla sussistenza nei luoghi interessati dall'attività di prospezione e di successiva perforazione di eventuali geohazard.

11.2 Inadeguatezza e insufficienza del Piano di emergenza antinquinamento

Il parere inviato dalla Provincia Regionale di Ragusa con nota prot. n°015053 del 04 aprile 2013, stabilisce quanto segue:

"Si fa notare che il "piano di emergenza per l'antinquinamento marino" datato 2009 inviatomi dalla società Edison e pervenutomi in data 18 marzo 2012, descrive le operazioni da effettuare in caso di inquinamento per il complesso Vega". Il piano è per così dire "calibrato" per le due strutture attualmente presenti: Vega A e FSO Leonis nel senso che è specifico per strutture costantemente presidiate 24 ore su 24 da personale. Il fatto che le strutture siano costantemente presidiate è un concetto che viene ripetuto più volte. Di conseguenza sembrerebbe totalmente inadatto per Vega B che, come più volte espresso dagli estensori progettuali, non sarà presidiata. Considerato che, come affermato, l'aggiornamento del piano avverrà dopo la costruzione e messa in esercizio di Vega B, allo stato attuale tale piano non esiste."

La stessa Provincia Regionale di Ragusa, con successivo parere prot. 025280 del 20 giugno 2013, afferma che:

"l'area in cui dovrà essere realizzata la piattaforma risulta essere ad una distanza inferiore alle dodici miglia dal sito SIC fondati foce del Fiume Irmínio. Per questo sito, ricco di posidonie, la scheda Natura 2000 descrive le caratteristiche peculiari dell'area e al par.4.3 Vulnerabilità: riporta testualmente: "L'area dell'Irmínio può essere fortemente influenzata da acque ricche di sostanze eutrofizzanti e di tossici persistenti provenienti dal petrolchimico di Gela...". Un eventuale sversamento in mare di idrocarburi da parte della nuova piattaforma potrebbe avere notevoli conseguenze". Analoghe considerazioni possono essere estese a tutta la fascia costiera, lungo la quale risulta essere diffusa la presenza di posidonieti".

"...negli esempi di sversamenti riportati nel capitolo 2 "Definizione degli scenari accidentali - (appendice B)" si parla sempre di costante presenza di personale a bordo. Considerato che tali esempi oltre a fare riferimento a non eccessive quantità di materiale sversato, mal si conciliano con una piattaforma che non sarà presidiata e sono quanto meno inadatti a descrivere le normali condizioni di Vega B in fase di esercizio".

"Si da atto alla società di aver ammesso che il piano di antinquinamento marino, allo stato attuale NON E' ADEGUATO alle modalità di gestione della piattaforma Vega B (non presidiata) e che lo stesso sarà aggiornato prima dell'eventuale entrata in servizio della piattaforma".

In tutta probabilità, anche sulla base delle osservazioni dell'Ente Provincia Regionale di Ragusa e delle ammissioni fatte dalla stessa Società Edison, il Decreto di compatibilità ambientale emesso dal Ministero prevede le seguenti prescrizioni:

A.11 In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori dovrà essere predisposto uno scenario previsionale che quantifichi gli effetti negativi e significativi sull'habitat marino dovuti ad incidente in fase di perforazione del pozzo o coltivazione del giacimento, incendio sulla piattaforma, che valuti l'entità dell'eventuale danno producibile sull'ecosistema, la sua riparabilità, ed individui le misure per mitigare e compensare i danni creati sull'ecosistema e quantificati i costi per gli interventi. Il Piano di emergenza ambientale dovrà indicare le tecnologie che interverranno e le misure di pronto intervento da porre in essere in caso si verificasse l'evento incidentale, per contenere ed eliminare gli inquinamenti conseguenti a sversamento od eruzione. In fase di progettazione esecutiva dovranno altresì essere individuati gli strumenti e le garanzie finanziarie nonché le relative modalità e i termini per poter disporre delle necessarie risorse per far fronte a eventuali operazioni di risanamento e ripristino dell'habitat.

A.18 In merito alle modalità di controllo ed eventuale presidio della nuova piattaforma Vega B, in fase di progettazione esecutiva ed alla luce degli ulteriori elementi conoscitivi tipici di detto livello progettuale, il Proponente dovrà aggiornare le valutazioni degli scenari di rischio, considerando il verificarsi di eventi accidentali in momenti in cui non sia presente personale a bordo. Nel caso in cui tali valutazioni evidenzino fattori di rischio non compatibili con la gestione in sicurezza della piattaforma, il Proponente dovrà prevedere la presenza di un presidio, almeno parziale. In alternativa il Proponente dovrà mettere in atto un sistema di monitoraggio basato su telecamere ad infrarossi con riporto in sala controllo (presidiata) della piattaforma Vega A. I risultati di tali valutazioni, comprese le conseguenti misure di riduzione del rischio proposte, dovranno essere sottoposte a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Non v'è dubbio che uno specifico piano di emergenza per l'inquinamento marino relativamente alle condizioni della piattaforma Vega B (non presidiata) avrebbe dovuto essere già ben delimitato in questa fase, c.d. definitiva, senza differimento alla fase esecutiva degli ipotetici "scenari previsionali" di rischio e dei sistemi di monitoraggio.

Durante la successiva fase esecutiva, tale piano potrà semmai essere ulteriormente dettagliato.

L'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prescrive che all'atto della presentazione dell'istanza (avvenuta in data 26 luglio 2012) il Proponente deve allegare un progetto definitivo.

Si ritiene che sotto questo aspetto, il progetto non possa essere inquadrato nemmeno nell'ambito di una fase preliminare.

Nel Parere della Provincia Regionale di Ragusa, prot. 038289 del 15 ottobre 2013 - del quale non si tiene giustappunto conto nel Parere CTVA n. 1319 emesso il 2 agosto 2013 e che non è stato nemmeno pubblicato sul sito del Ministero e per nulla citato nel Decreto di Compatibilità Ambientale n°0000068 del 16/04/2015 - si legge quanto segue:

"Gli approfondimenti inviati dalla Società a questo Ente (Doc No. 11-522-H15 Rev 0 - Maggio 2013 e Doc No 11-522-H16 Rev 1 - Luglio 2013) ammettono che il piano di antinquinamento dovrà essere aggiornato considerando le diverse modalità di gestione di Vega B specificando che il piano di emergenza potrà essere dettagliato solo a valle del progetto esecutivo, quando "saranno definiti e posizionati tutti i centri di pericolo".

Si prende atto che la società non ha al momento una ben precisa idea di quali siano i "centri di pericolo".

A parere di questo Ente, risulta evidente che tale piano essendo tarato esclusivamente per piattaforme con costante presenza di personale a bordo è del tutto inadeguato a descrivere le eventuali problematiche di una piattaforma non presidiata.

Si ritiene che uno specifico piano relativo alle condizioni della piattaforma (non presidiata) debba essere presente già in una fase definitiva. Eventualmente, durante la fase esecutiva, tale piano potrà essere ulteriormente dettagliato".

"..... ipotizzare in una piattaforma non presidiata soltanto due scenari accidentali quali: "apertura accidentale valvole di drenaggio" e "rottura manichetta per rifornimento diesel" che includono sempre una costante presenza di personale, sia alquanto riduttivo.

Quanto detto assume una maggiore rilevanza se si considera che la specifica normativa sulla sicurezza dei lavoratori per il settore petrolifero (Legge 624) risulta essere datata al 1996 e non è stata mai modificata in alcun articolo. In quel periodo, molto probabilmente, le realizzazioni di piattaforme non presidiate e telecontrollate, se esistenti, non erano certamente diffuse."

Rilievi tecnici e concetti palesemente saggi (oltre che informati alla precauzione ed al buon senso) quelli formulati dalla Provincia di Ragusa, ma che tuttavia non sono stati affatto presi in considerazione nel parere CTVA n° 1319 del 2 agosto 2013 nel quale la Commissione, spogliandosi di qualsiasi potestà critica e decisionale, ha per converso sostanzialmente "mutuato" e "sposato" le posizioni della società, affermando in particolare:

"Lo scenario incidentale più gravoso che è stato individuato è quindi quello relativo all'eventuale rottura della manichetta durante il rifornimento di diesel presenti in piattaforma (diesel utilizzato per l'alimentazione dei generatori elettrici e per la diluizione dell'olio estratto dal giacimento)."

Ma se al momento neanche la Edison è a conoscenza di quali siano i "centri di pericolo", com'è possibile affermare che lo scenario più "gravoso" individuato è solo quello dovuto all'eventuale "rottura di una manichetta"?

A nostro giudizio, il parere CTVA, non solo contrasta con regole di buon senso, dettate dal principio di precauzione, ma non è neanche in "sintonia" con la Direttiva Comunitaria n° 2013/30/UE del 12 giugno 2013, provvedimento che mira a ridurre, per quanto possibile, il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

In proposito non è senza effetto ricordare che proprio da ultimo, il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 64 svoltasi lunedì 18 maggio 2015, ha approvato, in esame preliminare, un provvedimento che dà attuazione a tale Direttiva comunitaria.

Il Decreto di Compatibilità Ambientale ammette, peraltro, che il Piano di Emergenza Antinquinamento debba essere aggiornato:

A.17 In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori il Proponente dovrà aggiornare il piano di emergenza antinquinamento, sulla base degli ulteriori elementi conoscitivi ed in particolare in relazione alla definizione ed al posizionamento di tutti i centri di pericolo. Tale piano dovrà valutare il possibile ricorso a tecniche e materiali innovativi, quale ulteriore elemento di precauzione finalizzato alla minimizzazione dei rischi d'impatto ambientale sui recettori sensibili; il piano dovrà essere preventivamente concordato con ARPA Sicilia e successivamente trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la relativa verifica di ottemperanza.

nonostante il piano di emergenza di antinquinamento marino EDISON OPEP (ALL OIL POLLUTION EMERGENCY PLAN), datato 2009 e inviato alla Provincia di Ragusa nel marzo 2012 a proposito di Vega B **NON DICE NULLA, ASSOLUTAMENTE NULLA!**

Questo perché tale piano era stato concepito solamente per Vega A e la nave FSO Leonis e niente altro.

E ciò risulta già di immediata evidenza dalla semplice intestazione, in cui la piattaforma Vega B non è minimamente citata.

Allo stato, dunque, il Proponente non dovrà aggiornare il Piano di antinquinamento marino per Vega B: una piattaforma non presidiata e telecontrollata. Il Proponente deve ancora fare il piano di antinquinamento marino per quanto riguarda la piattaforma Vega B.

Quanto appena esposto risulta essere di estrema gravità, anche e soprattutto per i rischi cui saranno esposti i lavoratori che, sporadicamente, si avvicineranno o andranno a lavorare nella costruenda piattaforma Vega B.

11.3 Omessa considerazione della presenza di una Faglia attiva e sismogenetica

Nel parere CTVA n. 1319 del 2 agosto 2013 testualmente si legge che:

Avv.ti Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Cianchini
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org

"in corrispondenza del Campo Vega grazie ai profili sismici e alle recenti indagini geofisiche di dettaglio non sono stati rilevati segni di faglia nei depositi recenti superficiali"

Ed a seguire:

"dai dati di sismicità multicanale acquisiti negli ultimi 40 anni nell'area di Vega e da quelli ministeriali non si riconoscono a mare strutture tettoniche che dislocano sedimenti pleistocenici nel settore di interesse del progetto Vega".

ed ancora:

"grazie ai profili sismici e alle recenti indagini geofisiche di dettaglio realizzati nell'Ottobre 2012 dalla Società GAS, Geological Assistance & Services, di Bologna, per conto della società Edison S.p.a. (GAS 2012), non è risultata essere caratterizzata da segni di faglia nei depositi recenti superficiali (le faglie non risultano attive almeno dal Pliocene – 5 MA)."

Le affermazioni della CTVA traggono verosimilmente origine dal documento n. 11-522-H16, recante "Approfondimenti alle Osservazioni della Provincia di Ragusa" – rev 1, del luglio 2013 elaborato dalla Edison, nel quale (cfr. pag 5), si dichiara:

L'analisi a terra sulle strutture che formano la linea di Scicli documenta che esse sono state sicuramente attive nel Pleistocene, come risulta dagli studi di Catalano e dal catalogo delle faglie attive <http://diss.nm.ingv.it/diss/>. L'attività di queste strutture è però testimoniata solo da indicatori geologici e morfologici ubicati a terra. La prosecuzione verso mare di questa struttura è stata ipotizzata dagli autori del catalogo DISS senza che questa localizzazione sia stata basata su dati pubblici. È quindi possibile che la faglia di Scicli sia localizzata in un'area distante dalla zona di Vega, ovvero che non sia affatto presente. A favore di quest'ultima ipotesi, dai dati di sismicità multicanale acquisiti negli ultimi 40 anni nell'area di Vega e da quelli ministeriali (consultabili sul sito del ministero al link <http://univg.sviluppoeconomico.gov.it/videpi/sismica/sismica.asp>) non si riconoscono a mare strutture tettoniche che dislocano sedimenti pleistocenici nel settore di interesse del progetto Vega (Geophi-Edison, 2013).

Tali affermazioni contrastano nettamente con quanto asserito dall'Ente Provincia di Ragusa nell'ultimo parere del 15 ottobre 2015, in risposta al

documento Edison n. 11-522-H16 che, ricordiamo, non viene affatto citato né considerato dal parere CTVA n. 1316 del 2 agosto 2013, in quanto cronologicamente precedente; e non viene né citato né considerato nel Decreto di compatibilità ambientale n. 0000068 malgrado lo stesso sia cronologicamente successivo (16/04/2015).

Riguardo all'esistenza di dislocazioni tettoniche nell'area della Concessione, l'Ente Provincia nel parere del 15 Ottobre 2013 rispondeva in modo estremamente esaustivo alla Società .

Concludendo, secondo la Società Edison e sulla base del parere CTVA (quest'ultimo, a nostro giudizio completamente adagiato sulle posizioni della Società), i dati di sismicità multicanale acquisiti negli ultimi 40 anni non hanno rilevato strutture tettoniche che dislocano sedimenti pleistocenici e, in particolare, l'area di Vega non è risultata essere caratterizzata da segni di faglia nei depositi recenti e l'eventuale faglia presente non risulta attiva da almeno cinque milioni di anni.

Praticamente per la CTVA non vi è alcuna dislocazione tettonica all'interno del campo Vega ed un'eventuale faglia è da considerarsi "placidamente addormentata da 5 milioni di anni sotto una copertura pleistocenica".

Di segno decisamente contrario è il Parere della Provincia il quale, citando studi di Docenti di Fama internazionale (Panza, Grasso, Gorshkov), professionisti che hanno lavorato proprio all'interno del campo Vega (De Dominicis e Mazzoldi collaborarono con la Canada Northwest, Società che era titolare del campo Vega precedentemente all'avvento della Edison) ed anche una relazione tecnica del permesso di ricerca CR 128 SE , dimostra Poggettiva esistenza della faglia denominata "linea di Scieli" proprio all'interno del campo Vega, che non risulta essere affatto coperta da depositi pleistocenici in quanto taglia la copertura QUAT/PLIO fino alla

superficie del fondale marino ed è considerata attiva e sismogenetica
(SIC!)

La stessa Edison, come fatto notare nel parere della Provincia, considerava questa faglia "attiva e sismogenetica" in uno degli elaborati progettuali presentati all'atto dell'istanza per il progetto Vega B (Relazione tecnica del Campo Vega), salvo poi smentirsi categoricamente dopo poco tempo, nel successivo documento.

La CTVA, nel Parere n.1319, non è stata in grado di verificare l'incongruenza tra i vari documenti presentati dalla Edison.

Bastava solamente leggere quanto dichiarato dalla Edison a pag 31 e 32 della "Relazione tecnica del campo Vega" facente parte degli elaborati di progetto allegati all'istanza presentata nel luglio 2012, dove si afferma che "L'evoluzione strutturale del Campo di Vega e dell'offshore di Ragusa è abbastanza complessa anche per la costante presenza di tettonica attiva e di vulcanismo nel tempo".

Bastava solamente leggere quanto dichiarato dalla stessa Edison a pag 41 sempre nella "Relazione tecnica del campo Vega" facente parte degli elaborati di progetto allegati all'istanza presentata nel luglio 2012: "Una delle più importanti strutture dell'area iblea è la Linea di Scicli, che rappresenta una faglia trascorrente destra orientata NNE-SSW ed è considerata attiva anche per la presenza di vulcani di fango sul fondale marino (Holland et al. 2003) proprio nell'area del campo di Vega."

E' proprio la presenza di "vulcanismo", la ragione per la quale sono state illegittimamente condotte, al di fuori della normativa VIA, le indagini geofisiche nel 2012 (al fine di verificare l'eventuale presenza di gas) e per cui il Decreto di compatibilità ambientale n 0000068 autorizza indebitamente ulteriori indagini attraverso air.gun.

Anziché chiedere maggiori approfondimenti, la CTVA nell'esprimere il parere n.1319, non ha tenuto "semplicemente" conto dei pareri inviati dall'Ente Provincia (li cita solamente, non tutti, ma non li considera sostanzialmente) e si basa solo su delle "rassicurazioni della Società" (SIC!) che, di fatto, nega quanto precedentemente da essa stessa detto, inducendo la CTVA a dichiarare che la faglia non risulta identificata dalla sismica multicanale negli ultimi 40 anni, e se c'è risulta essere sepolta e, in ogni caso, non è soggetta a movimenti "da ben cinque milioni di anni".

La palese infondatezza di tali assunti risulta *per tabulas* e non abbisogna di ulteriori commenti!

II.4 Omessa considerazione del rischio sismico e geologico

L'area dove insiste il Complesso Vega risulta essere in corrispondenza (o estremamente vicina) ad un "nodo sismogenetico": si definisce nodo sismogenetico un'area già identificata capace di generare terremoti con magnitudo $M \geq 6$.

Sulla base di tali considerazioni, anche e soprattutto in conformità ed ossequio al principio di precauzione, non si ritiene che tale valore possa identificare un'area a sismicità bassa.

La Società, invece di definire la complessità geo-sismica di quest'area, capace di generare terremoti con magnitudo maggiore di 6, asserisce che: "la pericolosità sismica di base si accorda con un terremoto di scenario di magnitudo circa 5,5" (come si rileva dal parere espresso dalla Provincia Regionale di Ragusa emesso il 04 aprile 2013 prot. n. 015063).

Attribuire un terremoto di scenario avente magnitudo circa 5,5, sostenere, come evidenziato nel parere CTVA n. 1319, a pag 32, che *le unità geologiche non siano attive da cinque milioni di anni e che la sorgente sismogenetica si trova a 35 km dal margine meridionale della zona*

Sismogenetica 935 (ricordiamo che tali zone sismogenetiche sono state perimetrare tenendo principalmente conto della penisola italiana che è in terraferma, Vega B sarà a mare), non tenendo in alcun conto della tettonica attiva dell'area e della presenza di un nodo sismogenetico (capace di generare terremoti con Magnitudo maggiori o uguali a 6), non depone certo a favore della sicurezza di un impianto.

Nel valutare il rischio sismico non sono state affatto utilizzate le "migliori tecnologie disponibili". I parametri di accelerazione, infatti, sono stati calcolati attraverso il *metodo probabilistico (PGA, Peak Ground Acceleration)*. Si ricorda che la pericolosità sismica di un sito è tradizionalmente espressa in termini di probabilità di eccedenza di determinati livelli di moto del suolo durante uno specifico periodo di tempo. Il parametro più utilizzato nell'analisi ingegneristica per caratterizzare è il PGA, accelerazione di picco del suolo.

Recentemente è stata riconosciuta la parziale inadeguatezza di tale metodo, in quanto, le relazioni di attenuazione inserite nel modello, si basano sulle osservazioni disponibili che non sono sufficienti a caratterizzare in modo adeguato le relazioni empiriche (A. Peresan – scenari di pericolosità sismica dipendenti dal tempo). Il *metodo neodeterministico (NDSHA)* è un moderno approccio basato sul calcolo di sismogrammi sintetici realistici, mediante la tecnica della sommatoria dei modi. Non è necessario il ricorso alle relazioni di attenuazione ed il moto del suolo può essere modellato ad ogni sito di interesse, considerando un insieme di eventi di scenario, senza dover attendere l'occorrenza di un forte terremoto.

Considerando modelli strutturali medi e un set di sorgenti distribuite internamente alle zone sismogenetiche, possono essere definite delle mappe di scuotimento al bedrock complementari alla mappa di pericolosità di tipo probabilistico (PSHA). L'analisi di stabilità effettuata dal Prof. Panza ha

Avv.ti Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA
Tel. 06.86211879 - Fax 068690065
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org

dimostrato che l'informazione disponibile sui terremoti del passato può non essere rappresentativa per i futuri terremoti, anche se si hanno a disposizione cataloghi estesi nel tempo (1000 anni). Ciò non è sorprendente se si tiene presente la scala dei tempi dei processi geologici, ma tale consapevolezza è spesso ignorata nel metodo PSHA. L'NDSHA permette di superare questo limite mediante l'uso di indicatori indipendenti sul potenziale sismico di un'area (e.g. nodi sismogenetici e faglie attive) che consentono di colmare le lacune nella sismicità osservata.

Le stime di pericolosità effettuate col metodo neo deterministico (NDSHA) esistevano già dal 2000, e sono state drammaticamente confermate e verificate in occasione del terremoto dell'Emilia del 20 maggio 2012 (M = 6,1) dove il valore di accelerazione osservato rientrava ampiamente nell'intervallo espresso in DGA calcolato col metodo NDSHA mentre le accelerazioni calcolate col metodo PSHA hanno clamorosamente sottostimato la pericolosità dell'area (Peresan scenari di pericolosità sismica dipendenti dal tempo).

L'opportunità di affiancare il metodo NDSHA ai metodi tradizionali è stata già riconosciuta dal Parlamento con l'approvazione da parte della VIII Commissione permanente ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati della risoluzione n. 8-00124 del giugno 2011 degli onorevoli Benamati, Ginoble e Alessandri, in cui si menziona esplicitamente la necessità di fare ricorso a metodi deterministici con solide basi fisiche.

In merito a tale questione, si riportano, a titolo esemplificativo, un paio di frasi foriere di quale sia il punto di vista dalla Commissione (e riportate nel Parere CTVA n. 1319 del 2 agosto 2013):

"Le strutture della nuova piattaforma Vega B sono dimensionate per resistere ad eventi sismici e meteo marini estremi. Sono quindi da ritenersi

poco credibili scenari di significativi sversamenti accidentali di idrocarburi in conseguenza di tali eventi."

"Lo scenario incidentale più gravoso che è stato individuato è quindi quello relativo all'eventuale rottura della manichetta durante il rifornimento di diesel nei serbatoi presenti in piattaforma (diesel utilizzato per l'alimentazione dei generatori elettrici e per la diluizione dell'olio estratto dal giacimento)."

Dimensionare una struttura per resistere ad "eventi sismici estremi" presuppone che si conoscano estremamente bene le caratteristiche sismiche della porzione di territorio dove si sta operando; in funzione di tali caratteristiche si dimensiona di conseguenza la struttura utilizzando le "migliori tecnologie disponibili" al fine di poter resistere ad un "evento sismico estremo".

Se una faglia a carattere regionale, ritenuta da vari ricercatori internazionali (nonché dalla Edison stessa) "attiva e sismogenetica", viene considerata: "placidamente addormentata da cinque milioni di anni", e inoltre non viene considerata la presenza di un "nodo sismogenetico", **come si può ben dimensionare una struttura per resistere ad "eventi sismici estremi"?**

Tutto ciò è in contraddizione con quanto riportato nella prescrizione A7 inserita nel Decreto di Compatibilità ambientale n. 0000068 emesso, all'allegato 1 "Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relative alla VIA":

"A7 – In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà redigere profili geologici dettagliati che permettano di evidenziare le problematiche geologiche lungo il tracciato delle condotte sottomarine (sealine) così come un'analisi della sismicità locale legata ad attività tettonica"

Avv. *Il Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino*
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org

Da un lato, il parere CTVA n. 1319, che costituisce parte integrante del Decreto di Compatibilità ambientale e rappresenta il documento tecnico-scientifico a supporto del Decreto stesso, dice al Ministero che non c'è attività sismica (le faglie non si smuovono da almeno cinque milioni di anni etc.) e che lo scenario più gravoso individuato è quello relativo ad una "rottura della manichetta", dall'altro il Ministero stesso, nel Decreto di compatibilità ambientale, successivo al parere, prescrive uno studio che permetta di evidenziare le problematiche geologiche nonché un'analisi sulla sismicità locale legata ad attività tettonica

Eventuali problematiche devono essere affrontate prima e non dopo. Lo stesso D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., all'art 23, comma 1 prescrive che all'atto della presentazione dell'istanza (avvenuta in data 26 luglio 2012) il Proponente deve allegare un progetto definitivo.

Le problematiche di natura geologica sono prodromiche alla realizzazione di qualsiasi progettazione, devono essere ben chiare sia nella fase preliminare e ancor più in fase definitiva.

Ha un senso dare un'autorizzazione che dovrebbe valutare i potenziali impatti che un'opera può cagionare, esprimendo parere positivo e prescrivendo, nella successiva fase esecutiva, di "evidenziare le problematiche geologiche ed un'analisi della sismicità locale legata ad attività tettonica" ?

Tale progetto, infine, non sembra in linea con quanto affermato nel documento SEN (Strategia Energetica Nazionale è un documento con il quale lo Stato Italiano individua le direttive da intraprendere per i prossimi decenni a livello energetico), approvato con Decreto Interministeriale dell'08 marzo 2013:

"Il Governo non intende perseguire lo sviluppo di progetti in aree sensibili in mare o in terraferma, ed in particolare quelli di shale gas".

Seppur il progetto non sia orientato alla ricerca di *shale gas*, tuttavia, considerata la zona (vicino alle coste e al sito SIC Fondali foce del Fiume Irmínio) e le problematiche presenti, non vi è alcun dubbio che questa zona possa essere considerata un'area sensibile.

In ultimo, in riferimento ai fenomeni di vulcanismo peraltro evidenziati da quanto dichiarato dalla Edison stessa a pag 31 e 32 nella **relazione tecnica del Campo Vega** allegata all'istanza di presentazione del progetto avvenuta in data 26 luglio 2012:

"L'evoluzione strutturale del campo Vega e dell'offshore di Ragusa è abbastanza complessa anche per la costante presenza di tettonica attiva e di vulcanismo nel tempo".

E' bene ricordare che la Società nella tabella 6.7 del Quadro di Riferimento Ambientale, presentato contestualmente all'istanza del 26 luglio 2012, indica che "i vulcani di fango ed affioramenti con emissioni di metano" hanno una distanza minima di cinque chilometri. Queste conclusioni derivano da uno studio di Villa (2007), citato a pag 81 dello stesso documento, che rientra nell'ambito del Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (P.R.I.N.) denominato "Ecosistemi associati a vulcani di fango nel Canale di Sicilia" coordinato dall'Università degli Studi di Milano - Bicocca in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, Ancona e Palermo; sono stati studiati, tramite l'utilizzo di tecnologie avanzate, gli ecosistemi e la geomorfologia associata ai vulcani di fango. Inoltre, sono state condotte campagne oceanografiche a carattere biocologico e geomorfologico (MESC/07).

Il fatto che la stessa Società tema "l'eventuale presenza di gas" e per tal motivo abbia effettuato delle indagini nel 2012 e dovrà effettuare ulteriori indagini (rilievo sismico 2D), dimostra che tale distanza non può essere considerata una distanza minima.

Si ricorda che l'area di indagine MESC/07, peraltro riportata a pag 47 della stessa relazione, non ha investigato l'area della concessione, bensì un'area sita ad ovest del Campo Vega. Quindi, tale distanza non può essere definita una "distanza minima" quasi a voler dire che ad una distanza inferiore non è possibile trovare queste fenomenologie.

Si ricorda ancora che già con le indagini Sparker effettuate nel 2012, la Società ammette di aver individuato la presenza di fluidi e vulcani di fango all'interno del campo Vega in corrispondenza di dove sarà realizzato il progetto come si evince da pag 16 APP EDISON ALLE OSSERVAZIONI del 04-04-2013 - (Doc n.11-522-H15 del Maggio 2013.)

"L'unico elemento che viene fornito nella "relazione Tecnica del Campo Vega 2011" a sostegno di attività tettonica lungo il tratto marino della faglia di Scicli è la presenza in prossimità del campo Vega di alcuni vulcani di Fango rilevati da Holland et al. (2003)"

Vale la pena di citare di nuovo quanto dichiarato dalla Edison nella "Relazione tecnica del campo Vega" facente parte degli elaborati di progetto allegati all'istanza presentata nel luglio 2012, uno studio specialistico e sicuramente "disinteressato":

"Una delle più importanti strutture dell'area iblea è la Linea di Scicli, che rappresenta una faglia trascorrente destra orientata NNE-SSW ed è considerata attiva anche per la presenza di vulcani di fango sul fondale marino (Holland et al. 2003) proprio nell'area del campo di Vega."

In due documenti presentati contestualmente (Quadro di Riferimento Ambientale e Relazione Tecnica Campo Vega del luglio 2012) si ritrovano contenuti differenti: in uno si indica una distanza minima di 5 km ed in un altro si dichiara che sono all'interno del Campo Vega. Successivamente, la Società "ammette con noncuranza" la presenza di vulcani di fango nei successivi approfondimenti nel maggio 2003. Probabilmente anche a causa

di tali "incongruenze", queste problematiche non vengono in alcun modo citate nel Decreto di Compatibilità Ambientale n. 0000068 e soprattutto neanche nel parere CTVA n. 1306. Praticamente una sorta di tabù.

Tabù che è stato "sfatato" in occasione dell'istanza di VIA relativa al progetto Lince 1 nel Canale di Sicilia dove la CTVA con DVA 2015 0013561 del 21/05/2015 ha richiesto specifiche integrazioni alla Società ENI, tra cui l'approfondimento della tematica relativa alla presenza di vulcani di fango.

11.5 Omessa descrizione dei c.d. Impatti cumulativi

Si ricorda che secondo l'allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2005 e ss.mm.ii., tra i contenuti di uno Studio di Impatto Ambientale di cui all'art.22, vi è la necessità di una descrizione sui probabili impatti sia diretti che indiretti a medio e lungo termine e cumulativi.


Nella già citata richiesta di integrazioni, relativa al progetto Lince 1, fatta dalla CTVA con DVA 2015 n°0013561 del 21/05/2015, si chiedono, inoltre, specifiche integrazioni alla Società ENI riguardo agli effetti di cumulo con le strutture ed i progetti nell'off-shore ibleo (Centauro 1 e Gemini 1, Argo, Cassiopea1-5, Prezioso K).

Pur essendo Vega B molto vicina a Vega A, il Ministero, la CTVA e la Stessa Edison **non hanno minimamente trattato questo fondamentale tema.**

Passi che Vega A faccia parte di un programma di sviluppo che completa il giacimento tanto quasi da considerare Vega B la "sorella minore" di Vega A; tuttavia **vogliamo ricordare** che nelle problematiche ambientali il "grado di parentela" non rileva e non può non evidenziarsi l'effetto cumulativo di disturbo alla fauna marina e alla pesca da tutti i punti di vista (inquinamento, rumore, vibrazioni, suolo, etc.).

Impatti cumulativi che non riguardano solamente queste due piattaforme, ma tutte le piattaforme presenti e che saranno realizzate nel Canale di Sicilia.

Avv.ti Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org



La cartina visualizza i 7.153,73 Km² di aree di concessione, permessi di ricerca ed istanze di ricerca attualmente presenti nel Canale di Sicilia. Non sono state inserite le istanze di concessione di coltivazione e le istanze di permesso di prospezione che rappresentano altri 6.500 Km².

II

VIOLAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DEGLI ARTT. 24 E 26 DEL DL.VO N. 152/2006 MODIFICATO DALL'ART. 1 DL.VO N. 4/2008. FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 C. 3, LETTERA H, DEL DLVO. 128/2010, NONCHÉ DEGLI ARTT. 4, 6 E 9 DELLA L. N.9/1991, COME RICHIAMATI DALL'ART. 35 DEL D.LVO N. 83/2012, CONV. IN L. N. 134/2012 – VIOLAZIONE DELL'ART. 42 E 64 DELLA L. 21 LUGLIO 1967 N.613 NONCHE' DELL'ART. 24 COMMA 1, DEL DECRETO DIRETTORIALE 22 MARZO 2011 – VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DEL D.LVO N. 625/1996 COME RICHIAMATO DAL D.M. 4 MARZO 2011 – FALSA APPLICAZIONE ART. 38, C. 5 DEL D.LVO N. 133/2014 CONV. IN L. N. 164/2014, NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 34 C.10, DEL D.LVO 179/2012, CONVERTITO IN LEGGE N.221/2012. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL

TRAVISAMENTO DEI FATTI, DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO:

In ordine ai profili di illegittimità sopra calendati, si evidenzia quanto segue:

2.INCONGRUENZE NORMATIVE-DISCONTINUITA' DOCUMENTALI

12.1 Tempi procedurali

Questa la sequenza procedimentale e provvedimentale che ci occupa nel caso di specie: l'istanza per il rilascio della compatibilità ambientale relativamente al Campo Vega B è stata presentata in data 26 luglio 2012; il parere CTVA n. 1319 è stato emesso il 2 agosto 2013; da ultimo è stato emesso l'impugnato decreto di compatibilità ambientale n.68 del 16 aprile 2015.

Tutta la procedura è durata quasi 3 anni.

Ricordiamo che l'art 26 del D.Lgs.152/2006, come modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008, fissa tempi procedurali ben definiti (massimo trecentotrenta giorni), ben al di sotto del tempo intercorso tra la presentazione dell'istanza ed il rilascio del Decreto di compatibilità ambientale n. 0000068: quasi tre anni corrispondenti a ben 994 giorni (novecentonovantaquattro giorni). Praticamente il triplo per una normale procedura di VIA!

Inoltre, il progetto di cui si tratta (come sopra esposto sub 1.1.) necessitava di **ben due procedimenti VIA**, uno relativo alla fase di "prospezione" (indagini air gun preliminari) ed un altro relativo alla fase di perforazione (realizzazione della piattaforma Vega B e opere connesse).

12.2 Pareri non pubblicati e non considerati

L'art 24 (consultazione) del medesimo D.Lgs. 152/2006 sopracitato, come modificato dall'art 1 del D.Lgs 16 gennaio 2008, al comma 10 dispone:

"In ogni caso tutta la documentazione istruttoria deve essere pubblica sul sito web dell'autorità competente".

Avv. *Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancintino*
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org

Orbene, in palese dispregio di tale disposizione normativa, i sottuelencati pareri non risultano presenti nel sito web ministeriale.

✓ parere Provincia di Ragusa del 20 giugno 2013 prot n. 025280 (citato invece nel parere CTVA n. 1319 del 2 agosto 2013);

✓ Doc n. 11-522-H16, Luglio 2013 "*Approfondimenti alle Osservazioni della Provincia di Ragusa Prot n. 025280 del 20 giugno 2013*" trasmessa dal Proponente al Ministero il 27 luglio 2013 (citato invece nel parere CTVA n. 1319 del 2 agosto 2013); tale documento, stranamente, è pervenuto al Ministero il 27 luglio 2013 ma è stato trasmesso solo successivamente alla Provincia Regionale di Ragusa.

✓ parere Provincia di Ragusa del 15 ottobre 2013 prot n. 038289; dalla lettura di tale parere, in risposta al Documento Edison prima citato, si evince che il suddetto documento Edison è pervenuto alla Provincia il 19 agosto 2013 ben 17 giorni dopo che era stato emesso il parere positivo CTVA n. 1319. Evidentemente per i sopracitati motivi, meramente cronologici, tale parere, che contraddeduceva l'ultimo Documento Edison n.11-522-H16, non è stato affatto considerato dalla CTVA.

Questo parere non è neanche stato considerato e citato dal Decreto di Compatibilità Ambientale n. 0000068 del 16 aprile 2015; in quanto, tale Decreto, anche se ampiamente successivo al parere della Provincia Regionale di Ragusa, per quanto riguarda gli aspetti meramente tecnici, fa suo il parere CTVA n. 1319. La conferma si ha a pag 4 del Decreto stesso dove si afferma:

<p>PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., numerose osservazioni da parte del pubblico nonché pareri da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici locali, che sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed al fine della definizione del procedimento e riportate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;</p>

Avv.ti Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org

Il Ministero non poteva prendere atto che la CTVA aveva esaminato tutti i pareri, in quanto il parere CTVA n.1319 del 2 agosto 2013 è precedente al parere della Provincia regionale che è del 15 ottobre 2013 e quindi, per ovvi motivi cronologici non è stato considerato in sede istruttoria.

Tale circostanza assume una connotazione indubbiamente grave ed inquietante!

Tale illegittimo *modus agendi* del M.A.T.T.M. inficia senza ombra di dubbio l'intero processo valutativo che avrebbe dovuto svolgersi nella piena attuazione dei principi di trasparenza e condivisione, nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e soprattutto del D.Lgs. 33/2013 del 15/02/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

12.3 Programma dei Lavori

Come più volte detto, la Società Edison intende costruire la piattaforma non presidiata e telecontrollata Vega B sulla base di un programma di sviluppo (o programma dei lavori) approvato nell'originario Decreto di Conferimento della Concessione emanato il 17 Febbraio 1984. Tale Decreto dichiarava:

VISTO il programma di sviluppo unitario presentato dalle richiedenti per consentire una razionale coltivazione del campo "VEGA", che integra e sostituisce quello presentato per la concessione "C.G5.ME";

E all'art 8 prescriveva:

Art. 8 - La Società concessionaria devonni:

a) eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo del campo di coltivazione nelle premesse citate, che viene approvato con il presente decreto;

L'originario Decreto MICA del 1984 approva il Programma di Sviluppo unitario ma non descrive in cosa consista detto Programma.

Nel sito Web del M.A.T.T.M. (www.minambiente.it) non è stato possibile reperire alcuna informazione.

L'unico documento in possesso degli odierni ricorrenti (ottenuto dalla Provincia Regionale di Ragusa attraverso una richiesta di accesso agli atti del 6 maggio 2015) è il documento "Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi d....C.C.-ME - Idrocarburi EM/rb n° 456 " firmato dalla Montedison s.p.a. (Montecatini Edison) in data 03/06/1983 (si ricorda che la Montecatini Edison era una Società titolare della Concessione del campo Vega quando ancora non era stata rinominata Concessione C.C6.EO).

Dalla lettura di questo documento si evince che questo Programma di sviluppo:

-prevedeva due piattaforme per un numero massimo di 24 pozzi cadauna;

l'attuale ne prevede solamente dodici ed è di dimensioni inferiori;

-la piattaforma originaria prevedeva, come la Vega A, "8 gambe", il nuovo progetto di Vega B ne prevede 4;

-l'attuale progetto prevede anche che la stessa sia non presidiata e telecontrollata, l'originaria invece doveva essere presidiata e poteva ospitare fino ad un massimo di cinquanta persone e non era telecontrollata.

Si tratta a ben guardare di due ipotesi progettuali in cui risulta difficile poter ritrovare una qualche analogia.

Il Decreto di Compatibilità Ambientale n. 0000068, sostanzialmente afferma che le attività oggetto del presente procedimento sono afferenti ad un titolo abilitativo rilasciato con Decreto MICA del 24 febbraio 1984.

Il documento ("Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi d....C.C.-ME - Idrocarburi EM/rb n° 456" è firmato dalla Montedison spa. (Montecatini Edison) in data 03/06/1983. Si fa notare che, secondo il DL 6 dicembre 1983, registrato alla Corte dei Conti il 26 gennaio 1984, e il DL 2 dicembre 1983 richiamati a pag 2 e 3 del Decreto MICA del 17

Avv. *Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino*
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org

febbraio 1984, la Società Montecatini Edison, a decorrere dal 31 maggio 1983, non era titolare né del Permesso di ricerca "C.R80.SE" né della Concessione "C.C5.ME" in quanto la stessa società aveva ceduto le proprie quote alla società "Idrocarburi Canale di Sicilia".

Stralci del Decreto Mica del febbraio 1984:

VISTO il D.L. 2 dicembre 1983 con il quale, a decorrere dalla data del 31 maggio 1983, la quota del 30% della titolarità del permesso in questione è stata trasferita dalla Soc. MONTECATINI EDISON S.p.A. alla Soc. IDROCARBURI CANALE DI SICILIA, per cui le quote di partecipazione al permesso stesso sono così stabilite:

VISTO il D.L. 6 dicembre 1983 registrato alla Corte dei conti il 26 SETTEMBRE 1984 reg. 1 I.O. fog. 232 con il quale a decorrere dalla data del 31 maggio 1983 la quota del 30% della titolarità della concessione "C.C5.ME" è stata trasferita dalla Soc. MONTECATINI EDISON S.p.A., alla Soc. IDROCARBURI CANALE DI SICILIA;

Ci si chiede allora: come è possibile che una Società invii al Ministero un programma dei lavori quando non è più titolare della Concessione ?

In merito anche a queste (che vogliamo definire) "discontinuità documentali", nel documento "Approfondimenti EDISON ALLE OSSERVAZIONI del 20-06-2013 - Doc n.11-522-III6 Rev.1 del luglio 2013" (pervenuto alla Provincia con nota prot n. 0032277 del 19 agosto 2013), la Società controdeduceva in modo "esaustivo", "chiaro" e "approfondito":

UBICAZIONE PIATTAFORMA VEGA B IN RAPPORTO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Con riferimento alle osservazioni in oggetto si rimanda alla procedura autorizzativa in corso presso il Ministero dello Sviluppo Economico - UNMIG, in qualità di autorità competente in materia.

*Avv.lli Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org*

Queste perplessità nascono anche dalla lettura del Decreto all'esercizio definitivo, successivo al Decreto di Conferimento della Concessione, emanato dal Ministero dell'Industria del Commercio e Dell'Artigianato in data 15 febbraio 1988: *"Autorizzazione all'esercizio definitivo del complesso "Vega" nell'area della concessione di coltivazione di idrocarburi "C.C 6. IS" ricadente nel Canale di Sicilia"*.

In tale Decreto il complesso Vega viene definito come composto da: piattaforma fissa di produzione "Vega A", sea-lines, boa di ormeggio e serbatoio galleggiante "Vega Oil" e non viene citata minimamente la piattaforma Vega B:

VISTA la nota di questa Sezione in data 6.10.1986 n° 6622 con la quale veniva espresso il Nulla Osta, per la parte di competenza, all'inizio dei lavori per l'installazione degli impianti relativi al "Progetto per la coltivazione del campo Vega" comprendente la piattaforma fissa "Vega A" ed il serbatoio galleggiante "Vega Oil", quest'ultimo collegato mediante sea-line alla piattaforma "Vega A" e stabilmente al fondo marino mediante boa di ormeggio;

Inoltre, all'interno di questo Decreto, viene richiamata una dichiarazione, datata 18.8.1987, con la quale la Società SELM (la Società ex titolare del giacimento) nella persona dell'Ing. Giuseppe Testaverde, Direttore del "Progetto Vega" affermava che: "le opere relative alla piattaforma fissa "Vega", sealines e serbatoio galleggiante "Vega oil" sono conformi al Progetto depositato presso la sezione UNNI e il Ministero della Marina Mercantile".

PRESA VISIONE della dichiarazione in data 18.8.1987 con la quale la Società SELM, nella persona dell'Ing. Giuseppe Testaverde, nella sua qualità di Direttore per la realizzazione del "Progetto Vega", ha affermato che le opere relative alla piattaforma fissa "VEGA", sealines e serbatoio galleggiante "VEGA OIL" sono conformi al progetto depositato presso la sezione U.N.N.I. e il Ministero della Marina Mercantile.....".

E' possibile dichiarare che le opere sono "conformi" ad un progetto depositato senza accorgersi che si dimentica di citare che non è stata realizzata una piattaforma ?

Se le opere sono "conformi" al Progetto originario, per quale motivo dopo quasi trent'anni ci si ricorda che si deve realizzare una seconda piattaforma?

Delle due, l'una: o tali lavori sono stati eseguiti completamente, per cui Vega B è da considerarsi un "nuovo progetto" (e quindi non realizzabile in quanto rientrante all'interno dei limiti imposti dal D.Lgs. 128/2010); o non è stata ancora realizzata una piattaforma e, conseguentemente, è possibile affermare che le varie Società che si sono succedute all'interno della Concessione non hanno ancora provveduto ad eseguire il programma dei lavori che era stato prescritto nell'originario Decreto di Conferimento della Concessione.

2.4 Ubicazione della piattaforma Vega B in rapporto alla legislazione vigente

Le coordinate geografiche dove la Società Edison intende ubicare la nuova piattaforma Vega B sono le seguenti: Latitudine 36°33'20" N - Longitudine 14°34'22" E; la piattaforma Vega B sarà distante circa 11,25 miglia dal perimetro esterno del sito SIC ITA 080010 Fondali Foce del Fiume Irminto.

La Società inizialmente affermava che la localizzazione del progetto risultava essere al di fuori delle aree di divieto indicate dal D.Lgs. 128/2010 (come si rileva a pag. 7 della "Sintesi Non tecnica" allegata al progetto di Vega B): "*Alla luce di quanto sopra la realizzazione del progetto di sviluppo del Campo Vega B, che si sviluppa a circa 20 km dalle coste meridionali della Sicilia è al di fuori delle aree di divieto indicate dal D.Lgs. 128/2010*".

Tale affermazione risultò in parte essere smentita dal parere della Provincia Regionale di Ragusa reso con nota prot. 043237 del 25 settembre 2012, che,

Avv.ti Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancùrino
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org

richiamando la Circolare ARTA prot n. 47993 del 23 agosto 2012, faceva notare che il progetto ricadeva all'interno del limite di divieto delle 12 miglia dal perimetro del Sito SIC ITA 080010 Fondali Foce del Fiume Irminio imposto dal D. Lgs. 128/2010 (Decreto Prestigiacomo); motivo per cui il progetto era da considerarsi non realizzabile in quanto l'istanza di presentazione del progetto era del 26 luglio 2012.

Nei successivi Approfondimenti inviati dalla Società Edison (Doc n. 11-522-H12 – Risposta alle richieste di Chiarimento ed Integrazione alla Documentazione Rev. 0 - Feb 2013, a pag 68 del capitolo 5 “Inquadramento territoriale e ambientale”) la Società Edison prese atto che il progetto ricadeva all'interno del divieto delle 12 miglia di distanza dal sito SIC “Fondali Foce del Fiume Irminio”, ma aggiungeva che tale divieto era frutto di una “riperimetrazione” dell’area SIC avvenuta successivamente alla presentazione della domanda; ed inoltre asseriva che tale divieto non era applicabile per Vega B, in quanto il progetto faceva parte del Programma Lavori approvato contestualmente al Conferimento della Concessione.

Per tal motivo (cfr. sempre a pag 68), la Società dichiarava:

“occorre tuttavia considerare che la modifica al testo del comma 17 dell’Art. 6 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. introdotta dal DL 22 Giugno 2012 No. 83 e dalla L. 7 Agosto 2012, No. 134, nel vietare le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi in mare nelle zone di mare poste entro le 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere fa infatti salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs 128/2010 (ovvero dal 26 Agosto 2010), i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi e l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data, anche ai fini dell’esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. In tali casi, le

*Avv.ti Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org*

attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di impatto ambientale”.

Si sottolinea che, contrariamente a quanto affermato dalla società Edison ed anche a pag 24 del parere CTVA n. 1319 , **la ripermetrazione del sito era stata segnalata precedentemente all’istanza di presentazione del progetto Vega B** (26 luglio 2012); infatti, come si rileva dalla lettura della Circolare dell’Agosto 2012, l’Assessorato della Regione Siciliana aveva predisposto un aggiornamento cartografico dei perimetri e già con circolare n. 8756 del 10 febbraio 2012 (pubblicata nella GURS n. 11 del 16 marzo 2012) segnalava tale importante prescrizione cui ottemperare.

Il Decreto di Compatibilità Ambientale n. 0000068, mutuando le stesse identiche posizioni della società richiedente, assume che tale progetto non rientrerebbe nei divieti introdotti dal D.Lgs. 128/2010 considerato che tali attività costituirebbero parte del programma lavori per il Campo Vega, approvato congiuntamente al conferimento della Concessione con il Decreto MICA n. 580 del 24 febbraio 1984

VALUTATO che le attività oggetto del presente procedimento non rientrano nei divieti introdotti dall’art. 2, comma 3, lettera “b” del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128, in quanto afferenti ad un titolo abilitativo già rilasciato alla data di entrata in vigore del medesimo D.lgs 128/2010, come rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 0003894 del 26 febbraio 2014, che conferma, per il programma lavori per il campo Vega, approvato congiuntamente al conferimento della Concessione con il Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 580 del 24 febbraio 1984, la previsione di una seconda piattaforma fissa denominata “Vega B”;

Quindi, secondo il Decreto di Compatibilità Ambientale, il parere CTVA e la stessa Società Edison, la realizzazione della nuova piattaforma “Vega B” risulterebbe possibile **solo** in quanto facente parte di un procedimento autorizzatorio antecedente all’emanazione del D.Lgs. 128/2010 e in quanto tale progetto risulta iscritto all’interno del programma di sviluppo approvato dal Decreto MICA del 1984. La stessa rientrerebbe, di fatto, all’interno dei

procedimenti autorizzatori e concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge n° 9 del 1991 richiamati dall'art. 35 del DL 83/2012 convertito nella Legge 134/2012.

Da ciò risulta evidente che il discrimine temporale del progetto Vega B è dirimente rispetto alla disciplina giuridica applicabile: discrimine che, seppur indirettamente, dipende anche dalla condizione della Concessione C.C6.EO.

Preliminarmente, ricordiamo che il Decreto MICA del 17 Febbraio 1984, riunificando il permesso di ricerca "C.R80.SE" e la Concessione "C.C5.ME", istituiva la Concessione "C.C6.IS" conferendo tale Concessione alle seguenti società richiedenti con le relative quote:

- ✓ Idrocarburi Canale di Sicilia S.p.a. 30 %
- ✓ Agip S.p.a. 30 %
- ✓ Canada Northwest italiana S.p.a. 20 %
- ✓ Elf italiana S.p.a. 10 %
- ✓ Petromatinc Italia S.p.a. 10 %

Successivamente, con Decreto MICA del 2 settembre 1993 la Concessione "C.C6.IS" veniva rinominata "C.C6.EO", su richiesta, in data 24 febbraio del 1993, della Società Edison al Ministero. Tra il 1984 e il 2003 attraverso vari Decreti, relativi a trasferimento quote e cambi di intestazione, la concessione C.C6.EO ha assunto le attuali quote di titolarità: 60 % Edison, 40 % ENI.

Ritornando all'originario decreto concessorio (Decreto Mica del 1984), l'art. 8 di tale decreto riportava testualmente:

Art.8 – Le società concessionarie devono:

a) eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo del campo di coltivazione nelle premesse citate, che viene approvato con il presente decreto"

L'obbligatorietà ad eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo veniva rimarcata all'art. 11 dello stesso Decreto di conferimento della Concessione richiamando l'art 42 della Legge 21 luglio 1967 n° 613:

art. 42 Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

1) perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'art. 18;

2) non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione.

Se la Società Edison considera la costruenda piattaforma VEGA B facente parte di un programma di sviluppo approvato ben 31 anni fa (SICI) dal Decreto di conferimento della Concessione del 1984, **afferma al tempo stesso che tale programma di sviluppo non è stato realizzato.**

Parimenti, se il Ministero nel Decreto di Compatibilità Ambientale n. 0000068 considera la costruenda piattaforma VEGA B come facente parte di un programma di sviluppo approvato 31 anni fa dal Decreto di conferimento della Concessione del 1984, **afferma al tempo stesso che la Edison non ha realizzato tale programma di sviluppo.**

Ricordiamo che l'art. 5 del Decreto MICA 1984 disponeva **la scadenza della Concessione alla data del 28 dicembre del 2012.** Per tal motivo la Società Edison ha presentato "istanza di proroga decennale" **pervenuta al Ministero il 05 gennaio 2012, cioè in ritardo,** come si evince a pag 25 del BUIG anno XVI n. 2.

Istanza di proroga decennale pervenuta al Ministero 11 mesi e 23 giorni prima della data di scadenza della proroga (data di presentazione della domanda del 05 gennaio 2012; data di scadenza della Concessione: 28 dicembre 2012) **in**

*Avv.ti Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineuovocatiroma.org*

ritardo rispetto a quanto prescritto dall'art. 24 comma 1 del Decreto Direttoriale 22 marzo 2011:

Art. 24 (Proroga della concessione)

1. L'istanza di proroga decennale della concessione di coltivazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è presentata al Ministero, decorsi almeno 15 anni dal conferimento e, comunque, almeno due anni prima della data di scadenza.

Anche in ritardo rispetto a quanto prescritto dall'art. 28 comma 1 del precedente e non più vigente Decreto Ministeriale 26 aprile 2010:

Art. 28 (Proroga della concessione)

1. L'istanza di proroga decennale della concessione di coltivazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 625/96 è presentata alla Divisione VI, decorsi almeno 15 anni dal conferimento e, comunque, almeno un anno prima della data di scadenza.

Tralasciando al momento, questi importanti aspetti burocratici, **giuridicamente la proroga decennale non viene ottenuta in modo automatico.** Le società concessionarie per poter ottenere la proroga **devono dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.** Concetto più volte richiamato dalla Normativa Italiana Vigente, come si evince dall'art 64 della Legge 613 del 1967:

Art. 64. L'articolo 18 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente: "La durata della concessione e' di trenta anni. Decorsi due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione".

Dall'art. 13 del Decreto Legislativo 1996 n° 625

Art. 13 (Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio)

1. La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e' di venti anni; l'estensione della concessione non puo' superare i 150 chilometri quadrati; dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando e' necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.

Dal Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 all'art. 3 comma 8, il quale richiama l'art 13 del sopra citato Decreto Legislativo :

art 3 comma 8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996 e dell'art. 9 comma 8 della legge n. 9/1991, il titolare della concessione di coltivazione ha diritto ad una proroga di dieci anni e ad ulteriori proroghe, di cinque anni ciascuna, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati

Ed in ultimo, dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia), convertito dalla Legge 164 del 2014, all'art 38 comma 5 recita:

Art. 38 - (Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)

5. Le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni, prorogabile per una o piu' volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale

Avv. *ll Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino*
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org

Il dimenticarsi la realizzazione di una piattaforma inserita in un Programma di sviluppo approvato nel Decreto Ministeriale MICA di conferimento della Concessione del 17 febbraio 1984 significherebbe in altri termini: aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal Decreto di Concessione ?

E' fin troppo evidente come ciò costituisca una vera enormità e "abnormità" giuridica!

Era proprio a fini "cautelativi" che la Provincia di Ragusa, nel parere emesso il 04 Aprile 2013 prot n. 015063, riteneva di considerare VEGA B un "NUOVO PROGETTO" (e quindi non realizzabile in quanto sarebbe rientrato normativamente all'interno dei vincoli disposti dal D.Lgs. 128/2010), perché, in caso contrario, la Società avrebbe rischiato, oltre a non realizzare la piattaforma, a non ottenere neanche la Proroga Decennale.

In premessa, si faceva riferimento alla "singolare" nota n. 0028808 del 12 Dicembre 2014 (richiamata a pag 4 del Decreto di Compatibilità n. 0000068 – ndr) con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha:

"confermato che la società istante ha ottemperato, nei termini di buona gestione del giacimento, agli obblighi del decreto di conferimento della concessione di cui è stata chiesta proroga e che il programma lavori proposto per il prossimo decennio risulta finalizzato all'ottimizzazione e al completamento del drenaggio delle risorse"

e inoltre, ha ribadito che:

"Vega B completa il programma di sviluppo e coltivazione del giacimento concesso, ottimizzando il drenaggio delle risorse di olio del giacimento su cui attualmente insiste la piattaforma Vega A secondo un programma condiviso nei tempi e nei modi".

La domanda a questo punto è la seguente:

Avv.ti Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org

se la Società ha eseguito “nei tempi e nei modi” il programma di sviluppo contenuto nell’originario Decreto MICA del 1984, per quale motivo il Ministero dello Sviluppo Economico non ha ancora rilasciato il Decreto di proroga decennale ed attualmente la Concessione C.C6.EO risulta essere scaduta dal 28 dicembre 2012, da quasi due anni e mezzo ?

Quanto detto ad una lettura non “estremamente attenta” sembra integrare argomentazioni che non interessano il Decreto di Compatibilità Ambientale n. 0000068 rilasciato dal Ministero dell’Ambiente; ma, se consideriamo l’art 34, comma 10 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, la situazione sarà più chiara:

Art. 34. (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)

19. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente in funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.

Quindi, non avendo realizzato la seconda piattaforma entro i termini stabiliti dal Decreto di Conferimento della Concessione, è evidente che la Società non può ottenere il Decreto di Proroga Decennale. Tuttavia, in virtù dell’articolo 34 sopracitato, gli impianti continuano ad “*essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell’originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all’anzidetto completamento*”.

Si sottolinea che l'art.34 si riferisce ad impianti che continuano ad essere eserciti. Cioè ad impianti attualmente esistenti. La piattaforma Vega B deve essere ancora realizzata. Questo Decreto si riferisce ad impianti esistenti che possono essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative ma, non ha nulla a che vedere con gli impianti di nuova realizzazione.

Non a caso, per fugare qualsiasi dubbio, il successivo già citato Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia), convertito dalla Legge 164 del 2014, all'art 38 comma 5 prevede che: "il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione".

Aver rilasciato il decreto di compatibilità ambientale n. 0000068 del 16 aprile 2015 significa permettere indebitamente alla Società Edison S.p.A. di poter realizzare la piattaforma Vega B al di fuori dei limiti di tempo (30 ANNI) stabiliti dall'originario Decreto di Conferimento del 1984 e, in tal modo, una volta realizzata la seconda piattaforma in "time out", ottemperare al Decreto di Conferimento ed ottenere "tranquillamente" la proroga decennale.

In conclusione, risulta evidente che la Società non ha in alcun modo ottemperato "nei tempi e nei modi" all'originario Decreto di Concessione (Decreto MICA del 1984) e che, solo per tal motivo non avrebbe legittimamente diritto alla proroga decennale (peraltro presentata in ritardo!).

In ultima analisi, l'impugnato decreto di compatibilità Ambientale consente illegittimamente alla Società Edison di realizzare la piattaforma Vega B ottemperando fuori tempo massimo agli obblighi dell'originario decreto e provocando di fatto un "aggiramento" degli obblighi discendenti dalla normativa vigente.

III

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO, DELLE SOPRACALENDATE NORME - VIOLAZIONE DEL

*Avv.lli Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineuovvocatiroma.org*

**PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN MATERIA AMBIENTALE -
ECESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA CARENZA,
INSUFFICIENZA E/O INADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE E
DELL'ISTRUTTORIA, NONCHÉ DELLO SVIAMENTO- VIOLAZIONE
DELLA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 13
SETTEMBRE 2011 AVENTE AD OGGETTO LA SICUREZZA DELLE
ATTIVITA' OFFSHORE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI.**

Un cenno a parte merita la palese violazione del principio di precauzione, nonché dei principi generali elaborati sin dal 1994 dal Parlamento e dal Consiglio Europeo in materia di autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Tali principi, di matrice comunitaria, costituisce infatti oggetto di una copiosa e corposa giurisprudenza sia nel diritto UE che in quello interno, anche in relazione ai profili di responsabilità patrimoniale che ne derivano per le pubbliche amministrazioni.

E' stato opportunamente precisato (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 21.08.2013, n. 4227) che quello della c.d. "precauzione" costituisce criterio interpretativo direttamente discendente dal Trattato UE e che, per ciò solo, è valido in Italia a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia; in forza di tale criterio le Autorità competenti devono adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza, ponendo in essere una **tutela anticipata** rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione (cfr. TAR Lazio Roma Sez. II bis, 20.01.2012, n. 665 e n. 663; TAR Piemonte, Sez. I, n. 2294/2010).

Non v'è chi non si avveda come tale "tutela anticipata" non può certamente esaurirsi né dirsi "adempiuta" mediante la mera previsione da parte del M.A.T.T.M. e del MIBAC - come nel caso di specie - di una serie di prescrizioni e di misure a carico della società Edison che dovrebbero

*Avv.ti Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org*

circoscrivere l'ambito di operatività del titolo concessorio e prevenire per tale via il verificarsi di danni ambientali.

Tali misure non sono infatti suscettibili di ridurre sensibilmente, né tantomeno di eliminare a monte la grave situazione di pericolo sia per l'inquinamento marino che per la salute e la vita umana che scaturisce dall'illegittimo giudizio di "compatibilità ambientale" di cui al decreto ministeriale impugnato; e tale situazione di "pregiudizio significativo" arrecata sia dalla piattaforma Vega B che dall'intero complesso produttivo Vega A e Vega B sia sull'area SIC che sul tratto di costa regionale interessato all'impianto non può ritenersi ragionevolmente latente o meramente ipotetica (arg. ex TAR Lazio, Sez. I, n. 7782/2015), ove si considerino le gravi carenze che hanno caratterizzato l'iter procedimentale di cui si tratta, anche e soprattutto dal punto di vista tecnico-scientifico (omessa considerazione del rischio sismico e geologico; omessa considerazione della presenza di una faglia attiva e sismogenetica; omessa considerazione della sussistenza di impatti cumulativi; insufficienza ed inadeguatezza del Piano di Emergenza antinquinamento marino; insufficienza delle indagini geofisiche).

Ciò che vuole sostenersi in questa sede è che è proprio un'applicazione "concreta" e "differenziata", caso per caso, del criterio della precauzione a rappresentare il limite (per così dire) ed il discrimine "interno" di quella "ampia" discrezionalità amministrativa riconosciuta da codesto Decidente in capo alla Autorità competente in ordine alla individuazione delle misure più efficienti ed efficaci.

Diversamente opinando, si perverrebbe al paradosso della sostanziale semplicistica "disapplicazione" della precauzione mediante il meccanismo delle "prescrizioni" attuative del giudizio di compatibilità ambientale le quali finirebbero per costituire e/o integrare la valutazione "completa" dei rischi connessi ad un determinato progetto (come nella specie lo sviluppo del Campo Vega B)!

Il che sarebbe veramente un'enormità, oltre che implicito disconoscimento della necessità di una "RIGOROSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO", effettuata A MONTE ancor prima dell'adozione della VIA, più volte ribadita nella migliore giurisprudenza amministrativa (per tutte, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27-12-2013, n. 6250).

In ordine all'applicazione della Risoluzione 13 settembre 2011 del Parlamento Europeo, il Ministero ha poi del tutto omesso di considerare che nelle procedure di concessione delle licenze e autorizzazioni di trivellazioni, occorre tenere presenti sia la circostanza che un numero di installazioni nelle acque della UE diventerebbe obsoleto, ma anche la capacità finanziaria degli operatori del settore tale da assicurare il risanamento dei danni ambientali derivanti da queste attività.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

L'esecuzione dell'impugnato decreto ministeriale costituirebbe causa di pregiudizio grave ed irreparabile non soltanto per gli interessi collettivi collegati alla difesa dell'integrità degli ambienti, sia marini che terrestri, interessati dal complesso produttivo comprensivo delle piattaforme Vega A e Vega B facente capo alla società Edison S.p.A., ma anche e soprattutto per i rischi collegati alla mancata e/o insufficiente tutela della salute e della vita umana.

In particolare, si fa riferimento ai danni irreparabili potenzialmente derivanti dalla inadeguatezza, insufficienza e comunque dal mancato aggiornamento del Piano di Emergenza Antinquinamento in relazione alle diverse modalità di gestione della piattaforma Vega B (che non sarà presidiata) rispetto al progetto originario, nonché a quelli correlati alla omessa e/o insufficiente considerazione nel decreto di compatibilità ambientale del rischio sismico e geologico derivante dal fatto che il complesso produttivo Vega A e Vega B è allocato in un'area corrispondente ad un "nodo sismogenetico" (circostanza incontestabile ed incontestata - cfr. motivo di cui sopra sub. 1, 1.4).

Avv.lli Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA
Tel. 06.86211879 - Fax 068600065
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatroma.org

Né il solo fatto di aver espresso positivamente la VIA per il campo Vega B e l'AIA per l'intero complesso produttivo, condizionandoli all'ulteriore adempimento delle innumerevoli prescrizioni (di cui agli allegati 1, 2 e 3 al decreto ministeriale n. 0000068) può ragionevolmente considerarsi bastevole a "prevenire" (o addirittura ad escludere) i paventati gravi rischi per l'ambiente e la salute, atteso che sussiste il fondato timore - corroborato dai PARERI TUTTI UNANIMEMENTE CONTRARI, a cominciare da quelli espressi dalla Provincia Regionale di Ragusa e dalle Amministrazioni locali interessate al progetto - che nel termine di cinque anni previsto per la prosecuzione e realizzazione del progetto giudicato asseritamente "compatibile" dal punto di vista ambientale, il pericolo si trasformi in realtà vera e tangibile!

Peraltro, sotto il profilo del *fumus*, non v'è dubbio che la fondatezza dei motivi di ricorso contribuisca sensibilmente all'accoglibilità della presente istanza cautelare.

Per i superiori motivi si chiede

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE

In via preliminare, sussistendone i presupposti di legge sospendere l'esecuzione del decreto n. 0000068 del 16 aprile 2015 e/o, con qualsiasi altra statuizione cautelare, impedire la prosecuzione della procedura, nonché la produzione degli ulteriori effetti potenzialmente scaturenti dai provvedimenti impugnati

Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione sulle spese e compensi di giudizio.

In via istruttoria,

avuto riguardo alle questioni eminentemente tecniche dedotte con i motivi di ricorso, si chiede che codesto on.le TAR disponga verifica e/o consulenza tecnica d'ufficio, **al fine di acquisire:**

- documentati chiarimenti in ordine alla regolarità dei tempi, dei programmi, delle procedure e delle consultazioni che l'Amministrazione

competente ha avviato e seguito in tutta la fase prodromica all'adozione del provvedimento finale, a decorrere dall'originario Decreto MICA di conferimento della concessione del 17-02-1984;

nonché al fine di accertare le seguenti circostanze:

✓ ubicazione delle piattaforme VEGA A e VEGA B entro le 12 miglia dalla zona SIC;

✓ difformità del progetto per il quale il M.A.T.T.M. ha espresso da ultimo giudizio positivo di compatibilità ambientale rispetto all'originario programma di sviluppo del giacimento (o programma dei lavori) già approvato contestualmente al rilascio della concessione di coltivazione con il citato Decreto MICA del 17-02-1984;

✓ l'assolvimento da parte della società concessionaria, nei tempi e nei modi prescritti, agli obblighi discendenti da siffatto originario Decreto di conferimento 17-02-1984;

✓ la presenza di un Piano di Emergenza per l'inquinamento marino del 2009 e relativo soltanto alle due strutture Vega A e Leonis, siccome costantemente presidiate, che sarà integrato con la parte relativa a Vega B solo dopo che tale piattaforma (non presidiate e telecontrollata) sarà costruita e messa in esercizio;

✓ la conformità delle prescrizioni tecniche contenute negli allegati al decreto ministeriale impugnato alle previsioni della Direttiva n. 2013/30/CE del 12-06-2013, recentemente attuata con provvedimento del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015;

✓ la presenza di una importante struttura attiva e sismogenetica dell'area iblea, denominata "Linea di Scicli", caratterizzata anche dalla presenza di vulcani di fango sul fondale marino (cfr. Holland et al, 2003 - v. riferimenti contenuti sia nella "Relazione tecnica del campo Vega" facente parte degli elaborati progettuali allegati all'istanza di concessione del 2012 della società

Avv. Mariadolores Furlanetto, Nicola Giudice, Antonella Bonanno, Daniela Ciancimino
Via A. Vivaldi 15 00199 ROMA
Tel. 06.86211879 - Fax 068690065
Pec: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org

Edison, sia nei pareri della Provincia di Ragusa), proprio nell'area del campo Vega;

✓l'utilizzo da parte della società Edison delle "migliori tecnologie disponibili" per la valutazione del rischio sismico, nonché i criteri utilizzati dalla CTVA al fine di dimensionare le strutture della nuova piattaforma Vega B per resistere ad "eventi sismici estremi";

✓presenza di Impatti cumulativi.

Palermo, 1° luglio 2015.

Avv. Mariadolores Furlanetto

Avv. Nicola Giudice

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Daniela Ciancimino

Ai fini del contributo unificato, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 488/93, i sottoscritti procuratori dichiarano che la presente causa è di valore indeterminabile, onde si provvederà al pagamento del contributo unificato pari a € 650,00.

Avv. Mariadolores Furlanetto

Avv. Nicola Giudice

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Daniela Ciancimino

RELATA DI NOTIFICA

1) Io sottoscritta Avv. Mariadolores Furlanetto, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, rilasciata in data 26/4/2007, previa iscrizione al nr.04/15 del mio registro cronologico, per mezzo di persona addetta allo studio, ho notificato il su esteso ricorso costituito da pagg.53 oltre alle relate al **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato di Roma, via dei Portoghesi 12, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r nr76348328515-1.



ALL 2

Copia MOTIVI AGGIUNTIVI AL RICORSO TAR LAZIO

n. 8903/2015 R.G. – Sez II Bis

originale

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

(al ricorso portante il n. 8903/2015 R.G. - Sez. II Bis)

delle associazioni: **LEGAMBIENTE ONLUS**, con sede in Roma, Via Salaria n. 403, 00199 C.F.80458470582, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dr.ssa Rossella Muroli, nata a Roma l'08/10/1974, tale eletta all'unanimità dall'assemblea dei delegati del 13/12/2015, a norma di Statuto; **ASSOCIAZIONE GREENPEACE ONLUS**, C.F. 97046630584, con sede in Roma via delle Cordonate n.7, 00187 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Andrea Purgatori, nato a Roma il 01.02.1953 e **TOURING CLUB ITALIANO**, con sede in Milano, Corso Italia n. 10 (cap 20122) CF/PI 00856710157, in persona del Presidente e Legale rappresentante *pro tempore*, Franco Iseppi, nato a Milano il 23.05.1939, tutte elettivamente domiciliate in Roma, Via A. Vivaldi 15, presso lo studio dell'Avv. **Mariadolores FURLANETTO** (C.F.:FRLMDL59M58H501S PEC: mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org - fax 068600065) che le rappresenta e difende, per mandato a margine del presente atto, sia unitamente che disgiuntamente con gli Avv.ti **Antonella BONANNO** (C.F. BNNNNL65P47G273Q - PEC antonellananno@pecavvpa.it - fax 091/6124081), **Daniela CIANCIMINO** (C.F. CNCDNL63B65G273P - PEC danielaciancimino@avvocatiagrigeno.it - fax 092220015;) e **Nicola GIUDICE** (C.F. GDCNCL61T26G273U), PEC: nicolagiudice@pecavvpa.it e fax 091/305555)

Io sottoscritto Rossella Muroli n.q. di Presidente e l.r. di Legambiente Onlus, nomino e costituisco miei difensori e procuratori speciali nel presente giudizio davanti al TAR del Lazio sede di Roma unitamente e disgiuntamente, gli avvocati Nicola Giudice, Antonella Bonanno del Foro di Palermo, l'avv. Daniela Ciancimino del Foro di Agrigento e l'avv. Mariadolores Furlanetto del Foro di Roma conferendo loro i più ampi poteri di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire e nominare sostituti, proporre motivi aggiunti. Il presente mandato è conferito anche per l'eventuale giudizio di impugnazione. Dichiaro di essere stata preventivamente informata e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 4, 13 23 e 26 del Dlgs. N. 196/03. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Mariadolores Furlanetto Via A. Vivaldi 15, 00199 Roma

n. q. 

contro

il **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma **00186**, Via dei Portoghesi n. 12

e nei confronti di

E' autentica

Avv. Nicola Giudice

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Daniela Ciancimino

Avv. Mariadolores Furlanetto



-SOCIETA' EDISON S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale, in Milano, Foro Buonaparte n. 31 (20121 Milano);

-SOCIETA' ENI S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1 (00144 Roma);

-ED ALTRI

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione

1. del **DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO n.162 del 13 novembre 2015**, pubblicato sul BUIG n. 11 del 30 novembre 2015, avente ad oggetto "**Proroga della concessione di coltivazione "C. C6.EO" della Società Edison S.p.A. (r.u.)**";

2. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento sopraindicato

FATTO

Il giacimento VEGA, localizzato nel Canale di Sicilia nella parte prospiciente la costa della Provincia regionale di Ragusa, e situato ad una profondità sotto il livello del fondale marino variabile da 2.400 a 2.800 metri, ricade nella concessione di coltivazione denominata "C.C6.EO", intestata alla società Edison.

La concessione ha ad oggetto un'area che si estende su una superficie di 184,8 km² ed è stata autorizzata con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 17 Febbraio 1984.

Il programma di sviluppo allegato al citato D.M. prevedeva lo sfruttamento delle riserve disponibili nell'area di concessione - originariamente denominata "C.C6.IS" - mediante la realizzazione di:

- due piattaforme fisse, VEGAA e VEGA B, ancorate al fondo con pali, per un numero complessivo di 24 pozzi ciascuna;

Io sottoscritto Andrea Purgatori n.q. di Presidente e Lr. di Greenpeace Onlus, nomino e costituisco miei difensori e procuratori speciali nel presente giudizio davanti al TAR del Lazio sede di Roma unitamente e disgiuntamente, gli avvocati Nicola Giudice, Antonella Bonanno del Foro di Palermo, l'avv. Daniela Ciancimino del Foro di Agrigento e l'avv. Mariadolores Furlanetto del Foro di Roma conferendo loro i più ampi poteri di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire e nominare sostituti, proporre motivi aggiunti. Il presente mandato è conferito anche per l'eventuale giudizio di impugnazione.

Dichiara di essere stata preventivamente informata e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 4,13 23 e 26 del Dlgs. N. 196/03. Elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Mariadolores Furlanetto Via A. Vivaldi 15, 00199 Roma

E' autentica

Avv. Nicola Giudice

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Daniela Ciancimino

Avv. Mariadolores Furlanetto

- un sistema di condotte sottomarine per il trasferimento del greggio tra le piattaforme e tra queste ed una monoboa collegata ad una nave di stoccaggio.

Il progetto originario - **che differisce sensibilmente dalle opere poi concretamente realizzate** - prevedeva che la piattaforma principale (VEGA A) ricevesse la produzione dell'altra mediante una condotta sottomarina e, inoltre, che ospitasse gli impianti di trattamento della produzione totale.

Nonostante le indicazioni del programma autorizzato dal D.M. del 1984, **solo una parte del complesso produttivo VEGA è stato ad oggi realizzato**; in particolare, la struttura è attualmente fornita dei seguenti elementi:


- una piattaforma di estrazione, denominata "VEGA A" con 21 pozzi in luogo dei 24 previsti;
- un deposito galleggiante, "FSO Leonis", ormeggiato ad una monoboa;
- condotte sottomarine di collegamento tra l'unica piattaforma esistente e la monoboa.

E' di tutta evidenza che la struttura complessivamente realizzata è differente e comunque non coincide con le previsioni del programma autorizzato con D.M. del 1984.

La piattaforma VEGAA è stata installata nel febbraio del 1987 ed è ubicata ad 11,7 miglia marine dalla linea di base delle acque interne, in direzione del Comune di Pozzallo.

Va segnalato che **VEGA A è la più grande struttura di estrazione off-shore presente in Italia**, ha un corpo - "jacket" - costituito da una torre reticolare alta 140 metri con otto colonne collegate da traversi e diagonali. Il jacket ha una dimensione pari a 70 metri per 48 a fondo mare e 50 metri per 18 in sommità, un peso di 11.200 tonnellate ed è ancorato al fondo con 20 pali verticali in acciaio lunghi 85 metri, con diametro di 2,6 metri. La superficie complessiva della piattaforma è di circa 6.000 m² ed ha una altezza massima sopra il livello del mare di 58,7 metri.

Io sottoscritto Franco Iseppi n.q. di Presidente e I.r. di Touring Club Italiano nomino e costituisco miei difensori e procuratori speciali nel presente giudizio davanti al TAR del Lazio sede di Roma unitamente e disgiuntamente, gli avvocati Nicola Giudice, Antonella Bonanno del Foro di Palermo, l'avv. Daniela Ciancimino del Foro di Agrigento e l'avv. Mariadolores Furlanetto del Foro di Roma conferendo loro i più ampi poteri di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire e nominare sostituti, proporre motivi aggiunti. Il presente mandato è conferito anche per l'eventuale giudizio di impugnazione. Dichiaro di essere stata preventivamente informata e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 4, 13 23 e 26 del Dlgs. N. 196/03. Elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Mariadolores Furlanetto Via A. Vivaldi 15, 00199 Roma

Franco Iseppi

 n. q. di Presidente

E' autentica
 Avv. Nicola Giudice
 Avv. Antonella Bonanno
 Avv. Daniela Ciancimino

Avv. Mariadolores Furlanetto


L'esercizio definitivo del complesso VEGA è stato autorizzato con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 15 febbraio 1988.

Il medesimo complesso produttivo VEGA, nonostante sia stato realizzato in difformità dal programma autorizzato con DM del 1984, ha operato e continua tuttora ad operare, sebbene i livelli di estrazione nel tempo **SI SIANO DRASTICAMENTE RIDOTTI, PASSANDO DA UNA PRODUZIONE INIZIALE STIMATA DI 75.000 BARILI/GIORNO A 7.000 BARILI/GIORNO.**

La concessione, avendo validità trentennale, risulta scaduta in data 28 dicembre 2012 e la relativa istanza di rinnovo è stata **TARDIVAMENTE** presentata dalla società richiedente al Ministero dello Sviluppo Economico il 22 dicembre 2011 (ed è allo stesso pervenuta il 5 gennaio 2012).

Invero, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del Decreto direttoriale 22 marzo 2011, l'istanza di proroga decennale della concessione va presentata al Ministero decorsi almeno 15 anni dal conferimento e, comunque, **almeno 2 anni prima della data di scadenza.**

Dunque, dal 28 dicembre 2012 fino ad oggi l'impianto è stato autorizzato ad operare in regime di proroga ai sensi dell'art. 34 comma 19 del D.L. 179/2012.

Il 26 luglio 2012 la società titolare della concessione - la quale sino ad allora, è bene ricordare, aveva operato in difformità rispetto al progetto iniziale - presentava domanda di pronuncia della compatibilità ambientale al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativa al progetto denominato "*Sviluppo del Campo Vega B - Concessione di Coltivazione C.C6.EO*".

Tale richiesta afferiva in particolare alla realizzazione della seconda piattaforma fissa, denominata VEGA B, la quale, secondo il progetto approvato in origine, avrebbe dovuto collegare e completare il complesso produttivo in questione.

Sebbene, *prima facie*, la società richiedente, con la superiore istanza, avesse manifestato la volontà di completare i lavori che avrebbero dovuto essere ultimati

trent'anni prima, in realtà, ad un esame più approfondito dei documenti depositati, il progetto presentato nel 2012, ancora una volta, differisce da quello autorizzato nel 1984.

Più esattamente, l'istanza per la pronuncia di compatibilità ambientale prevede:

- la realizzazione di una piattaforma fissa di tipo "*minimum facilities*", non presidiata, denominata VEGA B e ubicata a circa 6 km da VEGA A, in direzione ovest;
- la perforazione iniziale di 4 pozzi, fino ad un massimo di 12, in funzione degli esiti minerari delle prime perforazioni, in luogo dei 24 previsti dal programma autorizzato con D.M. del 1984;
- la posa di cavi elettrici e condotte sottomarine di connessione tra le piattaforme VEGA A e VEGA B;
- la sostituzione dell'impianto di approvvigionamento di energia elettrica della piattaforma VEGA A.

Dall'analisi dei documenti allegati all'istanza presentata dalla società richiedente, emerge una **EVIDENTE DIFFORMITÀ** rispetto al progetto iniziale, sia per le **caratteristiche strutturali dell'impianto**, sia per le **modalità di funzionamento**.

Basti pensare che la piattaforma VEGA B, secondo quanto previsto nell'ultimo progetto depositato, dovrebbe essere una struttura non presidiata e telecontrollata a distanza dalla piattaforma VEGA A. L'originario progetto allegato alla concessione trentennale prevedeva, invece, una struttura presidiata capace di ospitare fino ad un massimo di 50 persone.

Alla luce di quanto finora esposto, è di tutta evidenza l'illegittimità della istanza di proroga della concessione presentata dalla Società Edison S.p.A. in data 22.12.2011 e, di conseguenza, del decreto del MISE datato 13 novembre 2015.

Sembra appena il caso di riproporre l'inciso di cui all'art. 29 della Legge 613/1967, secondo cui **la proroga della concessione mineraria è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria.**

È chiaro, infatti, che l'istanza del 22.12.2011, con la quale è stata chiesta dalla Società Edison S.P.A., ai sensi del succitato art. 29 nonché dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 625/1996, la proroga decennale della concessione, finalizzata allo svolgimento delle seguenti opere:

- prosecuzione dell'attività di produzione nell'area di "Vega A" attraverso pozzi esistenti e attività di monitoraggio e manutenzione al fine di garantire la massimizzazione del recupero delle riserve;

- completamento del programma lavori già approvato in sede di conferimento del titolo minerario e che comprende la realizzazione della piattaforma satellite "Vega B", con contestuale riduzione del numero dei pozzi da essa perforati, inizialmente previsti in 24 unità, fino a un massimo di 12 unità;

avrebbe dovuto essere immediatamente dichiarata irricevibile per una serie di ragioni che di seguito verranno esposte.

Invero, è lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico che, con il decreto qui oggetto di impugnazione, ribadisce quanto prescritto dall'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, secondo cui *"La durata della concessione è di trenta anni. Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. **La proroga è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria.** con decreto del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2"*.

Ciò vuol dire che il mancato adempimento delle prescrizioni stabilite nel programma autorizzato con D.M. del 1984, porta con sé una naturale ed

inequivocabile conseguenza: la richiesta di rinnovo non può godere del regime di cui all'art. 29, dovendosi considerare come istanza del tutto nuova e, dunque, soggetta alle sopravvenute prescrizioni e ai successivi vincoli territoriali che, nel tempo, sono stati posti in essere.

Ma d'altronde è, ancora una volta, lo stesso Ministero per lo sviluppo economico che, con il decreto di proroga, evidenzia il concetto appena espresso, laddove cita un estratto del parere della Sezione U.N.M.L.G di Napoli del 29.3.2012, da cui emerge che *"...considerata l'attività posta in essere negli anni di vigenza della concessione, avendo la società istante ottemperato sostanzialmente agli obblighi di cui al decreto di conferimento della concessione, **anche se concentrata nello sviluppo del solo campo Vega A**, ritenuto tecnicamente valido il programma lavori proposto per il prossimo decennio, finalizzato al completamento del programma lavori già approvato in sede di conferimento del titolo minerario ed ad incrementare e definire la capacità produttiva dell'intero campo e ritenendo congruo con gli attuali costi e notevole l'impegno di spesa, si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga decennale di cui trattasi"*.

Da un punto di vista strettamente ambientale, e con particolare riferimento alla localizzazione, lo specchio acqueo all'interno del quale dovrebbe essere realizzata la piattaforma VEGA B, **rientra all'interno del perimetro delle 12 miglia marine dal Sito di Interesse Comunitario "SIC ITA080010" denominato "Fondali della foce del fiume Irmínio"**, la cui individuazione è stata comunicata dalla Regione siciliana al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'agosto 2012 (il quale, a sua volta, ha provveduto all'aggiornamento della lista dei siti Rete Natura 2000 ad ottobre del 2012).

Come noto, all'interno della fascia di rispetto delle 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.lgs.128/2010, vige il **divieto assoluto di esercitare qualsiasi attività di ricerca, prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi**.

Nella documentazione fornita dalla società Edison, nella parte relativa all'inquadramento territoriale e ambientale, è la stessa società ad affermare che **il sito ove dovrà essere realizzata la piattaforma VEGA B ricade all'interno delle 12 miglia dai confini dell'area protetta**; tuttavia, la stessa società richiedente aggiunge che occorre considerare la norma introdotta dall'art. 35 del DL 83/2012, che pone un limite al divieto previsto dal D.lgs. 128/2010, facendo salvi i provvedimenti concessori posti in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (è bene ricordare che sul punto è intervenuto il Legislatore, modificando ulteriormente la disciplina de qua attraverso l'art. 1 comma 239 della Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015, come meglio specificato di seguito).

IN TAL MODO LA SOCIETÀ EDISON S.P.A. HA RICONDOTTO (SURRETTIZIAMENTE) LA RICHIESTA RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DELLA PIATTAFORMA VEGA B ALLA CONCESSIONE AUTORIZZATA AB ORIGINE CON D.M. DEL 17 FEBBRAIO 1984.

In realtà, come si è avuto modo di illustrare, le difformità rispetto alla realizzazione del progetto iniziale, rimaste inalterate per oltre un trentennio, insieme alla domanda presentata il 26 luglio 2012, ed avente ad oggetto un impianto profondamente differente rispetto a quello previsto in origine, impediscono di avallare l'ipotesi della continuità della concessione e, conseguentemente, di ritenere legittimamente fondata l'istanza di proroga decennale del 22 dicembre 2011.

Nonostante queste evidenze, appare quanto mai grave il fatto secondo cui la società Edison, tra il 20 e il 30 ottobre 2012 - **dunque un periodo successivo all'inserimento del SIC ITA080010 nella lista delle aree protette** - ha incaricato la società GAS s.r.l. di effettuare rilievi geofisici in prossimità del sito nel quale dovrà sorgere la piattaforma VEGA B. Rientrando, infatti, l'esecuzione dei rilievi geofisici, qualunque essi siano, tra le "attività di prospezione", essi risultano vietati all'interno della fascia di rispetto delle 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine e dunque del SIC ITA080010.

Va inoltre tenuta in debita considerazione l'esistenza di numerose disposizioni internazionali che includono anche gli sversamenti causati da unità off shore, tra gli eventi idonei a determinare danni rilevanti non solo per lo Stato che autorizza ma anche - in un ambito come il Mediterraneo, notoriamente mare chiuso pertanto sensibile agli sversamenti - per altri Stati che si affacciano su detto mare.

Tali convenzioni si basano sui fondamentali principi comunitari di prevenzione, di precauzione e sul principio "chi inquina paga", ampiamente recepiti nell'ordinamento giuridico interno, che impongono ai paesi membri l'obbligo di adottare tutte le misure idonee per la prevenzione, nonché la preparazione e la pronta risposta in caso di incidenti che comportino lo sversamento di idrocarburi in mare.

Un ulteriore elemento paradossale è certamente legato agli aspetti climatici, la cui considerazione si impone a seguito della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Parigi nel dicembre 2015.

Alla luce di quanto emerso in tale sede, è chiaro che la decisione del nostro Governo di continuare ad investire nel settore degli idrocarburi e nell'attività estrattiva appare alquanto anacronistica, posto che non si tiene in debita considerazione l'importanza economica, anche e soprattutto a livello globale, delle fonti da energia rinnovabile e delle politiche finalizzate al superamento della dipendenza dai combustibili fossili.

Il mare custodisce un ecosistema dal valore inestimabile, la cui fragilità e le cui esigenze di protezione sono note a tutti. Lo sfruttamento indiscriminato di tale risorsa, attraverso continue attività di ricerca e perforazione, non tiene conto di molteplici principi delineati a livello europeo da diverse direttive, prima fra tutte quella sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (2013/30/UE), la quale pone l'attenzione sulla necessità di rafforzare le condizioni di sicurezza ambientale nelle operazioni in mare aventi ad oggetto ricerca o estrazione di idrocarburi.

A ciò si aggiunga la direttiva 2008/56/CE, direttiva quadro sulla strategia marina che mira al conseguimento di un ottimale stato dell'ambiente marino entro il

2020, al fine di preservare la diversità ecologica e la vitalità dei mari, pervenendo ad uno sfruttamento sostenibile del mare, garantendone l'utilizzo anche per le generazioni future.

Le determinazioni emerse in esito alla COP di Parigi non fanno altro che confermare la necessità di ridurre progressivamente l'uso di combustibili fossili, abbracciando politiche energetiche che puntino al settore delle fonti rinnovabili.

Avverso il provvedimento di proroga della concessione di coltivazione "C.C 6.EO", illegittimo per quanto di seguito si dirà, si rende necessario proporre il presente ricorso, fondato sui seguenti motivi,

DIRITTO

In via preliminare e generale, soffrendo sostanzialmente il provvedimento impugnato dei medesimi vizi sollevati con il ricorso principale, si reputa opportuno trascrivere qui di seguito le sole epigrafi dei motivi di legittimità già articolati, al cui ampio ed articolato contenuto si rinvia integralmente:

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" NEL SUO COMPLESSO E IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2, 4, 6, 7, NONCHE' DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE "UCCELLI" NEL SUO COMPLESSO E IN RELAZIONE ALL'ART. 4 - VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DPR 8 SETTEMBRE 1997 N. 357 SS. MM. II. NONCHIE' DEL DM 17 OTTOBRE 2007 N. 184 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE DI CUI ALL'ART. 191 TFUE -- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 23, 24, 26 E 27 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS. MM. II., NONCHE' DEGLI ARTT. 6 COMMA 17, 8 COMMA 2, 10 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 152 CIT. E SS. MM. II. - VIOLAZIONE DPCM 27.12.1988 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. n. 4/2008 - NECESSITA' DI UNA DUPLICE VIA - ECCESSO DI POTERE SOTTO I

PROFILI DELLA CARENZA E/O INSUFFICIENZA DELLA ISTRUTTORIA,
DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO;

II

VIOLAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DEGLI ARTT. 24 E 26 DEL DL.VO N.
152/2006 MODIFICATO DALL'ART. 1 DL.VO N. 4/2008. FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 2 C. 3, LETTERA II, DEL DLVO, 128/2010,
NONCHÉ DEGLI ARTT. 4, 6 E 9 DELLA L. N.9/1991, COME RICHIAMATI
DALL'ART. 35 DEL D.LVO N. 83/2012, CONV. IN L. N. 134/2012 –
VIOLAZIONE DELL'ART. 29 E 42 DELLA L. 21 LUGLIO 1967 N.613
NONCHE' DELL'ART. 24 COMMA 1, DEL DECRETO DIRETTORIALE 22
MARZO 2011 – VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DEL D.LVO N. 625/1996 COME
RICHIAMATO DAL D.M. 4 MARZO 2011 – FALSA APPLICAZIONE ART. 38,
C. 5 DEL D.LVO N. 133/2014 CONV. IN L. N. 164/2014, NONCHE'
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 34 C.10, DEL D.LVO 179/2012,
CONVERTITO IN LEGGE N.221/2012. ECCESSO DI POTERE SOTTO I
PROFILI DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, DEL DIFETTO DEI
PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO;

III

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO, DELLE
SOPRACALENDATE NORME - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
PRECAUZIONE IN MATERIA AMBIENTALE - ECCESSO DI POTERE SOTTO
I PROFILI DELLA CARENZA, INSUFFICIENZA E/O INADEGUATEZZA
DELLA MOTIVAZIONE E DELL'ISTRUTTORIA, NONCHÉ DELLO
SVIAMENTO - VIOLAZIONE DELLA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO
EUROPEO 13 SETTEMBRE 2011 AVENTE AD OGGETTO LA SICUREZZA
DELLE ATTIVITA' OFFSHORE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI

Per quello che qui invece più strettamente ci occupa, va evidenziata la illegittimità del provvedimento di proroga della concessione denominata C.C6.EO sotto i seguenti molteplici profili:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 31, COMMA 4, DEL DECRETO DIRETTORIALE 15 LUGLIO 2015, NONCHE' DELL'ART. 13, COMMA 1, DEL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625 - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/56/CE, DIRETTIVA QUADRO SULLA STRATEGIA MARINA, FINALIZZATA AL CONSEGUIMENTO DI UN OTTIMALE STATO DELL'AMBIENTE MARINO - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DEL TRAVISAMENTO:

Come già esposto nel ricorso principale, la Società Edison intende costruire la piattaforma non presidiata e telecontrollata Vega B sulla base di un programma di sviluppo (o programma dei lavori) approvato nell'originario Decreto di Conferimento della Concessione emanato il 17 Febbraio 1984. Tale Decreto dichiarava, all'art. 8, quanto segue:

“Le Società concessionarie devono:

- a) Eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo del campo di coltivazione nelle premesse citate, che viene approvato con il presente decreto”.*

L'originario Decreto MICA del 1984 approva il Programma di Sviluppo unitario, ma non descrive in cosa consista tale Programma.

Nel sito Web del M.A.T.T.M. (www.minambiente.it) non è stato possibile reperire alcuna informazione.

L'unico documento in possesso degli odierni ricorrenti (ottenuto dalla Provincia Regionale di Ragusa attraverso una richiesta di accesso agli atti del 6 maggio 2015) è il documento *“Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi d....C.C5.-ME - Idrocarburi EM/rb n° 456 ”* firmato dalla Montedison s.p.a. (Montecatini Edison) in data 03/06/1983 (si ricorda che la Montecatini Edison era una Società titolare della Concessione del campo Vega quando ancora non era stata rinominata Concessione C.C6.EO).

Dalla lettura di questo documento si evince che tale Programma di sviluppo:

-prevedeva due piattaforme per un numero massimo di 24 pozzi cadauna;
l'attuale ne prevede solamente dodici ed è di dimensioni inferiori;

-la piattaforma originaria prevedeva, come la Vega A, "8 gambe"; **il nuovo progetto di Vega B ne prevede 4;**

-**l'attuale progetto prevede anche che la stessa non sia presidiata ma telecontrollata;** l'originaria invece doveva essere presidiata e poteva ospitare fino ad un massimo di cinquanta persone e non era telecontrollata.

Si tratta a ben guardare di due ipotesi progettuali in cui risulta difficile poter ritrovare una qualche analogia.

Tali difformità emergono anche dall'analisi del Decreto di autorizzazione all'esercizio definitivo, successivo al Decreto di Conferimento della Concessione, emanato dal Ministero dell'Industria del Commercio e Dell'Artigianato in data 15 febbraio 1988: *"Autorizzazione all'esercizio definitivo del complesso "Vega" nell'area della concessione di coltivazione di idrocarburi "C.C6. IS" ricadente nel Canale di Sicilia"*.

In tale Decreto il complesso Vega viene definito come composto da: piattaforma fissa di produzione "Vega A", sea-lines, boa di ormeggio e serbatoio galleggiante "Vega Oil" e non viene citata minimamente la piattaforma Vega B:

"VISTA la nota di questa Sezione in data 6.10.1986 n° 6622 con la quale veniva espresso il Nulla Osta, per la parte di competenza, all'inizio dei lavori per l'installazione degli impianti relativi al "Progetto per la coltivazione del campo Vega" comprendente la piattaforma fissa "Vega A" ed il serbatoio galleggiante "Vega Oil", quest'ultimo collegato mediante sea-line alla piattaforma "Vega A" e stabilmente al fondo marino mediante boa di ormeggio;"

Inoltre, all'interno dello stesso Decreto, viene richiamata una dichiarazione, datata 18.8.1987, con la quale la Società SELM (la Società ex titolare del giacimento) nella persona dell'Ing. Giuseppe Testaverde, Direttore del "Progetto Vega" affermava che: "le opere relative alla piattaforma fissa "Vega", scalines e

serbatoio galleggiante “Vega oil” sono conformi al Progetto depositato presso la sezione UNNI e il Ministero della Marina Mercantile”.

Appare a dir poco paradossale l’aver dichiarato le citate opere “conformi” ad un progetto, il cui programma dei lavori prevedeva la realizzazione di una seconda piattaforma di cui ad oggi non v’è traccia.

Se vi fosse stata conformità rispetto al progetto originario, per quale ragione, a distanza di quasi trent’anni, si ritiene necessario procedere alla realizzazione di una seconda piattaforma?

Delle due, l’una: o tali lavori sono stati eseguiti completamente, per cui Vega B è da considerarsi un “nuovo progetto” (e quindi non realizzabile in quanto ricentrante all’interno dei limiti imposti dal D.Lgs. 128/2010); o non è stata ancora realizzata una piattaforma e, conseguentemente, è possibile affermare che **le varie Società che si sono succedute all’interno della Concessione non hanno ancora provveduto ad eseguire il programma dei lavori che era stato prescritto nell’originario Decreto di Conferimento della Concessione.**

In entrambe le ipotesi l’istanza di proroga non avrebbe potuto essere accolta per evidente contrasto con quanto disposto dall’art. 29 della legge n. 613/1967.

Per ciò che attiene all’ubicazione della piattaforma Vega B in rapporto alla legislazione vigente va rilevato che le coordinate geografiche entro le quali la Società Edison intende ubicare la nuova piattaforma Vega B sono le seguenti: Latitudine 36°33’20” N - Longitudine 14°34’22” E; la piattaforma Vega B sarà distante circa 11,25 miglia dal perimetro esterno del sito SIC ITA 080010 Fondali Focce del Fiume Irminio.

La Società, inizialmente, affermava che la localizzazione del progetto risultava essere al di fuori delle aree di divieto indicate dal D.Lgs. 128/2010 (come si rileva a pag. 7 della “Sintesi Non tecnica” allegata al progetto di Vega B):*“Alla luce di quanto sopra la realizzazione del progetto di sviluppo del Campo Vega B, che si*

sviluppa a circa 20 km dalle coste meridionali della Sicilia è al di fuori delle aree di divieto indicate dal D.Lgs. 128/2010”.

Tale affermazione risultò in parte essere smentita dal parere della Provincia Regionale di Ragusa reso con nota prot. 043237 del 25 settembre 2012, che, richiamando la Circolare ARTA prot n. 47993 del 23 agosto 2012, faceva notare che **il progetto ricadeva all'interno del limite di divieto delle 12 miglia dal perimetro del Sito SIC ITA 080010 Fondali Foce del Fiume Irminio** imposto dal D. Lgs. 128/2010 (Decreto Prestigiacomo); motivo per cui **il progetto era da considerarsi non realizzabile in quanto l'istanza di presentazione del progetto era del 26 luglio 2012.**

Nei successivi Approfondimenti inviati dalla Società Edison (Doc n. 11-522-H12 – Risposta alle richieste di Chiarimento ed Integrazione alla Documentazione Rev. 0 - Feb 2013, a pag 68 del capitolo 5 “Inquadramento territoriale e ambientale”) la stessa società prese atto che il progetto ricadeva all'interno del divieto delle 12 miglia di distanza dal sito SIC “Fondali Foce del Fiume Irminio”, aggiungendo che tale divieto fosse frutto di una “riperimetrazione” dell'area SIC avvenuta successivamente alla presentazione della domanda, e asserendo, inoltre, che tale divieto non fosse applicabile per Vega B, in quanto il progetto faceva parte del Programma Lavori approvato contestualmente al Conferimento della Concessione. Per tal motivo (cfr. sempre a pag 68), la Società dichiarava:

“occorre tuttavia considerare che la modifica al testo del comma 17 dell'Art. 6 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. introdotta dal DL 22 Giugno 2012 No. 83 e dalla L. 7 Agosto 2012, No. 134, nel vietare le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi in mare nelle zone di mare poste entro le 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere fa infatti salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs 128/2010 (ovvero dal 26 Agosto 2010), i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi e l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e

connessi. In tali casi, le attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di impatto ambientale”.

Si sottolinea che, contrariamente a quanto affermato dalla società Edison, e anche a pag. 24 del parere CTVA n. 1319 , la ripermetrazione del sito era stata segnalata precedentemente all’istanza di presentazione del progetto Vega B (26 luglio 2012); infatti, come si rileva dalla lettura della Circolare dell’Agosto 2012 , l’Assessorato della Regione Siciliana aveva predisposto un aggiornamento cartografico dei perimetri e già con circolare n. 8756 del 10 febbraio 2012 (pubblicata nella GURS n. 11 del 16 marzo 2012) segnalava tale importante prescrizione cui ottemperare.

Il Decreto di Compatibilità Ambientale n. 0000068, mutuando le stesse identiche posizioni della società richiedente, assume che tale progetto non rientrerebbe nei divieti introdotti dal D.Lgs. 128/2010, considerato che tali attività costituirebbero parte del programma lavori per il Campo Vega, approvato congiuntamente al conferimento della Concessione con il Decreto MICA n. 580 del 24 febbraio 1984:

“VALUTATO che le attività oggetto del presente procedimento non rientrano nei divieti introdotti dall’art. 2, comma 3, lettera “h” del D. Lgs. 29 luglio 2010, n. 128, in quanto afferenti ad un titolo abilitativo già rilasciato alla data di entrata in vigore del medesimo D. Lgs 128/2010, come rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 0003894 del 26 febbraio 2014, che conferma, per il programma lavori per il campo Vega, approvato congiuntamente al conferimento della Concessione con il Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 580 del 24 febbraio 1984, la previsione di una seconda piattaforma fissa denominata “Vega B”

Quindi, secondo quanto indicato nel Decreto di Compatibilità Ambientale, nel parere CTVA e dalla stessa Società Edison, la realizzazione della nuova piattaforma “Vega B” risulterebbe possibile solo in quanto facente parte di un procedimento autorizzatorio antecedente all’emanazione del D.Lgs. 128/2010 e in quanto tale progetto risulterebbe inserito all’interno del programma di sviluppo approvato dal

Decreto MICA del 1984. La stessa rientrerebbe, di fatto, all'interno dei procedimenti autorizzatori e concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge n° 9 del 1991 richiamati dall'art. 35 del DL 83/2012 convertito nella Legge 134/2012.

Da ciò risulta evidente che il discrimine temporale del progetto Vega B è dirimente rispetto alla disciplina giuridica applicabile: discrimine che, seppur indirettamente, dipende anche dalla condizione della Concessione C.C6.EO.

Preliminarmente ricordiamo che il Decreto MICA del 17 Febbraio 1984, riunificando il permesso di ricerca "C.R80.SE" e la Concessione "C.C5.ME", istituiva la Concessione "C.C6.IS" conferendo tale Concessione alle seguenti società richiedenti con le relative quote:

- ✓ Idrocarburi Canale di Sicilia S.p.a. 30 %
- ✓ Agip S.p.a. 30 %
- ✓ Canada Northwest italiana S.p.a. 20 %
- ✓ Elf italiana S.p.a. 10 %
- ✓ Petromarine Italia S.p.a. 10 %

Successivamente, con Decreto MICA del 2 settembre 1993, la Concessione "C.C6.IS" veniva rinominata "C.C6.EO", su richiesta inoltrata dalla Società Edison, in data 24 febbraio del 1993, al Ministero. Tra il 1984 e il 2003 attraverso vari Decreti, relativi al trasferimento quote e cambi di intestazione, la concessione C.C6.EO ha assunto le attuali quote di titolarità: 60 % Edison, 40 % ENI.

Ritornando all'originario decreto concessorio (Decreto Mica del 1984), l'art. 8 di tale decreto riportava testualmente:

Art 8 – Le società concessionarie devono:

a) eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo del campo di coltivazione nelle premesse citate, che viene approvato con il presente decreto"

L'obbligatorietà ad eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo veniva rimarcata all'art. 11 dello stesso Decreto di conferimento della Concessione richiamando l'art 42 della Legge 21 luglio 1967 n° 613:

art. 42

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

1) perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'art. 18;

2) non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione;

Se la Società Edison considera la costruenda piattaforma VEGA B facente parte di un programma di sviluppo approvato ben 31 anni fa (SIC!) dal Decreto di conferimento della Concessione del 1984, **afferma al tempo stesso che tale programma di sviluppo non è stato realizzato.**

Parimenti, se il Ministero nel Decreto di Compatibilità Ambientale n. 0000068 considera la costruenda piattaforma VEGA B come facente parte di un programma di sviluppo approvato 31 anni fa dal Decreto di conferimento della Concessione del 1984, **afferma al tempo stesso che la Edison non ha realizzato tale programma di sviluppo.**

Ricordiamo che l'art. 5 del Decreto MICA 1984 disponeva **la scadenza della Concessione alla data del 28 dicembre del 2012.** Per tal motivo la Società Edison ha presentato "istanza di proroga decennale" pervenuta al Ministero il 05 gennaio 2012, cioè in ritardo, come si evince a pag 25 del BUIG anno XVI n. 2.

Istanza di proroga decennale pervenuta al Ministero **11 mesi e 23 giorni** prima della data di scadenza della proroga (data di presentazione della domanda : 05 gennaio 2012; data di scadenza della Concessione: 28 dicembre 2012) **in ritardo** rispetto a quanto prescritto dall'art. 24 comma 1 del Decreto Direttoriale 22 marzo 2011, vigente al momento di presentazione della istanza:

Art. 24

(Proroga della concessione)

1. L'istanza di proroga decennale della concessione di coltivazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è presentata al Ministero, decorsi almeno 15 anni dal conferimento e, comunque, almeno due anni prima della data di scadenza.

Tralasciando, al momento, questi importanti aspetti burocratici, **giuridicamente la proroga decennale non viene ottenuta in modo automatico.** Le società concessionarie per poter ottenere la proroga **devono dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.** Concetto più volte richiamato dalla Normativa Italiana Vigente, come si evince dall'art 29 della Legge 613 del 1967:

"La durata della concessione e' di trenta anni. Decorsi due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione".

Dall'art. 13 del Decreto Legislativo 1996 n° 625

Art. 13

(Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio)

1. La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e' di venti anni; l'estensione della concessione non puo' superare i 150 chilometri quadrati; dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando e' necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.

Dal Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 all'art. 3 comma 8, il quale richiama l'art 13 del sopra citato Decreto Legislativo :

art 8 comma 8

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996 e dell'art. 9 comma 8 della legge n. 9/1991, il titolare della concessione di coltivazione ha diritto ad una proroga di dieci anni e ad ulteriori proroghe, di cinque anni ciascuna, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati.

Presentare una istanza in notevole ritardo rispetto ai tempi procedurali previsti dalla vigente normativa, appare quantomeno ostativo all'ottenimento della proroga decennale. E ciò anche in considerazione dell'omessa realizzazione della seconda piattaforma prevista da progetto iniziale, la quale avrebbe dovuto essere posta in essere durante l'arco temporale di vigenza della concessione e non di certo in regime di proroga.

Il “dimenticarsi” la realizzazione di una piattaforma inserita in un Programma di sviluppo approvato nel Decreto Ministeriale MICA di conferimento della Concessione del 17 febbraio 1984 non può in alcun modo significare **aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal Decreto di Concessione.**

È fin troppo evidente come ciò costituisca una vera enormità e “abnormità” giuridica!

Il decreto di proroga qui oggetto di impugnazione fa, peraltro, riferimento all'art.31, comma 4, del Decreto Direttoriale 15 luglio 2015 (Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello stesso decreto), il quale dispone che *“la proroga di cui ai commi 1 e 2 viene rilasciata secondo le procedure degli art. 10 e art. 11 del presente decreto. Qualora il programma lavori previsto comprenda esclusivamente la prosecuzione della produzione, i lavori di manutenzione e le attività non significative come descritte all'art. 34, commi 5, 9 e 10, la proroga viene rilasciata dal Ministero, secondo le modalità procedurali adottate per l'intesa tra Stato e regione per la terraferma, fatte salve le eventuali competenze delle altre Amministrazioni interessate.”*

Il richiamato art. 34, comma 5, del succitato decreto direttoriale, stabilisce che *“...tutte le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, ai sensi del comma 82-sexies della legge 20 agosto 2004, n. 239, introdotto dall'art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'articolo 38, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalle Sezioni UNMIG competenti per territorio. L'autorizzazione è trasmessa per conoscenza, per le attività a mare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per quelle in terraferma alla regione interessata.”*

Ma v'è di più.

Il successivo comma 6 stabilisce testualmente cosa debba intendersi per *“opere esistenti”*, individuandole nella *“medesima area pozzi, centrale di raccolta e trattamento esistente, piattaforma di produzione esistente, rete di raccolta e altre pertinenze minerarie esistenti”*.

È facile comprendere che la realizzazione della piattaforma Vega B, con le opere ad essa connesse, non può in alcun modo essere ricondotta ad una **mera e semplice attività esercitata nell'ambito di opere già esistenti**, trattandosi per converso di costruzione **DEL TUTTO NUOVA E DIVERSA RISPETTO A QUALSIASI STRUTTURA GIÀ POSTA IN ESSERE**: basti semplicemente considerare la circostanza (più volte ribadita in questa sede), che la piattaforma Vega B, pur ricadendo all'interno del giacimento di Vega A, dovrebbe sorgere ad una distanza di ben 6 km rispetto a quest'ultima.

Occorrerebbe un notevole sforzo di fantasia per riuscire ad affermare che la realizzazione di Vega B costituisca un semplice programma finalizzato

esclusivamente alla prosecuzione della produzione o a semplice e non significativa attività di manutenzione.

Risulta di immediata evidenza, inoltre, la violazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996, laddove si legge che l'estensione di una concessione di coltivazione non può eccedere i 150 kmq.

Dai dati forniti dall'UNMIG (Ufficio Nazionale per gli idrocarburi e le Georisorse), l'estensione complessiva della concessione C.C6.EO risulta essere di 184,8 Km², **ben 34,8 km² al di sopra dell'attuale limite consentito!**

Naturalmente l'originario titolo abilitativo della concessione C.C6.EO, essendo antecedente rispetto al d.lgs. n. 625/96, non fu sottoposto a tale limite restrittivo. Ma ciò non giustifica affatto la mancata ridefinizione dell'area oggetto di concessione al momento del rilascio della proroga decennale.

E quanto appena detto appare ancor più paradossale laddove si rifletta su un dato palese: è lo stesso art. 1 del decreto di proroga decennale che dispone il rilascio della proroga ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

L'esecuzione dell'impugnato decreto ministeriale costituirebbe causa di pregiudizio grave ed irreparabile non soltanto per gli interessi collettivi collegati alla difesa dell'integrità degli ambienti, sia marini che terrestri, interessati dal complesso produttivo comprensivo delle piattaforme Vega A e Vega B facente capo alla società Edison S.p.A., ma anche e soprattutto per i rischi collegati alla mancata e/o insufficiente tutela della salute e della vita umana.

In particolare, si fa riferimento ai danni irreparabili potenzialmente derivanti dalla inadeguatezza ed insufficienza (e comunque dal mancato aggiornamento) del Piano di Emergenza Antinquinamento in relazione alle diverse modalità di gestione della piattaforma Vega B - che non sarà presidiata - rispetto al progetto originario, nonché a quelli correlati alla omessa e/o insufficiente considerazione del rischio sismico e geologico derivante dal fatto che il complesso produttivo Vega A e Vega B

è allocato in un'area corrispondente ad un "nodo sismogenetico" (circostanza incontestabile ed incontestata).

Un cenno a parte meritano poi gli inestimabili e gravissimi danni ambientali in acque U.E. derivanti dall'utilizzo dell'AIR-GUN, tecnica di sondaggio particolarmente invasiva che consiste nello sparare sul fondale marino bolle di aria compressa che restituiscono onde riflesse; le onde in questione provocano la morte e comunque la perdita dell'udito per molte specie ittiche, con gravi problemi di disorientamento (tali devastanti effetti sono ben noti nella bibliografia internazionale prodotta in atti).

Né il solo fatto di aver espresso positivamente la VIA per il campo Vega B e l'AIA per l'intero complesso produttivo, condizionandoli all'ulteriore adempimento delle innumerevoli prescrizioni (di cui agli allegati 1, 2 e 3 al decreto ministeriale n. 0000068 del 2015) può ragionevolmente considerarsi bastevole a "prevenire" (o addirittura ad escludere) i paventati gravi rischi per l'ambiente e la salute, atteso che sussiste il fondato timore - corroborato dai PARERI TUTTI UNANIMEMENTE CONTRARI, a cominciare da quelli espressi dalla Provincia Regionale di Ragusa e dalle Amministrazioni locali interessate al progetto - che nel termine di cinque anni previsto per la prosecuzione e realizzazione del progetto giudicato asseritamente "compatibile" dal punto di vista ambientale, il pericolo si trasformi in realtà vera e tangibile!

Peraltro, sotto il profilo del *fumus*, non v'è dubbio che la fondatezza dei motivi di ricorso contribuisca sensibilmente all'accogliibilità della presente istanza cautelare.

Un cenno a parte merita l'applicazione nella specie del principio di precauzione, nonché dei principi generali elaborati sin dal 1994 dal Parlamento e dal Consiglio Europea in materia di autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Tali principi di matrice comunitaria ed internazionale costituiscono infatti oggetto di una copiosa e corposa giurisprudenza sia nel diritto UE che in quello

interno, anche in relazione ai profili di responsabilità patrimoniale che ne derivano per le pubbliche amministrazioni.

E' stato opportunamente precisato (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 21.08.2013, n. 4227) che quello della c.d. "precauzione" costituisce criterio interpretativo direttamente discendente dal Trattato UE e che, per ciò solo, è valido in Italia a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia; in forza di tale criterio le Autorità competenti devono adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza, ponendo in essere una **tutela anticipata** rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione (cfr. TAR Lazio Roma Sez. II bis, 20.01.2012, n. 665 e n. 663; TAR Piemonte, Sez. I, n. 2294/2010).

Non v'è chi non si avveda come tale "tutela anticipata" non può certamente esaurirsi né dirsi "adempita" mediante la mera previsione da parte del M.A.T.T.M. e del MIBAC - come nel caso di specie - di una serie di prescrizioni e di misure a carico della società Edison che dovrebbero circoscrivere l'ambito di operatività del titolo concessorio e prevenire per tale via il verificarsi di danni ambientali.

Tali misure non sono infatti suscettibili di ridurre sensibilmente, né tantomeno di eliminare, a monte, la grave situazione di pericolo sia per l'inquinamento marino che per la salute e la vita umana, che scaturisce dall'illegittimo giudizio di "compatibilità ambientale" di cui al decreto ministeriale n. 68 del 2014; e tale situazione di "pregiudizio significativo" arrecata sia dalla piattaforma Vega B che dall'intero complesso produttivo Vega A e Vega B, sia sull'area SIC che sul tratto di costa regionale interessato all'impianto, non può ritenersi ragionevolmente latente o meramente ipotetica (arg. ex TAR Lazio, Sez. I, n. 7782/2015), ove si considerino le gravi carenze che hanno caratterizzato l'iter procedimentale di cui si tratta, anche e soprattutto dal punto di vista tecnico-scientifico (omessa considerazione del rischio sismico e geologico; omessa considerazione della presenza di una faglia attiva e sismogenetica; omessa considerazione della sussistenza di impatti cumulativi;

insufficienza ed inadeguatezza del Piano di Emergenza antinquinamento marino; insufficienza delle indagini geofisiche).

Ciò che vuole sostenersi in questa sede è che è proprio un'applicazione "concreta" e "differenziata" - caso per caso - del criterio della precauzione a rappresentare il limite (per così dire) ed il discrimine "interno" di quella "ampia" discrezionalità amministrativa riconosciuta da codesto Decidente in capo alla Autorità competente in ordine alla individuazione delle misure più efficienti ed efficaci.

Diversamente opinando, si perverrebbe al paradosso della sostanziale e semplicistica "disapplicazione" della precauzione mediante il meccanismo delle prescrizioni attuative del giudizio di compatibilità ambientale le quali finirebbero per costituire e/o integrare la valutazione "completa" dei rischi connessi ad un determinato progetto (come nella specie lo sviluppo del Campo Vega B)!

Il che sarebbe veramente un'enormità, oltre che implicito disconoscimento della necessità di una "RIGOROSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO", effettuata A MONTE ancor prima dell'adozione della VIA, più volte ribadita nella migliore giurisprudenza amministrativa (per tutte, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27-12-2013, n. 6250).

In ordine all'applicazione della Risoluzione 13.09.2011 del Parlamento Europeo, il Ministero ha poi del tutto ommesso di considerare che nelle procedure di concessione delle licenze e autorizzazioni di trivellazioni, occorre tenere presenti sia la circostanza che un GRAN NUMERO di installazioni nelle acque UE è OBSOLETO ED IN CONTROTENDENZA RISPETTO ALLE POLITICHE ENERGETICHE MONDIALI, sia anche la capacità finanziaria degli operatori del settore tale da assicurare il risanamento dei danni ambientali derivanti da queste attività.

Per i superiori motivi si chiede

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE

In via preliminare, sussistendone i presupposti di legge, sospendere l'esecuzione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 162 del 13 novembre 2015 e/o con qualsiasi altra statuizione cautelare prevenire la prosecuzione

della procedura nonché la produzione degli effetti potenzialmente dannosi scaturenti dai provvedimenti impugnati.

Nel merito, annullare il provvedimento impugnato, con ogni consequenziale statuizione sulle spese e compensi di giudizio.

In via istruttoria,

quale mezzo al fine ed avuto riguardo alle questioni eminentemente tecniche dedotte con i motivi di ricorso, si chiede che codesto on.le TAR disponga verifica e/o consulenza tecnica d'ufficio,

al fine di acquisire:

- documentati chiarimenti in ordine alla regolarità dei tempi, dei programmi, delle procedure e delle consultazioni che l'Amministrazione resistente ha avviato e posto in essere in tutta la fase prodromica all'adozione del Decreto di Proroga decennale del 13 novembre 2015, a decorrere dall'originario Decreto MICA di conferimento della concessione del 17-02-1984;

nonché al fine di accertare le seguenti circostanze:

- ✓ ubicazione delle piattaforme VEGA A e VEGA B entro le 12 miglia dalla zona SIC;
- ✓ estensione complessiva dell'area della concessione C.C6.EO;
- ✓ l'assolvimento da parte della società concessionaria, nei tempi e nei modi prescritti, agli obblighi discendenti da siffatto originario Decreto di conferimento 17-02-2984;
- ✓ conformità dei documenti allegati all'istanza di proroga presentata dalla Società Edison rispetto al progetto iniziale, sia in riferimento alle caratteristiche strutturali dell'impianto Vega B, sia per le modalità di funzionamento dello stesso;
- ✓ sussistenza della identità di condizioni rispetto alla concessione originaria, elemento imprescindibile per addivenire al rilascio della proroga ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 613/1967;
- ✓ la presenza di un Piano di Emergenza per l'antiquinamento marino del 2009 e relativo soltanto alle due strutture Vega A e Leonis, siccome costantemente

presidiate, che sarà integrato con la parte relativa a Vega B solo dopo che tale piattaforma (non presidiata e telecontrollata) sarà costruita e messa in esercizio;

- ✓ la presenza di una importante struttura attiva e sismogenetica dell'area iblea, denominata "Linea di Scicli", caratterizzata anche dalla presenza di vulcani di fango sul fondale marino (cfr. Holland et al, 2003 - v. riferimenti contenuti sia nella "Relazione tecnica del campo Vega" facente parte degli elaborati progettuali allegati all'istanza di concessione del 2012 della società Edison, sia nei pareri della Provincia di Ragusa), proprio nell'area del campo Vega;
- ✓ l'utilizzo da parte della società Edison delle "migliori tecnologie disponibili" per la valutazione del rischio sismico;
- ✓ i criteri tutti utilizzati dal Ministero dello sviluppo economico al fine di emanare il decreto di proroga decennale della Concessione C.C6.EU;
- ✓ la presenza di Impatti cumulativi.

Palermo- Roma , 21 gennaio 2016.

Avv. Mariadolores ~~Fulianetto~~ 


Avv. Nicola Giudice 

Avv. Antonella Bonanno 

Avv. Daniela Ciancimino 

Ai fini del contributo unificato, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 488/93, i sottoscritti procuratori dichiarano che la presente causa è di valore indeterminabile, onde si provvederà al pagamento del contributo unificato pari a € 650,00.

Palermo – Roma,

Avv. Mariadolores ~~Fulianetto~~ 

Avv. Nicola Giudice

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Daniela Ciancimino

Appendice B

Decreto VIA-AIA No. 68 del 16 Aprile 2015

Doc. No. 17-019-H1 Rev. 1 - Marzo 2017





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO**

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. *"Norme in materia ambientale"*;

VISTO l'art. 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO l'allegato II, punto 7), del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, prevede la competenza di VIA statale per le attività di *"Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare"*;

VISTO l'art. 6, comma 17 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera "h" del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128;

VISTO le ulteriori modifiche apportate al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 dall'art. 35 del D.L. 22 giugno 2012, come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTI in particolare l'art. 8, comma 2 e l'art. 10, comma 1 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377"* e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. 5/2012 convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35, che integra l'Allegato VIII del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., assoggettando a Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) anche gli *“impianti localizzati in mare su piattaforme offshore”*;

VISTO l'art. 38 del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164;

VISTO l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, e successive modifiche di cui all'art. 7 comma 1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Siciliana, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153 del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 209, del 14 luglio 2008, di modifica della composizione del nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA - IPPC;

VISTA la domanda, presentata in data 26 luglio 2012, dalla Società Edison S.p.A., di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto denominato *“Sviluppo del Campo Vega B - Concessione di Coltivazione C.C6.EO”*, che comprende la domanda per l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso produttivo piattaforma Vega A e piattaforma Vega B;

PRESO ATTO che, in particolare, la domanda presentata in data 26 luglio 2012 riguarda:

- la pronuncia di compatibilità ambientale per la realizzazione di una nuova piattaforma, *“Vega B”*, e opere connesse come di seguito descritto;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso produttivo costituito dall'esistente piattaforma Vega A e dalla nuova piattaforma Vega B ed opere connesse;

PRESO ATTO che la Società Edison S.p.A. ha provveduto a dare comunicazione al pubblico, per la pubblica consultazione, tramite annunci pubblicati sui quotidiani *"Il Sole 24 Ore"* e *"La Sicilia"*, in data 26 luglio 2012, del deposito:

- della documentazione di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- della documentazione per l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con nota del 14 gennaio 2013, acquisita al protocollo DVA-2013-0004447 del 20 febbraio 2013, la Società ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS anche a fronte delle richieste formulate dalla Commissione istruttoria AIA – IPPC;

VALUTATO che le attività oggetto del presente procedimento non rientrano nei divieti introdotti dall'art. 2, comma 3, lettera "h" del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128, in quanto afferenti ad un titolo abilitativo già rilasciato alla data di entrata in vigore del medesimo D.lgs 128/2010, come rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 0003894 del 26 febbraio 2014, che conferma, per il programma lavori per il campo Vega, approvato congiuntamente al conferimento della Concessione con il Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 580 del 24 febbraio 1984, la previsione di una seconda piattaforma fissa denominata "Vega B";

VALUTATO che, nelle more dell'ottenimento della proroga decennale, richiesta con istanza al Ministero dello Sviluppo Economico in data 22 dicembre 2011, per la concessione C.C6.EO, scaduta in data 28 dicembre 2012, la società è autorizzata a continuare ad esercire il titolo concessorio ai sensi dell'art. 34, comma 19, Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, è stato emanato il decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, che, all'art. 38, prevede che le concessioni rilasciate per le attività di coltivazione di idrocarburi possono essere prorogate *"ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione"*;

VISTA la nota n. 0026292 del 17 dicembre 2014, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso la corrispondenza intercorsa con il Ministero dello Sviluppo Economico ed in particolare:

- la nota n. 0024758 del 26 novembre 2014 con la quale il medesimo Ufficio di Gabinetto ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico se gli obblighi di

concessione, così come definiti dal sopra richiamato art. 38 del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, "siano stati adempiuti da parte della Società richiedente";

- la nota n. 0028808 del 12 dicembre 2014 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha "confermato che la società istante ha ottemperato, nei termini di buona gestione del giacimento, agli obblighi del decreto di conferimento della concessione di cui è stata chiesta proroga e che il programma lavori proposto per il prossimo decennio risulta finalizzato all'ottimizzazione e al completamento del drenaggio delle riserve" e, inoltre, ha ribadito che "Vega B completa il programma di sviluppo e coltivazione del giacimento concesso, ottimizzando il drenaggio delle riserve di olio dal giacimento su cui attualmente insiste la piattaforma Vega A secondo un programma condiviso nei modi e nei tempi";

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., numerose osservazioni da parte del pubblico nonché pareri da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici locali, che sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed al fine della definizione del procedimento e riportate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che:

- il progetto definitivo presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 7) dell'allegato II e al punto 1.4-bis) dell'allegato VIII, Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- il progetto oggetto dell'istanza è ubicato nel Canale di Sicilia di fronte alla costa della Provincia di Ragusa, a circa 20 km dalla costa, ed in particolare interessa i Comuni di Scicli, Modica e Pozzallo;
- il programma lavori per lo sviluppo del Campo Vega, collegato all'istanza di Concessione di Coltivazione "C.C6.EO", di cui al citato Decreto del 24 febbraio 1984, prevedeva la realizzazione di 2 piattaforme, Vega A e Vega B, con la perforazione di un massimo di 24 pozzi da ciascuna di queste, e il loro collegamento tramite condotte sottomarine; di detto programma ne è stato realizzato solo una parte;
- il progetto oggetto dell'istanza di valutazione d'impatto ambientale in questione riguarda la realizzazione di un'ulteriore parte, ed in particolare prevede:
 - la realizzazione di una nuova piattaforma satellite fissa denominata "Vega B" di tipo non presidiato, ubicata a circa 6 km di distanza dall'esistente piattaforma Vega A in direzione nord-ovest;
 - la perforazione da Vega B di 4 pozzi a singolo completamento;
 - la posa di due condotte sottomarine, di lunghezza di circa 6 km ciascuna, congiungenti Vega B e Vega A, una per la ricezione di diluente e una per l'invio del greggio diluito (*blend*) su Vega A;



- la posa di due cavi elettrici sottomarini congiungenti Vega B e Vega A per la fornitura di energia elettrica posizionati a una distanza di 20-25 m dalle condotte sottomarine;
- la realizzazione di alcuni adeguamenti impiantistici su Vega A;
- un rilievo sismico 2D (mediante *airgun*), preliminare alle attività di perforazione, volto a definire la presenza di eventuali sacche di gas superficiale;

CONSIDERATO che per eventuali future attività, comprese nel titolo abilitativo rilasciato ma non ricomprese nel presente procedimento, occorrerà presentare una nuova istanza di valutazione d'impatto ambientale;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 1319 del 2 agosto 2013 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, costituito da n. 65 pagine che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, espresso a seguito dell'istruttoria congiunta VIA-AIA e che fa proprio il "*Piano di Monitoraggio e Controllo*", costituito da n. 20 pagine, predisposto dalla Commissione istruttoria AIA – IPPC;

PRESO ATTO che dal detto parere n. 1319 del 2 agosto 2013 emerge che l'istruttoria tecnica della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha considerato il parere della Commissione istruttoria AIA – IPPC protocollo CIPPC-00-2013-0000735 del 22 aprile 2013, costituito da n. 102 pagine;

PRESO ATTO che relativamente alla tecnica di *airgun* utilizzata nel rilievo sismico 2D previsto, nel progetto, preliminarmente alle attività di perforazione, il presente decreto tiene conto dei chiarimenti di carattere generale, in merito all'impatto di dette tecniche in ambiente marino, forniti dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nel successivo parere n. 1402 del 20 dicembre 2013;

PRESO ATTO che in data 18 ottobre 2013 si è svolta la conferenza di servizi, prevista ai fini del rilascio dell'AIA dall'art. 29-*quater*, comma 5 del D.lgs 152/2006 come modificato dal D.lgs 128/2010, che si è espressa in merito al parere istruttorio conclusivo della Commissione istruttoria AIA – IPPC, durante la quale detto parere è stato approvato senza alcuna modifica;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo espresso con nota n. DG/PAAC/34.19.04/29478/2013 del 12 novembre 2013, assunto al protocollo DVA-2013-0027872 del 2 dicembre 2013, costituito da n. 4 pagine che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale DGR n. 316 del 23 agosto 2012 trasmessa con nota n. 54237 del 9 ottobre 2012, acquisita al protocollo DVA-2012-25013 del 16 ottobre 2012, che richiama la Delibera di Giunta Regionale DGR n. 263 del 14 luglio 2010, già trasmessa con nota n. 2112 del 5 agosto 2010, acquisita al protocollo DVA-2010-20828 del 2 settembre 2010, con cui la Regione Siciliana esprime la propria contrarietà in merito alla realizzazione tutti gli impianti di coltivazione idrocarburi su piattaforme offshore al largo delle coste siciliane;

PRESO ATTO che le citate Delibere di Giunta Regionale DGR, n. 316 del 23 agosto 2012 e n. 263 del 14 luglio 2010, seppure non specificatamente riferite al progetto "*Sviluppo del Campo Vega B - Concessione di Coltivazione C.C6.EO*" sono comunque state considerate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

CONSIDERATO che:

- il presente provvedimento ha valenza di VIA e di AIA e come tale sostituisce le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (già Allegato II del D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59);
- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di istruttoria di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA medesimo;
- prima della conclusione della conferenza di servizi decisoria dovranno essere acquisite le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, relativi al livello di progettazione valutato con il presente decreto;
- fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente atto, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo della Regione.

RITENUTO che, sulla base di quanto premesso, sussistono tutte le condizioni per dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. all'emanazione del presente provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale che, ai sensi dell'art. 10 del citato D.lgs, fa luogo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso produttivo delle piattaforme Vega A e Vega B;

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto denominato “Sviluppo del Campo Vega B - Concessione di Coltivazione C.C6.EO” per le attività sopra descritte e l’Autorizzazione Integrata Ambientale al successivo esercizio del complesso produttivo piattaforma Vega A e piattaforma Vega B, relativamente all’istanza presentata dalla Società Edison S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte n.31, Milano, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni e gli adempimenti amministrativi indicati nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto:

- Allegato 1: Quadro prescrittivo, relativo a VIA, AIA e prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (11 pagine);
- Allegato 2: Adempimenti amministrativi relativi all’AIA (3 pagine);
- Allegato 3: Piano di monitoraggio e controllo relativo all’AIA (20 pagine).

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Edison S.p.A., al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Siciliana, alla Provincia di Ragusa, al Comune di Scicli, al Comune di Modica, al Comune di Pozzallo, all’ISPRA, all’ARPA Sicilia, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell’Interno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero della Salute.

Sarà cura della Regione Siciliana comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati. Sarà cura del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto comunicare il presente decreto alle Capitanerie di Porto eventualmente interessate.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, della Commissione istruttoria AIA – IPPC e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sul portale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Con riferimento all’autorizzazione integrata ambientale rilasciata per il complesso produttivo piattaforma Vega A e piattaforma Vega B, ogni aggiornamento del presente provvedimento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero.


La Società Edison S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

La Società provvederà inoltre a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo copia del provvedimento autorizzativo finale e la relativa copia della pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.


Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO



ALLEGATO 1

QUADRO PRESCRITTIVO RELATIVO A VIA, AIA E PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

A) Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relative alla VIA

- A.1 Presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Capitanerie di Porto ed alla Regione Sicilia un dettagliato cronoprogramma per l'effettuazione della prospezione geofisica 2D sull'area dove sorgerà la piattaforma VEGA B e per i lavori di costruzione della piattaforma VEGA B, dei pozzi e delle sealines.
- A.2 Al fine di tutelare i mammiferi marini da eventuali impatti causati dal rumore, adottare le linee guida sviluppate da ACCOBAMS ed in particolare il soft start degli airgun nell'indagine sismica 2D e la presenza di MMO'S (*marine mammals observers*), sia durante l'indagine sismica sia durante l'operazione di infissione dei pali di fondazione.
- A.3 L'eventuale esecuzione delle indagini sismiche con metodi diversi da quello autorizzato, comporterà una nuova procedura di VIA.
- A.4 Garantire la completa osservanza delle Ordinanze delle Capitanerie di Porto interessate in materia di sicurezza della navigazione.
- A.5 Prima dell'avvio dei lavori il proponente dovrà effettuare una più approfondita valutazione degli impatti per le attività di pesca e prevedere adeguate forme di compensazione.
- A.6 In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori, tenuto conto che le condotte sottomarine (*sealine*) saranno ubicate in vicinanza di strutture ad alto rischio di incidente, dovrà essere condotta un'analisi di rischio delle condotte a mare con dettagliate analisi quantitative che tengano conto di tutti i possibili scenari accidentali causati da impatto e trascinamento di ancore, interferenza con attrezzature di pesca, malfunzionamento delle attrezzature in uso alle piattaforme, errore umano, ecc. esattamente come previsto dalle normative internazionali DnV RP-F107 "*Risk Assessment of Pipeline Protection*"; ciò in considerazione del fatto che le sealine in questione sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 334/99 ai sensi dell'art. 4, lett. d). È prescritto altresì il pieno rispetto della normativa internazionale DnV-OS-F101 "*Submarine*

Pipeline Systems” in cui è previsto che la probabilità di rottura di ogni condotta sottomarina sia inferiore a 1×10^{-5} /anno.

- A.7 In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà redigere profili geologici dettagliati che permettano di evidenziare le problematiche geologiche lungo il tracciato delle condotte sottomarine (*sealine*) così come un’analisi della sismicità locale legata ad attività tettonica.
- A.8 Prima dell’avvio dei lavori, relativamente alle attività di perforazione dei pozzi, il Proponente dovrà predisporre ed eseguire un Piano di monitoraggio degli effetti prodotti sull’ambiente marino dalla realizzazione ed esercizio delle opere, con particolare riguardo alle eventuali alterazioni a carico delle comunità bentoniche ed ittiche, e le eventuali ripercussioni sulle attività di pesca. I contenuti del piano dovranno essere concordati con ISPRA.
- A.9 In relazione alla natura dei lavori previsti per l’attuazione del progetto in esame, che comporteranno la movimentazione dei sedimenti e quindi la loro dispersione nelle acque dell’area marina interessata, prima dell’avvio dei lavori, il proponente dovrà attuare una campagna di monitoraggio ante-operam finalizzata ad aggiornare e confermare i dati già in possesso.
- A.10 In relazione al fatto che l’attività di realizzazione della piattaforma VEGA B risulta quella maggiormente impattante sui mammiferi marini, si ritiene opportuno, nell’ambito del Piano di monitoraggio proposto, d’integrare la squadra addetta all’installazione della piattaforma con osservatori qualificati, esperti di biologia dei mammiferi marini, che inizino le osservazioni almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’attività di battitura dei pali, per escludere la presenza di mammiferi marini nel raggio di 1 miglio marino dalla sorgente. In caso di avvistamento di mammiferi marini, sarà necessario ritardare l’inizio delle attività per consentirne l’allontanamento e aspettare 20 minuti dopo l’ultimo avvistamento.
- A.11 In fase di progettazione esecutiva e prima dell’avvio dei lavori dovrà essere predisposto uno scenario previsionale che quantifichi gli effetti negativi e significativi sull’habitat marino dovuti ad incidente in fase di perforazione del pozzo o coltivazione del giacimento, incendio sulla piattaforma, che valuti l’entità dell’eventuale danno producibile sull’ecosistema, la sua riparabilità, ed individui le misure per mitigare e compensare i danni creati sull’ecosistema e quantificati i costi per gli interventi. Il Piano di emergenza ambientale dovrà indicare le tecnologie che interverranno e le misure di pronto intervento da porre in essere in caso si verificasse l’evento incidentale, per contenere ed eliminare gli inquinamenti conseguenti a sversamento od eruzione. In fase di progettazione esecutiva dovranno altresì essere individuati gli strumenti e le garanzie finanziarie nonché le relative modalità e i termini per poter disporre delle necessarie risorse per far fronte a eventuali operazioni di risanamento e ripristino dell’habitat.
- A.12 In fase di progettazione esecutiva e prima dell’avvio dei lavori dovrà essere presentato un progetto di dismissione e ripristino dell’ambiente nella configurazione marina ante operam con la stima dei costi. Il ripristino dovrà

essere attuato ad esaurimento del giacimento come quantificato dalla producibilità di progetto.

- A.13 In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori il proponente dovrà presentare un piano operativo per lo svolgimento di attività di perforazione che soddisfi i seguenti requisiti:
- a. Le schede tecniche di sicurezza e le caratteristiche qualitative e quantitative dei fluidi di perforazione e relativi componenti, esattamente come indicato dal D.M. 28.07.1994 e ss.mm.ii.
 - b. L'obbligo ad effettuare la separazione dei cutting asportati dal fango solo ed esclusivamente sul *deck* del "Jack-up" o sulla coperta del pontone appoggio mediante l'uso di vibrovagli e almeno due batterie di idrocycloni in serie: la prima costituita da desander e la seconda costituita da *desilter*. Per il recupero dei materiali di appesantimento, per disidratare il fango esausto e i *cutting* prima del trasporto finale a discarica, è prescritto altresì l'uso di centrifughe a cilindri rotanti. Soluzioni alternative potrebbero essere realizzate alla sola condizione che sia comunque garantita un'efficienza del processo finale non inferiore a quella sopra descritta.
 - c. In ogni caso, sempre sul *deck* del "Jack-up" o sulla coperta del pontone appoggio, dovranno essere previste diverse vasche di accumulo del fango (sia attive che di riserva per fronteggiare eventuali perdite di circolazione) dotate di agitatori meccanici o pneumatici per mantenere omogeneo il fango, oltre alle vasche di stoccaggio temporaneo dei *cutting* prima di essere trasportati a discarica e ai serbatoi di accumulo delle acque reflue.
- A.14 Il Proponente dovrà definire, in accordo con ARPA Sicilia le modalità di esecuzione del collaudo delle *sealines*, con particolare riferimento alla caratterizzazione delle acque utilizzate per la pressurizzazione e l'eventuale pulizia delle *sealines* nella fase di collaudo, al fine di definire le modalità di smaltimento ovvero la possibilità di reimmissione in mare.
- A.15 In fase di progetto esecutivo dovrà essere definita in dettaglio la composizione della lega metallica utilizzata nei sistemi di protezione anticorrosiva di tutte le strutture a mare e dovrà essere sottoposta alla valutazione dell'ARPA Sicilia al fine di verificare la necessità di predisporre un programma di monitoraggio di rilascio di metalli nell'ambiente marino per tutta la durata dell'esercizio, con modalità e tempistica da concordare con ARPA e con costi a carico del Proponente. Tale monitoraggio dovrà sicuramente essere realizzato qualora nei sistemi di protezione siano utilizzati materiali a base di zinco.
- A.16 Al termine dei lavori il Proponente dovrà presentare un quadro riassuntivo degli impianti realizzati, delle apparecchiature ed infrastrutture installate e dei lavori svolti, così come risulta dallo stato finale dei lavori medesimi, anche al fine di una verifica di eventuali maggiori oneri istruttori dovuti per lo 0,5 per mille.

A.17 In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori il Proponente dovrà aggiornare il piano di emergenza antinquinamento, sulla base degli ulteriori elementi conoscitivi ed in particolare in relazione alla definizione ed al posizionamento di tutti i centri di pericolo. Tale piano dovrà valutare il possibile ricorso a tecniche e materiali innovativi, quale ulteriore elemento di precauzione finalizzato alla minimizzazione dei rischi d'impatto ambientale sui recettori sensibili; il piano dovrà essere preventivamente concordato con ARPA Sicilia e successivamente trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la relativa verifica di ottemperanza.

A.18 In merito alle modalità di controllo ed eventuale presidio della nuova piattaforma Vega B, in fase di progettazione esecutiva ed alla luce degli ulteriori elementi conoscitivi tipici di detto livello progettuale, il Proponente dovrà aggiornare le valutazioni degli scenari di rischio, considerando il verificarsi di eventi accidentali in momenti in cui non sia presente personale a bordo. Nel caso in cui tali valutazioni evidenzino fattori di rischio non compatibili con la gestione in sicurezza della piattaforma, il Proponente dovrà prevedere la presenza di un presidio, almeno parziale. In alternativa il Proponente dovrà mettere in atto un sistema di monitoraggio basato su telecamere ad infrarossi con riporto in sala controllo (presidiata) della piattaforma Vega A. I risultati di tali valutazioni, comprese le conseguenti misure di riduzione del rischio proposte, dovranno essere sottoposte a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

B) Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relative all'AIA

Sistema di gestione

B.1 Il Gestore dovrà predisporre ed adottare un "Registro degli Adempimenti di Legge" concernenti l'ottemperanza delle prescrizioni in materia e quindi, in particolare, derivanti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, in cui dovranno trovare trascrizione, unitamente all'elenco degli adempimenti in parola, gli esiti delle prove e/o delle verifiche per la relativa ottemperanza. La registrazione degli esiti dei controlli di cui sopra dovrà risultare anche su supporto informatico. L'analisi e valutazione dei dati risultanti dai controlli eseguiti, espletata dal Gestore ed eventualmente integrata con l'indicazione di azioni correttive adottate e/o proposte, dovrà risultare in apposito rapporto informativo che, con cadenza annuale, dovrà essere inoltrato all'Ente di Controllo.

Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie e combustibili

- B.2 Tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.
- B.3 Devono essere adottate tutte le precauzioni atte a evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni delle acque marine; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
- B.4 Deve essere garantita l'integrità strutturale dei serbatoi e dei contenitori di stoccaggio e prevista una ispezione periodica per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente.
- B.5 Per i serbatoi dovrà essere previsto un adeguato contenimento dei potenziali sversamenti.

Emissioni in atmosfera

- B.6 Il Gestore deve rispettare i valori limite emissivi di seguito indicati, nel rispetto di quanto previsto dal punto 2.2 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006:

<i>Vega A assetto attuale</i>						
Punto emissivo	Parametro	Limite alla capacità produttiva	Autorizzazione Previgente	Concentrazione ex D.Lgs.152/06	Concentrazione limite AIA	O ₂
		[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]	[%]
E1 (Motore Diesel)	NOx	2.000	2.000	4.000 ⁽¹⁾	2.000	5
	CO	650	650	650 ⁽¹⁾	650	
	Polveri	130	130	130 ⁽¹⁾	130	
E2 (Motore Diesel)	NOx	2.000	2.000	4.000 ⁽¹⁾	2.000	5
	CO	650	650	650 ⁽¹⁾	650	
	Polveri	130	130	130 ⁽¹⁾	130	
E3 (Motore Diesel)	NOx	2.000	2.000	4.000 ⁽¹⁾	2.000	5
	CO	650	650	650 ⁽¹⁾	650	
	Polveri	130	130	130 ⁽¹⁾	130	
E4 (Motore Diesel)	NOx	2.000	2.000	4.000 ⁽¹⁾	2.000	5
	CO	650	650	650 ⁽¹⁾	650	
	Polveri	130	130	130 ⁽¹⁾	130	
E5 a/b Combustore	NOx	350	-	500 ⁽²⁾⁽³⁾	500	5
	CO	100	-	-	100	
	SOx	800	-	500 ⁽²⁾⁽⁴⁾	500 [800 ⁽⁶⁾]	
	Polveri	10	-	10 ⁽⁵⁾	10	

(1) D.Lgs 152/06 – Allegato I alla Parte V – Parte III – Paragrafo 3 (Motori fissi a combustione interna – Motori ad accensione spontanea di potenza inferiore a 3 MW); come richiamato

- dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, ultimo paragrafo.
- (2) D.Lgs 152/06 – Allegato I alla Parte V – Parte II – Paragrafo 3 (Sostanze organiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore), come richiamato dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, penultimo paragrafo.
- (3) Espressi come biossido di azoto.
- (4) Espressi come biossido di zolfo.
- (5) D.Lgs 152/06 – Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, penultimo paragrafo.
- (6) Nei primi 12 mesi di validità dell'AIA le emissioni di SO_x dal combustore non dovranno eccedere gli 800 mg/Nm³.

Vega A + Vega B assetto futuro

Punto emissivo	Parametro	Limite alla capacità produttiva	Concentrazione ex D.Lgs.152/06	Concentrazione limite AIA	O ₂
		[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]	[%]
E19 (Nuovo Motore Gas 1)	NOx	500	500 ⁽¹⁾	500	5
	CO	650	650 ⁽¹⁾	650	
	Polveri	130	130 ⁽¹⁾	130	
E20 (Nuovo Motore Gas 2)	NOx	500	500 ⁽¹⁾	500	5
	CO	650	650 ⁽¹⁾	650	
	Polveri	130	130 ⁽¹⁾	130	
E21 (Nuovo Motore Diesel 1)	NOx	2.000	2.000 ⁽²⁾	2.000	5
	CO	650	650 ⁽²⁾	650	
	Polveri	130	130 ⁽²⁾	130	
E22 (Nuovo Motore Diesel 2)	NOx	2.000	2.000 ⁽²⁾	2.000	5
	CO	650	650 ⁽²⁾	650	
	Polveri	130	130 ⁽²⁾	130	
E5 a/b Combustore	NOx	350	500 ⁽³⁾⁽⁴⁾	500	5
	CO	100	-	100	
	SOx	800	500 ⁽³⁾⁽⁵⁾	500	
	Polveri	10	10 ⁽⁶⁾	10	

- (1) D.Lgs 152/06 – Allegato I alla Parte V – Parte III – Paragrafo 3 (Motori fissi a combustione interna - Altri motori a quattro tempi), come richiamato dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, ultimo paragrafo.
- (2) D.Lgs 152/06 – Allegato I alla Parte V – Parte III – Paragrafo 3 (Motori fissi a combustione interna - Motori ad accensione spontanea di potenza uguale o superiore a 3 MW), come richiamato dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, ultimo paragrafo.
- (3) D.Lgs 152/06 – Allegato I alla Parte V – Parte II – Paragrafo 3 (Sostanze organiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore), come richiamato dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, penultimo paragrafo.
- (4) Espressi come biossido di azoto.
- (5) Espressi come biossido di zolfo.
- (6) D.Lgs 152/06 – Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, penultimo paragrafo.

- B.7 Qualora la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale accerti che la collocazione geografica della piattaforma assicura una ottimale dispersione delle emissioni, evitando che le stesse interessino località abitate, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, i limiti di emissione si intendono rispettati quando in torcia viene bruciato esclusivamente gas naturale.
- B.8 Le emissioni provenienti dagli ulteriori camini dichiarati dal Gestore sono autorizzate in qualità di emissioni non significative. Qualsiasi altra emissione significativa non dichiarata in fase di presentazione della domanda di AIA è ovviamente ritenuta non autorizzata.
- B.9 Il Gestore, per i camini E1, E2, E3, E4 ed E5a/b (ovvero per l'assetto futuro per i camini E19, E20, E21, E22 ed E5a/b) dovrà monitorare con frequenza trimestrale i seguenti parametri:
- T, %O₂, %H₂O, portata degli effluenti gassosi;
 - I pertinenti parametri riportati nelle tabelle di cui al punto B.6.

Emissioni in atmosfera non convogliate

- B.10 Al fine di prevenire le emissioni fuggitive che eventualmente potrebbero verificarsi a stabilimento completamente implementato ed a regime e/o quindi durante tutta la fase di esercizio dello stesso, il Gestore dovrà stabilire un opportuno programma di manutenzione periodica finalizzata all'individuazione delle eventuali perdite ed alla loro conseguente riparazione (tipo L.D.A.R - *Leak Detection and Repair*). Tale programma dovrà essere predisposto entro sei mesi dal rilascio dell'AIA e reso operativo nei successivi sei mesi.

Emissioni in acqua

- B.11 Gli scarichi finali SF-A1, SF-A2 e SF-A3 (ovvero per l'assetto futuro SF-A1, SF-A2, SF-A3, Sf-B1 e SF-B2) devono rispettare i limiti riferiti allo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del DLgs 152/2006 e s.m.i [inclusa la nota (1) per il parametro T]; per gli olii minerali il limite da rispettare è 40 mg/l (comma 5 art. 104 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i). Qualsiasi altro scarico non dichiarato in fase di presentazione della domanda di AIA è ovviamente ritenuto non autorizzato.
- B.12 I controlli degli scarichi, per la verifica del rispetto dei limiti, devono essere effettuati secondo le modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
- B.13 I pozzetti di prelievo fiscale o comunque i punti di campionamento devono essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il campionamento delle acque reflue da parte delle Autorità di controllo.
- B.14 Deve essere costantemente monitorato e garantito il corretto funzionamento degli impianti di trattamento in tutte le loro fasi nonché la corretta gestione e

manutenzione di tutte le strutture e delle infrastrutture annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza.

Rifiuti

- B.15 Il deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato al comma 1) lettera BB) "deposito temporaneo" dell'articolo 183 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii., e in particolare:
- a) il Gestore deve indicare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo);
 - b) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - c) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - d) le aree di deposito temporaneo devono avere le seguenti caratteristiche:
 - i. devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità massime, i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
 - ii. devono essere dotate di idonea copertura se stoccati all'aperto, oppure i rifiuti devono essere stoccati in contenitori chiusi e a tenuta;
 - iii. devono essere adeguatamente protetti dal contatto con le acque meteoriche;
 - iv. i fusti non devono essere immagazzinati su più di due livelli e deve essere sempre assicurato uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati;
 - v. i contenitori devono essere immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti non possano fuoriuscire dai bacini di contenimento o dalle apposite aree di drenaggio impermeabilizzate;
 - e) il Gestore dovrà verificare almeno una volta al mese, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi;
 - f) il Gestore dovrà comunicare tempestivamente, all'autorità competente ed all'autorità di controllo nell'ambito del reporting annuale, eventuali variazioni della natura, dei quantitativi e delle relative aree di stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto, rispetto a quanto riportato ai pertinenti paragrafi del parere della Commissione istruttoria AIA-IPPC.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

- B.16 Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il Gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.
- B.17 Il Gestore, inoltre, dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio, all'Ente di Controllo.

Malfunzionamenti

- B.18 In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verificino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

Eventi incidentali

- B.19 Il Gestore deve operare per prevenire possibili eventi incidentali e comunque per minimizzarne gli eventuali effetti. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche in analogia con quanto previsto dal D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., in materia di Sistema di gestione della Sicurezza.
- B.20 Tutti gli eventi incidentali con potenziale effetto sull'ambiente devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'Ente di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

C) Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

- C.1 Tutti i dati relativi alle indagini geofisiche effettuate dovranno essere forniti alla stessa Soprintendenza sia in forma grezza sia elaborata, dando l'opportunità ad un tecnico della suddetta struttura di visionarli in compresenza di un tecnico che è stato presente alla loro raccolta ed elaborazione.
- C.2 Nelle aree di progetto dovranno esser effettuate ulteriori ricerche preventive finalizzate alla tutela dei beni culturali sommersi che, eventualmente, dovessero esserci nell'area marina interessata al progetto de quo, con oneri a carico del committente. Nello specifico e a tale scopo, dunque, considerate le elevate batimetrie che caratterizzano le aree di progetto, si rende necessario, pertanto, avviare una indagine geofisica con il supporto di un *Side Scan Sonar* ad alta frequenza da definire concordemente al fine di ottenere una mappatura completa dell'area marina interessata dal progetto, comprendente una congrua area di rispetto allo scopo di verificare l'eventuale presenza di targets sul fondale.
- C.3 Dopo la restituzione dei dati e la relativa attività di processing di questi ultimi, se si dovesse riscontrare la presenza di c.d. targets ritenuti di probabile natura antropica, una volta evidenziati e georeferenziati, si dovrebbe procedere ad una indagine visiva diretta con l'ausilio di un ROV (*Remotely Operated Vehicle*) o AUV (*Autonomous Underwater Vehicle*) che, muniti di telecamere, possano chiarire la loro natura e così predisporre, nel caso di effettivo riscontro di emergenze culturali, le opportune attività di tutela e salvaguardia.
- C.4 Per la stretta connessione esistente tra paesaggio e ambiente, dovrà essere prestata la massima attenzione affinché vengano ridotti al minimo gli impatti sull'ambiente, considerato che in una regione come la Sicilia in cui il mare rappresenta una delle attrattive turistiche fondamentali, potrebbero prodursi effetti indotti negativi per la collettività e per il comparto dell'industria della pesca e del terziario turistico avanzato.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate si provvederà come di seguito indicato:

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18;
- l'ARPA Sicilia provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni A.15;
- l'ISPRA provvederà, conformemente a quanto previsto dall'art. 29 – *decies* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera B);

- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera C).

Per le prescrizioni alla cui verifica di ottemperanza provvederanno l'ARPA, l'ISPRA e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Società Edison S.p.A. dovrà comunicarne gli esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ALLEGATO 2

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'AIA

A. Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il Gestore dovrà avviare il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.
2. L'ISPRA definisce, anche sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
3. Si prevede, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., che l'ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, verifichi il rispetto di tutte le prescrizioni previste nel parere istruttorio riferendone gli esiti con cadenza annuale all'autorità competente.
4. Anche al fine di garantire gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, l'ISPRA nel corso della durata dell'autorizzazione potrà concordare con il Gestore ed attuare adeguamenti al Piano di Monitoraggio e Controllo onde consentire una maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere e ad eventuali specificità particolari dell'impianto.
5. Si prescrive, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
6. Si prescrive, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'ISPRA, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.

7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'ISPRA e alla ASL territorialmente competente.

B. Durata e aggiornamento dell'autorizzazione

1. La presente autorizzazione ha durata di sei anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sei mesi prima della citata scadenza.
3. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la presente autorizzazione può essere comunque soggetta a riesame. A tale riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Gestore presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.
4. Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Si prescrive, inoltre, al Gestore l'obbligo di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e di controllo, prima di darvi attuazione.

C. Tariffe

1. Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel Decreto Ministeriale del 24 aprile 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2008.

D. Autorizzazioni sostituite

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le

autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla parte seconda del medesimo decreto legislativo.

2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.
3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare, nei tempi previsti dall'art. 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e mantenere per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

E. Disposizioni finali

1. Si prescrive che il Gestore effettui la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, allegando, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato Decreto Ministeriale del 24 aprile 2008, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, la violazione delle prescrizioni, poste dalla presente autorizzazione integrata ambientale al punto B) dell'Allegato 1 del presente decreto, comporta l'irrogazione di ammenda da 5.000 a 26.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

ALLEGATO 3

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO RELATIVO ALL'AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale

Titolo III-bis. - Parte seconda - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

GESTORE	EDISON GAS - S.p.A.
LOCALITÀ	OFF SHORE - CANALE DI SICILIA A CIRCA 20 KM DALLA COSTA SUD ORIENTALE DELLA SICILIA
DATA DI EMISSIONE	18/04/2013
NUMERO TOTALE DI PAGINE	20

INDICE

<u>PREMESSA</u>	3
<u>1. FINALITÀ DEL PIANO</u>	3
<u>2. PRESCRIZIONI GENERALI DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DEL PIANO</u>	
.....	3
<u>Obbligo di esecuzione del piano</u>	3
<u>Divieto di miscelazione</u>	4
<u>Funzionamento dei sistemi</u>	4
<u>3. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME</u>	5
<u>Consumi/Utilizzi di materie prime</u>	5
<u>Controlli sui contenitori e sugli altri contenitori di stoccaggio</u>	5
<u>Aree di stoccaggio e bacini di contenimento</u>	5
<u>Consumi idrici</u>	5
<u>Consumi energetici</u>	6
<u>4. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA</u>	6
<u>Identificazione dei punti di emissioni in aria</u>	6
<u>Controlli previsti per i punti di emissione</u>	7
<u>Monitoraggio dei transitori</u>	8
<u>Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni convogliate di aeriformi</u>	8
<u>5. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ACQUA</u>	9
<u>Identificazione e monitoraggio degli scarichi idrici</u>	9
<u>6. MONITORAGGIO DEI LIVELLI SONORI</u>	9
<u>Metodo di misura del rumore</u>	10
<u>7. MONITORAGGIO DEI RIFIUTI</u>	11
<u>8. ATTIVITÀ DI QA/QC</u>	11
<u>Campionamenti manuali ed analisi in laboratorio dei campioni</u>	12
<u>Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformità</u>	12
<u>Controllo di impianti e apparecchiature</u>	12
<u>9. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO</u>	13
<u>Definizioni</u>	13
<u>Formule di calcolo</u>	14
<u>Validazione dei dati</u>	14
<u>Indisponibilità dei dati di monitoraggio</u>	14
<u>Eventuali non conformità</u>	14
<u>Obbligo di comunicazione annuale</u>	15
<u>Gestione e presentazione dei dati</u>	16
<u>10. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO</u>	18
<u>Attività a carico dell'Autorità di Controllo (previsione)</u>	19

PREMESSA

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC) rappresenta parte essenziale dell'autorizzazione integrata ambientale ed il Gestore, pertanto, è tenuto ad attuarlo con riferimento ai parametri da controllare, nel rispetto delle frequenze stabilite per il campionamento e delle modalità di esecuzione dei previsti controlli e misure.

Il presente PMC è conforme alle indicazioni della Linea Guida in materia di "Sistemi di Monitoraggio" che costituisce l'Allegato II del decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 Giugno 2005).

Se durante l'esercizio dell'impianto dovesse emergere l'esigenza di rivalutare il presente piano, l'Autorità di controllo e il Gestore possono concordare e attuare, previa comunicazione all'Autorità Competente, una nuova versione del PMC che riporti gli adeguamenti che consentano una maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere e ad eventuali specificità dell'impianto.

Ai fini dell'applicazione dei contenuti del piano in parola, il Gestore deve dotarsi di una struttura, adeguatamente regolata in termini organizzativi ed inoltre provvista delle necessarie ed idonee attrezzature, in grado quindi di attuare correttamente quanto imposto in termini di verifiche, di controllarne e valutarne i relativi esiti e di adottare le eventuali, necessarie azioni correttive.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura devono pertanto garantire la possibilità della corretta acquisizione dei dati di interesse, ovviamente nel rispetto delle norme vigenti e quindi di riferimento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Eventuali, ulteriori controlli e verifiche che il Gestore riterrà di espletare a propri fini, potranno essere attuate dallo stesso anche laddove non contemplate dal presente PMC.

1. Finalità del piano

In attuazione dell'art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente PMC ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA rilasciata per l'attività IPPC (e non IPPC) dell'impianto in oggetto ed è, pertanto, parte integrante dell'AIA suddetta.

2. Prescrizioni generali di riferimento per l'esecuzione del piano

Obbligo di esecuzione del piano

Il Gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure e verifiche, nonché interventi di manutenzione e di calibrazione, come riportato nel seguente Piano di Monitoraggio.

Divieto di miscelazione

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima che tale miscelazione abbia luogo.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e di campionamento dovranno essere "operabili"¹ durante l'esercizio dell'impianto; nei periodi di indisponibilità degli stessi, sia per guasto ovvero per necessità di manutenzione e/o calibrazione, l'attività stessa dovrà essere condotta con sistemi di monitoraggio e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino della funzionalità del sistema principale.

Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo, si stabilisce inoltre che:

1. In caso di indisponibilità delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare tempestivamente l'Ente di controllo, è tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico inquinante annuale dell'impianto esercizio.
2. La strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui è destinata ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la linearità, la stabilità, l'incertezza nonché le modalità e le condizioni di utilizzo. Inoltre, l'insieme delle apparecchiature che costituiscono il "sistema di rilevamento" deve essere realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato, in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore deve stabilire delle "norme di sorveglianza" e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali periodici registrati, verifichino la continua idoneità all'utilizzo e quindi l'affidabilità del rilievo.

¹ Un sistema o componente è definito operabile se la prova periodica, condotta secondo le indicazioni di specifiche norme di sorveglianza e delle relative procedure di sorveglianza, hanno avuto esito positivo.

3. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME

Consumi/Utilizzi di materie prime

Devono essere registrati i consumi di combustibile e gli approvvigionamenti delle altre materie prime utilizzate; per ciascuno di questi devono essere forniti i dati riportati nella seguente tabella 1.

Tabella 1: Consumi di materie prime

Tipologia	Codice Identificativo	Fase di utilizzo	Frequenza Monitoraggio	Metodo di misura	U.M.	Modalità di registrazione	Report
Gasolio diluente	(1)	AT-A2	Ogni arrivo		Sm ³	Database elettronico	Annuale
Anticorrosivo	(1)	AT-A4	Ogni arrivo		t	Database elettronico	Annuale
Gasolio	(1)	AT-A5 AT-A8 AT-A10 AT-A13	Ogni arrivo		m3	Database elettronico	Annuale
Antischiuma	(1)	AT-A4	Ogni arrivo		t	Database elettronico	Annuale
Oli lubrificanti	(1)	Tutte	Ogni arrivo		Kg	Database elettronico	Annuale

(1) Il codice identificativo sarà registrato sulla base di quanto riportato nella scheda tecnica del materiale

Controlli sui contenitori e sugli altri contenitori di stoccaggio

Il Gestore dovrà verificare, tramite ispezioni annuali e in caso di eventi incidentali od anomali, lo stato dei contenitori delle materie sopra elencate, al fine di prevenire fenomeni di contaminazione in mare. Per i contenitori e le linee di distribuzione deve essere prodotta documentazione relativa alle pratiche di monitoraggio e controllo.

Aree di stoccaggio e bacini di contenimento

Il Gestore dovrà trimestralmente effettuare controlli e pulizia delle aree di stoccaggio e dei bacini di contenimento annotando l'esito delle attività e informando tempestivamente l'Autorità di Controllo nel caso di anomalie riscontrate.

Consumi idrici

Devono essere registrati i consumi idrici, direttamente o indirettamente tramite la stima dell'operatività delle pompe ad esso collegate, con le modalità riportate nella tabella sottostante.

Tabella 3: Consumi idrici

Tipologia	Punto di prelievo	utilizzo	Parametro	U.M.	Frequenza monitoraggio	Modalità di registrazione	Report
Acqua di mare	PP - A1/2/3/4	casing elettropompe per raffreddamento, antincendio, etc	Portata	m ³ /h	Sulla base dell'utilizzo delle pompe di prelievo	Database elettronico	Annuale
			temperatura	°C	Continuo		
Acqua di mare	PP-A5/6	casing motopompe di emergenza per	Portata	m ³ /h	Sulla base dell'utilizzo delle pompe di prelievo	Database elettronico	Annuale

		raffreddamento, antincendio, etc.	temperatura	°C	Continuo		
--	--	--------------------------------------	-------------	----	----------	--	--

Consumi energetici

Devono essere registrati i consumi e la produzione di energia e deve essere compilata la seguente tabella 4 riepilogativa con un Rapporto con cadenza annuale.

Tabella 4: Consumi di energia

Parametro	U. M.	Metodo Monitoraggio	Frequenza Monitoraggio	Modalità di registrazione	Report
Produzione energia elettrica	MWh	Contatore	Mensile	Database elettronico	Annuale
Consumi energia elettrica	MWh	Contatore	Mensile	Database elettronico	Annuale

Combustibili

Devono essere registrati i consumi dei combustibili utilizzati e deve essere compilata la seguente tabella 5 riepilogativa con un Rapporto con cadenza annuale

Tabella 5: Combustibili

Parametro	Metodo di misura	Frequenza Monitoraggio	U.M.	Modalità di registrazione	Report
Gasolio	Contatore	Mensile	m ³	Database elettronico	Annuale
Gas di separazione	Contatore	Mensile	t	Database elettronico	Annuale

4. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

La selezione dei punti di emissione significativi e delle sostanze con obbligo di monitoraggio, con le relative frequenze, derivano dall'analisi del processo e da obblighi di legge. Sono in particolare da tenere in considerazione gli obblighi di monitoraggio derivanti dal D.lgs. 152/2006.

Identificazione dei punti di emissioni in aria

Per quanto attiene all'identificazione dei punti di emissione in aria, quelli da considerare sono riportati nella seguente tabella 7 (X e Y del Sistema di Riferimento delle coordinate UTM/WGS84).

Tabella 7: Punti di emissione convogliata

Punto di emissione	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Altezza ¹ [m]	diametro [cm]
E1	Camino del motore diesel per la produzione di energia elettrica	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	18,5	30
E2	Camino del motore diesel per la produzione di energia elettrica	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	18,5	30

E3	Camino del motore diesel per la produzione di energia elettrica	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	18,5	30
E4	Camino del motore diesel per la produzione di energia elettrica	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	18,5	30
E5a/b	Camino del combustore	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	38	200

¹ Il valore è riferito al livello del mare

Controlli previsti per i punti di emissione

Gli autocontrolli dovranno essere effettuati per tutti i punti di emissione con la frequenza stabilita nella successiva tabella 8.

Tabella 8: Parametri da misurare per le emissioni convogliate

Punto di emissione	Parametro	Limite/prescrizione (Autorità competente)	U.M.	Frequenza Monitoraggio	Metodo di misura	Modalità Registrazione	Report	
E5a/b	SO _x	Come da autorizzazione	mg/Nm ³	Trimestrale		Database elettronico	Annuale	
Camini E1,E2, E3,E4, E5a/b, E19, E20, E21,E22	Temperatura	Parametri operativi	°C	Trimestrale		Database elettronico	Annuale	
	Pressione	Parametri operativi	mbar	Trimestrale		Database elettronico	Annuale	
	Portata	Parametri operativi	Nm ³ /h	Trimestrale	UNI EN 10169:2001 ⁽¹⁾	Database elettronico	Annuale	
	Ossigeno	Parametri operativi	%	Trimestrale	UNI EN 14789:2006	Database elettronico	Annuale	
	Umidità	Parametri operativi	%	Trimestrale	Metodo differenziale	Database elettronico	Annuale	
	NO _x	Come da autorizzazione	mg/Nm ³	Trimestrale	UNI 10878:2000 UNI 14792:2006?	Database elettronico	Annuale	
	Polveri	Come da autorizzazione			Trimestrale		Database elettronico	Annuale
	CO	Come da autorizzazione	mg/Nm ³	Trimestrale	UNI EN 15058:2006	Database elettronico	Annuale	

Quando non espressamente indicato deve essere sempre preventivamente concordato con l'Autorità di Controllo.

Monitoraggio dei transitori

Oltre a quanto già espressamente indicato nelle tabelle 7, relativamente alle fasi di avvio dell'assetto futuro (piattaforme Vega A e Vega B) il gestore dovrà concordare con L'ISPRA un adeguato piano di Monitoraggio e Controllo che tenga conto del particolare momento di transizione, nonché delle eventuali fasi di collaudo e messa in esercizio. Il piano sarà volto a determinare (misurare o stimare) i valori di concentrazione medi orari degli inquinanti indicati nelle tabelle 8, le rispettive emissioni massiche nonché il numero di avvii e spegnimenti e i relativi tempi di durata; tali informazioni dovranno essere inserite nelle relazioni trasmesse con la prevista cadenza all'Autorità Competente.

Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni convogliate di aeriformi

I metodi specificati in questo paragrafo costituiscono i metodi di riferimento da utilizzare per le analisi e i metodi utilizzati per la verifica di conformità per le analisi discontinue.

Il Gestore può proporre all'Autorità di Controllo metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati sottoposti a verifica di equivalenza ed i risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla richiesta stessa. Nel caso in cui si accerti che nei metodi indicati sia presente un'inesattezza l'Autorità di controllo e il Gestore possono concordare le eventuali modifiche necessarie.

Norma UNI EN 10169:2001 - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot. Si sottolinea la necessità di una verifica del flusso misurato dal sistema continuo almeno ogni dodici mesi.

Allegato 1 al decreto ministeriale 25 agosto 2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1986, n. 203" (supplemento alla Gazzetta ufficiale 23 settembre 2000 n. 223) per il rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO₂ e NO₂.

Norma UNI EN 14792:2006 per NO_x.

Norma UNI EN 14789:2006 per O₂ in flussi gassosi convogliati.

Norma UNI EN 14790:2006 per vapore d'acqua in flussi gassosi convogliati.

Norma UNI EN 15058:2006 per CO in flussi gassosi convogliati.

Norma US EPA method 210 per la determinazione del PM₁₀ filtrabile.

Norma US EPA method 202 per la determinazione del PM₁₀ condensabile.

Si considera attendibile qualunque misura eseguita, con metodi non di riferimento o non espressamente indicati in questo Piano di monitoraggio e controllo, purché rispondente alla **Norma CEN/TS 14793:2005** – procedimento di validazione interlaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento.

I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori certificati.

5. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ACQUA

Identificazione e monitoraggio degli scarichi idrici

Dovranno essere monitorati i differenti punti di scarico idrico sia continui che discontinui, di cui è dotato il terminale riportati in Tabella 9 con le relative frequenze.

Tabella 9: Emissioni in Acqua: parametri monitorati

Punto di Emissione	Parametro	Frequenza di Monitoraggio	U.M.	Limiti/prescrizioni	Modalità di registrazione	Report
SF -A1	Portata	trimestrale	m ³ /h	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale
	Temperatura	trimestrale	°C		Database elettronico	Annuale
SF- A2	Portata	trimestrale	m ³ /h	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale
	Temperatura	trimestrale	°C		Database elettronico	Annuale
SF- A3	Portata	trimestrale	m ³ /h	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale
	Temperatura	trimestrale	°C		Database elettronico	Annuale
SF -B1	Portata	trimestrale	m ³ /h	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale
	Temperatura	trimestrale	°C		Database elettronico	Annuale
SF- B2	Portata	trimestrale	m ³ /h	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale
	Temperatura	trimestrale	°C		Database elettronico	Annuale

Tabella 10: Emissioni in Acqua: metodi di misura

Parametro	Metodo di misura
Temperatura	EN/IEC 60751 DIN 43760
Portata	ISO 9104 ISO 13359 ISO 6817

I risultati dei controlli riportati nella tabella 9 dovranno essere contenuti nel Rapporto con cadenza annuale.

6. MONITORAGGIO DEI LIVELLI SONORI

L'impianto deve essere sottoposto a monitoraggio del rumore negli ambienti di lavoro in conformità alle normative vigenti in materia. Tale monitoraggio sarà predisposto secondo procedura definita preventivamente ed effettuato misurando periodicamente i livelli acustici negli ambienti di lavoro. Le misurazioni dovranno essere effettuate da personale qualificato e

con strumentazione conforme alla normativa vigente, sottoposta a taratura periodica. Le misure dovranno essere ripetute ogni 2 anni dall'ultima campagna acustica effettuata. Nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare una variazione dell'impatto acustico nei confronti dell'esterno, il Gestore dovrà effettuare una valutazione preventiva dell'impatto acustico. La relazione di impatto acustico dovrà comprendere le misure di Leq riferite a tutto il periodo diurno e notturno, i valori di Leq orari, una descrizione delle modalità di funzionamento delle sorgenti durante la campagna delle misure e la georeferenziazione dei punti di misura. La campagna di rilievi acustici dovrà essere effettuata nel rispetto del DM 16.3.1998 da parte di un tecnico competente in acustica per il controllo del mantenimento dei livelli di rumore ambientale, nel rispetto dei valori stabiliti dalle norme prescritte secondo la zonizzazione territoriale di competenza del Comune interessato. Sarà cura del tecnico competente in acustica rivalutare, eventualmente, i punti di misura già presi in considerazione per avere la migliore rappresentazione dell'impatto emissivo della sorgente. Il Gestore deve, quindici giorni prima dell'effettuazione della campagna di misura, comunicare all'Ente di Controllo gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica. I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere riportati nel Rapporto annuale.

Metodo di misura del rumore

Il metodo di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all'allegato b del DM 16/3/1998. Le misure devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, neve o nebbia e con velocità del vento inferiore a 5 m/s sempre in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994. La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, calibratore) deve essere anch'essa conforme a quanto indicato nel suddetto decreto e certificata da centri di taratura. Tutta la documentazione attinente la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.

7. MONITORAGGIO DEI RIFIUTI

La gestione dovrà essere effettuata in accordo vigente normativa italiana. Le quantità di rifiuti prodotti saranno registrate negli appositi registri dei rifiuti di bordo. La quantificazione e classificazione dei rifiuti prodotti verrà effettuata compilando la tabella seguente.

Tabella 10: Monitoraggio e controllo della quantità dei rifiuti prodotti

Categoria CER	Descrizione	U.M.	Frequenza Monitoraggio	Modalità Rilevamento	Modalità di registrazione	Report
Vari	Vari	Kg/m ³ /l	Ogni consegna	Buono Consegna Rifiuti di Bordo	Registro degli Idrocarburi e Registro per i Rifiuti Solidi	Annuale

Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali e territoriali devono essere adempiute.

Controllo tipologia

La raccolta e la separazione dei rifiuti dovranno essere effettuate a partire dalla loro tipologia, in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed internazionali. In particolare i rifiuti prodotti dovranno essere raccolti e suddivisi per tipologie in idonei contenitori, chiaramente identificabili, e posti nelle aree di stoccaggio dedicate; successivamente i rifiuti dovranno essere inviati a terra, e consegnati alla ditta concessionaria, autorizzata alla ricezione ed all'avvio a smaltimento/recupero degli stessi. Per garantire la corretta gestione dei rifiuti, le aree di raccolta rifiuti del Terminale verranno monitorate secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Tabella 11: Gestione depositi dei rifiuti di bordo

Categoria CER	ID Area di Deposito	U.M.	Data del controllo	Stato del deposito	Quantità Presente nel Deposito	Modalità di Registrazione
	Piazzale Mod. 170					Registrazione su file
	Mod. 130					Registrazione su file

Fondale Marino

Per tutta la durata dell'esercizio del Terminale e per l'anno successivo alla sua dismissione, l'ambiente marino interessato dalla presenza del Terminale stesso dovrà essere sottoposta ad un Piano di monitoraggio, così come prescritto nell'ambito della procedura di V.I.A.

Le analisi del fondale dovranno essere ripetute con cadenza periodica.

8. ATTIVITÀ DI QA/QC

Tutte le attività di laboratorio, siano esse interne ovvero affidate a terzi, devono essere svolte in strutture accreditate per le specifiche operazioni di interesse. All'atto del primo rilascio di AIA è fatto obbligo al Gestore che decide di utilizzare servizi di laboratorio esterni di ricorrere a laboratori dotati di sistema di Gestione della Qualità certificato secondo lo schema ISO 9000. Qualora il Gestore utilizzi strutture interne è concesso un anno di tempo, dalla data di rilascio

dell'AIA, per l'adozione di un sistema di Gestione della Qualità certificato secondo lo schema ISO 9000.

Campionamenti manuali ed analisi in laboratorio dei campioni

Il laboratorio effettuerà la manutenzione periodica della strumentazione e procederà alla stesura di rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti. Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nel laboratorio per un periodo non inferiore a due anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul campione. Il laboratorio organizzerà una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando che le apparecchiature siano mantenute con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte. Dovrà altresì essere compilato un registro di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pressione, flusso, temperatura ecc) e la firma dal tecnico che ha effettuato il campionamento. All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sarà preso in carico dal tecnico di analisi che registrerà il codice del campione e la data e l'ora di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico firmerà il registro di laboratorio.

Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformità

La strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica fiscale dovrà essere operata secondo le prescrizioni riportate nel presente piano di monitoraggio e controllo e sarà sottoposta a verifica da parte dell'autorità di controllo secondo le stesse procedure adottate nel presente piano. Il gestore dovrà conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti. Il rapporto dovrà contenere la data e l'ora dell'intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la spiegazione dell'intervento, la descrizione succinta dell'azione eseguita e la firma dal tecnico che ha effettuato il lavoro. Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nell'impianto per un periodo non inferiore a due anni, per assicurarne la traccia. Infine, qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato allo specifico strumento indicato nel presente piano di monitoraggio dovrà essere data comunicazione preventiva all'autorità di controllo. La notifica dovrà essere corredata di una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovrà essere prodotta, anche, la copia del nuovo PI&D con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

Controllo di impianti e apparecchiature

Nel registro di gestione interno il Gestore è tenuto a registrare tutti i controlli fatti per il corretto funzionamento di sistemi quali, sonde temperatura, aspirazioni, pompe ecc., sistemi di abbattimento e gli interventi di manutenzione. Dovrà essere data comunicazione immediata all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo (ISPRA) di malfunzionamenti che compromettono la performance ambientale. Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.

9. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Definizioni

Limite di quantificazione è la concentrazione che dà un segnale pari al segnale medio di n misure replicate del bianco più dieci volte la deviazione standard di tali misure.

Trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione, i dati di monitoraggio che saranno sotto il LdQ verranno, ai fini del presente rapporto, sostituiti da un valore pari alla metà del LdQ per il calcolo dei valori medi, nel caso di misure puntuali (condizione conservativa). Saranno, invece, poste uguali a zero nel caso di medie per misure continue.

Media oraria è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno il 75% delle letture continue.

Media giornaliera è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 18 valori medi orari nel caso di misure continue o come valore medio su tre repliche nel caso di misure non continue.

Media mensile è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri o puntuali (nel caso di misure discontinue).

Nel caso di misure settimanali agli scarichi è la media aritmetica di almeno quattro campionamenti effettuati nelle quattro settimane distinte del mese.

Media annuale, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 12 valori medi mensili o di 2 misure semestrali (nel caso di misure non continue).

Flusso medio giornaliero, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 18 valori medi orari nel caso di misure continue o come valore medio di tre misure istantanee fatte in un giorno ad intervalli di otto ore.

La stima di flusso degli scarichi intermittenti consiste nella media di un minimo di tre misure fatte nel giorno di scarico.

Flusso medio mensile, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri. Nel caso di scarichi intermittenti il flusso medio mensile corrisponderà alla somma dei singoli flussi giornalieri, controllati nel mese, diviso per i giorni di scarico.

Flusso medio annuale, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 12 valori medi mensili

Megawattora generato mese. L'ammontare totale di energia elettrica prodotta nel mese dall'unità di generazione e misurata al terminale dell'unità stessa in megawattora (MWh).

Rendimento elettrico medio effettivo. È il rapporto tra l'energia elettrica media (**netta**) immessa in rete mensilmente sull'energia prodotta dalla combustione del metano, bruciato nello stesso mese di riferimento. L'energia generata in caldaia è data dal prodotto della quantità di metano combusto nel mese moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore medio. I dati di potere calorifico possono essere ottenuti dall'analisi della composizione del gas, quindi attraverso **calcolo**, o per **misura** diretta strumentale del potere calorifico inferiore.

Numero di cifre significative, il numero di cifre significative da riportare è pari al numero di cifre significative della misura con minore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere fatti secondo il seguente schema:

- Se il numero finale è 6,7,8 e 9 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa superiore (es. 1,06 arrotondato ad 1,1);
- Se il numero finale è 1,2,3, e 4 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa inferiore (es. 1,04 arrotondato ad 1,0);

- Se il numero finale è esattamente 5 l'arrotondamento è fatto alla cifra pari (lo zero è considerato pari) più prossima (es. 1,05 arrotondato ad 1,0).

Qualora nell'ottenere i dati si riscontrino condizioni tali da non verificare le definizioni sopraccitate sarà cura del redattore del rapporto specificare i termini entro cui i numeri rilevati risultano rappresentativi. La precisazione della definizione di media costituisce la componente obbligatoria dell'informazione, cioè la precisazione su quanti dati è stata calcolata la media è un fattore fondamentale del rapporto.

Formule di calcolo

Nel caso delle emissioni ai camini le tonnellate anno sono calcolate dai valori misurati di inquinanti e dai valori, anch' essi misurati, di flusso ai camini.

La formula per il calcolo delle tonnellate anno emesse in aria è la seguente

$$T_{\text{anno}} = \sum H (C_{\text{misurato}} \times F_{\text{misurato}}) H \times 10^{-9}$$

T_{anno} = Tonnellate anno;

C_{misurato} = Media mensile delle concentrazioni misurate in mg/Nm^3 ;

F_{misurato} = Media mensile dei flussi in Nm^3/mese ;

H = n° di mesi di funzionamento nell'anno.

Le emissioni annuali nei corpi idrici sono valutate con l'utilizzo della formula seguente:

$$K_{\text{anno}} = (C_{\text{misurato}} \times F_{\text{misurato}}) \times 10^{-6}$$

K_{mese} = chilogrammi emessi anno

C_{misurato} = Media annuale delle concentrazioni misurate in mg/litro .

F_{misurato} = volume annuale scaricato in litri/anno

Qualora si riscontrino difficoltà nell'applicazione rigorosa delle formule sarà cura del redattore del rapporto precisare la modifica apportata, la spiegazione del perché è stata fatta la variazione e la valutazione della rappresentatività del valore ottenuto.

Validazione dei dati

La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo quanto prescritto in Autorizzazione.

In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico all'AC.

Indisponibilità dei dati di monitoraggio

In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del Rapporto annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il gestore deve dare comunicazione preventiva ad ISPRA della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati.

Eventuali non conformità

In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabilite nell'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.

Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un' informativa dettagliata all' Autorità Competente con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità.

Alla conclusione dell' evento il gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all' evento medesimo.

Tutti dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico trasmesso all' Autorità Competente.

Obbligo di comunicazione annuale

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione, all' Autorità Competente (oggi il Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Valutazioni Ambientali), all' Autorità di controllo (ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all' ARPA territorialmente competente, di un Rapporto annuale che descrive l' esercizio dell' impianto nell' anno precedente. I contenuti minimi del rapporto sono i seguenti:

Nome dell' impianto, cioè il nome dell' impianto per cui si trasmette il rapporto

- Nome del Gestore e della società che controlla l' impianto.
- N° di ore di effettivo funzionamento di ogni gruppo.
- Rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile, per ogni gruppo.
- Energia generata in MWh, su base temporale mensile, da ogni gruppo.

Dichiarazione di conformità all' autorizzazione integrata ambientale

- Il Gestore deve formalmente dichiarare che l' esercizio dell' impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell' autorizzazione integrata ambientale.
- Il Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformità rilevate e trasmesse all' Autorità Competente e all' Autorità di controllo (ISPRA).
- Il Gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si è data comunicazione all' Autorità Competente e all' Autorità di controllo (ISPRA).

Consumi

- Consumo di materie ausiliarie (oli) nell' anno.
- Consumo idrico nell' anno.
- Consumo di gasolio nell' anno suddiviso per consumo dei turbogas, consumo dei motori di lancio e consumo del gruppo elettrogeno e pompe antincendio.
- Energia importata da rete esterna, energia prodotta dai turbogas, energia prodotta da gruppo elettrogeno, energia immessa in rete, energia auto-consumata, su base temporale annuale.

Consumi specifici per MWhg generato su base annuale

- Acqua (m³/MWhg), gasolio (kg/MWhg), energia elettrica auto-consumata (kWh/MWhg)

Caratteristiche dei combustibili

- Schede tecniche del gasolio utilizzato nell' anno, con annotazione delle caratteristiche chimico-fisiche eventualmente determinate tramite campionamento e analisi.

Emissioni per l'intero impianto (ognuno dei camini): ARIA

- Tonnellate emesse per anno NO_x, CO, polveri, SO₂ e tutte le altre sostanze regolamentate nell'autorizzazione in termini di emissioni in aria
- Concentrazione media trimestrale in mg/Nm³ di NO_x, CO, polveri, SO₂ e tutte le altre sostanze regolamentate nell'autorizzazione in termini di emissioni in aria
- Emissione specifica annuale per MWh di energia generata di NO_x, CO, polveri, SO₂ (in kg/MWhg)
- Emissione specifica annuale per unità di combustibile bruciato di NO_x e CO, polveri, SO₂ (in kg/1000 t)
- N° di accensioni e spegnimenti annui di ciascun gruppo.
- Emissioni in tonnellate per tutti gli eventi di avvio/spegnimento di NO_x e CO, polveri, SO₂.

Emissioni per l'intero impianto: ACQUA

- Quantità emessa per anno di tutti gli inquinanti regolamentati in acqua.
- Risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti come previsto dal PMC

Emissioni per l'intero impianto: RIFIUTI

- Codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti prodotti nell'anno precedente, loro destino.
- Codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti pericolosi prodotti nell'anno precedente, loro destino.
- Codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti nell'anno precedente soggetti a deposito preliminare.
- Produzione specifica di rifiuti pericolosi in kg/1000 t di gasolio ed in kg/MWh generato.
- Tonnellate di rifiuti avviate a recupero.
- Criterio di gestione del deposito temporaneo di rifiuti adottato per l'anno in corso.

Emissioni per l'intero impianto: RUMORE

- Risultanze delle campagne di misura al perimetro suddivise in misure diurne e misure notturne.

Eventuali problemi gestione del piano

- Indicare le problematiche che afferiscono al periodo di comunicazione.

Il rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni, pertinenti, che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dell'impianto.

Gestione e presentazione dei dati

Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati. I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi disponibili all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall'Ente di Controllo. Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "Open Office Word Processor"

per la parti testo e “Open Office - Foglio di Calcolo” (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi. Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno essere acquisiti su supporto informatico per la loro archiviazione.

10. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE DELL'AUTORITA DI CONTROLLO

FASI	GESTORE	GESTORE	ISPRA ARPA	ISPRA ARPA	ISPRA ARPA
	Autocontrollo	Rapporto	Sopralluogo programmato	Campioni e analisi	Esame Rapporto
Consumi					
Combustibili e altre sostanze	Mensile/ trimestrale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Risorse idriche	Continuo	Annuale			
Energia	Mensile	Annuale			
Aria					
Emissioni	Trimestrale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Acqua					
Emissioni	Trimestrale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Rumore					
Sorgenti	biennale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Rifiuti					
Verifica depositi temporanei e preliminari	Mensile	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale

Attività a carico dell'Autorità di Controllo (previsione)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO (5 anni)
Valutazione Rapporto	Annuale	Tutte	5
Visita di controllo in esercizio per verifiche autocontrolli	Biennale	Tutte	2
Campionamenti e analisi	Biennale	<u>Emissioni in atmosfera</u> Campionamento ed analisi degli inquinanti emessi dai camini autorizzati con priorità per quelli ritenuti significativi dall'Ente di Controllo (criterio di rotazione del controllo ai camini)	2
	Biennale	<u>Scarichi idrici</u> Campionamento ed analisi degli inquinanti relativi agli scarichi idrici autorizzati con priorità per quelli ritenuti significativi dall'Ente di Controllo (criterio di rotazione del controllo degli scarichi)	2
Verifica dello stato dei luoghi (sorgenti e recettori) e valutazione documentale delle misurazioni effettuate dal Gestore	Biennale	<u>Rumore</u> Misurazione e valutazione a discrezione dell'Ente di Controllo	2

Verifica dello stato dei depositi temporanei e preliminari e delle prescrizioni tecniche e gestionali	Biennale	<u>Rifiuti</u> Campionamento ed analisi a discrezione dell'Ente di Controllo	2
Verifica dei registri di manutenzione ed ispezione	Biennale	Valutazione autocontrolli	2

Appendice C

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 Novembre 2015 - Prot. No. MS111/P/C.C6.EO

Doc. No. 17-019-H1 Rev. 1 - Marzo 2017



APPENDICE B

DECRETO DI PROROGA DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE C.C6.EO

**DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 13 NOVEMBRE 2015
(PROT. NO. MS111/P/C.C6.EO);**



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 *“Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”*;

VISTA la Legge 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme di polizia delle miniere e delle cave”*, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dall'articolo 11 della Legge 30 luglio 1990, n. 221;

VISTA la Legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”* ed in particolare l'art. 29, che così dispone:

“La durata della concessione e' di trenta anni. Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

La proroga e' disposta alle stesse condizioni della concessione originaria, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.”;

VISTA la Legge 8 agosto 1985, n. 431 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”*;

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”*;

VISTA la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”*;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 349 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Legge quadro sulle aree protette”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante *“Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di*



coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare”;

- VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”;*
- VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modifiche e integrazioni recante *“Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”;*
- VISTA la Legge 20 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;*
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”;*
- VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;*
- VISTO l'art. 27, comma 34, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante la modifica dei commi da 77 a 82 dell'art. 1 della Legge 23 agosto 2004 n. 239 e in particolare il comma 82-ter, che così dispone:
- “82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attivita' preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e' competente ad autorizzare;*
- VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”;*
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”;*
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 e successive modificazioni, recante *“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.”;*
- VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, recante *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;*

MS111/P/C.C6.EO



VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”;

VISTO il Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 “*Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.*” ed in particolare l'art. 3 comma 10, il quale dispone che: “*Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996 e dell'art. 9, comma 8 della legge n. 9/1991, la concessione di coltivazione ha la durata non superiore a venti anni e il titolare ha diritto ad una proroga non superiore a dieci anni e ad ulteriori proroghe, non superiore a cinque anni ciascuna, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati*”;

VISTO il Decreto Direttoriale 15 luglio 2015 “*Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli.*”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.145 “*Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE*”;

VISTO il D.M. del 17.2.1984 con il quale la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata “C.C6.IS”, risultante dall'unificazione dell'area di ha 9.381 ricadente nel permesso “C.R80.SE”, con l'area della concessione “C.C5.ME” di ha 9.099, ubicata nel Canale di Sicilia, è stata accordata in contitolarità alle Società Idrocarburi Canale di Sicilia S.p.A., Agip S.p.A., Canada Northwest Italiana S.p.A., ELF Italiana S.p.A., Petromarine Italia S.p.A., rispettivamente con quote di partecipazione del 30[%], 30[%], 20[%], 10[%], 10[%], con scadenza al 28.12.2012;

VISTI i successivi provvedimenti: 10/10/1984 (Trasferimento quota), 07/08/1985 (Cambio intestazione quota), 02/07/1990 (Trasferimento quota), 12/05/1992 (Cambio intestazione quota), 02/01/1993 (Trasferimento quota), 02/09/1993 (Cambio intestazione quota), 13/02/1998 (Cambio intestazione quota), 29/09/1999 (Cambio intestazione quota), 10/12/1999 (Assunzione quota), 12/02/2004 (Intestazione quota) di modifiche della titolarità della suddetta concessione e, in particolare, il D.M. 2.9.1993, con il quale, tra l'altro, in accoglimento dell'istanza della Società Edison-Oil S.p.A. del 24.2.1993 la sigla convenzionale dei titoli minerari di cui la stessa interveniva come rappresentante o titolare unica, è stata modificata in “EO”, per una migliore identificazione;

VISTO da ultimo il D.M. 12.2.2004 con il quale la concessione “C.C6.EO” è stata intestata alle Società Edison S.p.A. ed ENI S.p.A., con quote rispettivamente del 60[%] e 40[%], rappresentate dalla prima;

VISTA l'istanza del 22.12.2011, acquisita al protocollo n. 273 del 5.1.2012, con la quale è stata chiesta, ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 613/1967 e dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 625/1996, la proroga decennale della concessione, finalizzata allo svolgimento delle seguenti attività:

- prosecuzione dell'attività di produzione nell'area di “Vega A” attraverso pozzi esistenti e attività di monitoraggio e manutenzione al fine di garantire la massimizzazione del recupero delle riserve;

MS111/P/C.C6.EO



- completamento del programma lavori già approvato in sede di conferimento del titolo minerario e che comprende la realizzazione della piattaforma satellite "Vega B", con contestuale riduzione del numero dei pozzi da essa perforati, inizialmente previsti in 24 unità, fino a un massimo di 12 unità;

VISTO il parere della Sezione U.N.M.I.G. di Napoli prot. 1238 del 29.3.2012, da cui emerge, tra l'altro, che: "...considerata l'attività posta in essere negli anni di vigenza della concessione, avendo la società istante ottemperato sostanzialmente agli obblighi di cui al decreto di conferimento della concessione, anche se concentrata nello sviluppo del solo campo Vega A, ritenuto tecnicamente valido il programma lavori proposto per il prossimo decennio, finalizzato al completamento del programma lavori già approvato in sede di conferimento del titolo minerario ed ad incrementare e definire la capacità produttiva dell'intero campo e ritenendo congruo con gli attuali costi e notevole l'impegno di spesa, si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga decennale di cui trattasi.";

VISTO l'art. 34. (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni) comma 19 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, il quale dispone che: " Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente in funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.";

VISTO il Decreto n. 68 del 16.4.2015, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, di compatibilità ambientale relativo al progetto denominato "Sviluppo del Campo Vega B - Concessione di coltivazione C.C6.EO" e di AIA per il complesso produttivo piattaforma Vega A e piattaforma Vega B;

VISTA la nota prot. 28808 in data 12.12.2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla quale emerge, tra l'altro, che:

- la Società istante ha ottemperato, nei termini di buona gestione del giacimento, agli obblighi del decreto di conferimento della concessione di cui è stata chiesta la proroga e che il programma dei lavori proposto per il prossimo decennio risulta finalizzato all'ottimizzazione e al completamento del drenaggio delle riserve;
- a termini di legge il Concessionario presenta annualmente all'Autorità di Vigilanza un programma dei lavori, in attuazione del programma generale approvato con il decreto di concessione, nel cui ambito sono proposti i piani annuali di sviluppo e coltivazione;
- le condizioni geo-giacimentologiche e di mercato hanno comportato il rinvio nel tempo della seconda fase di sviluppo del campo, anno per anno regolarmente comunicato ed approvato dal competente ufficio;



- a fronte di una produzione cumulativa attuale di oltre 9,5 milioni di tonnellate di olio al 30.9.2014, la piattaforma "Vega B", collegata alla piattaforma madre "Vega A", completa il programma di sviluppo e coltivazione del giacimento concesso, ottimizzando il drenaggio delle riserve di olio dal giacimento su cui attualmente insiste la stessa piattaforma "Vega A", secondo un programma condiviso dei modi e nei tempi dal Ministero dello Sviluppo Economico;

PRESO ATTO che i risultati degli studi minerari più recenti e le attuali possibilità tecnologiche rendono oggi interessante e fattibile la realizzazione della piattaforma satellite "Vega B" in condizioni di economicità;

CONSIDERATO che la prosecuzione delle attività di produzione e lo sviluppo del campo attraverso la realizzazione della piattaforma "Vega B" rispondono pienamente al pubblico interesse per il completo sfruttamento del giacimento, tenuto conto anche dei vantaggi, in termini ambientali e minerari, derivanti dall'utilizzo delle più moderne tecnologie attualmente disponibili;

CONSIDERATO che le attività previste nel programma lavori non rientrano nei divieti introdotti dall'art. 2, comma 3, lett. h), del D.Lgs. n. 128/2010 e ss.mm.ii, in quanto afferenti ad un titolo abilitativo già rilasciato alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 128/2010;

DECRETA

Art. 1. (Proroga della concessione)

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 della Legge 21 luglio 1967, n. 613, dell'art. 9 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9, dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 625, dell'art. 3 comma 10 del Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 e dell'art. 31 comma 4 del Decreto Direttoriale 15 luglio 2015, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi a mare identificata in premessa e contraddistinta dalla sigla "C.C6.EO", ubicata nel Canale di Sicilia, di cui sono titolari la Società Edison S.p.A. (c.f. n. 06722600019) con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e la Società ENI S.p.A. (c.f. n. 004849605588) con sede legale in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1 ed uffici in San Donato Milanese, via Emilia n. 1, è prorogata per dieci anni a decorrere dal 28.12.2012 fino al 28.12.2022.

Art. 2. (Programma dei lavori)

1. Il programma lavori consiste nella prosecuzione della coltivazione del campo e nel suo sviluppo, ottenuti mediante:

- a) la continuazione della produzione dalla esistente piattaforma "Vega A", attraverso i pozzi già perforati;

MS111/P/C.C6.EO



- b) la realizzazione della piattaforma satellite, collegata alla piattaforma madre "Vega A" e denominata "Vega B", dalla quale vengono perforati nuovi pozzi finalizzati alla ottimizzazione del drenaggio delle riserve, fino a un massimo di 12 unità.
2. La perforazione di nuovi pozzi dalla piattaforma "Vega B", anche se previsti nel programma dei lavori ma ulteriori rispetto a quelli già sottoposti a procedura di V.I.A., è soggetta a preventiva valutazione di compatibilità ambientale.

Art. 3. (Obblighi e prescrizioni)

1. La concessione è prorogata nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, nonché del disciplinare tipo di cui al Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 e del Decreto Direttoriale 15 luglio 2015.

Art. 4. (Canoni)

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Sicilia, il canone annuo anticipato ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Art. 5. (Pubblicazione e consegna)

1. Il presente decreto è pubblicato nel BUIG (Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse) e nel sito Internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Il presente decreto è consegnato alla Società richiedente tramite l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Sicilia, secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 6 del Decreto Direttoriale 15 luglio 2015.

Art. 6. (Ricorsi)

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Roma, 13 NOV. 2015

IL DIRETTORE GENERALE
(Franco Terlizese)

MS111/P/C.C6.EO

Appendice D

Protocollo DVA.REGISTRO

UFFICIALE U.0027292.10-11-2016

Doc. No. 17-019-H1 Rev. 1 - Marzo 2017





*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Indirizzi in allegato

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: [ID_VIP: 3408] Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al "Progetto di Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia. Perforazione di 8 pozzi aggiuntivi". Società proponente Edison S.p.a. Comunicazione in merito alla procedibilità dell'istanza.

In data 28.07.2016, la Società Edison S.p.a. ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., istanza di valutazione d'impatto ambientale avente ad oggetto il "Progetto di Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia. Perforazione di 8 pozzi aggiuntivi" le cui attività si collocano a circa 20 km al largo della costa sud occidentale della Sicilia.

Da una verifica della documentazione allegata all'istanza si è rilevato che i contenuti degli avvisi pubblicati in data 28.07.2016 sui quotidiani "Il Sole 24 ore" e "La Sicilia" non risultavano conformi a quanto richiesto dall'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in quanto non risultavano indicazioni circa i "possibili principali impatti ambientali" derivanti dal progetto.

Con nota prot. 21907/DVA del 06.09.2016 è stato quindi chiesto alla Società Edison S.p.a. di integrare detti avvisi al pubblico. Contestualmente, in relazione al fatto che nell'elenco delle autorizzazioni, non risultava da acquisire alcun aggiornamento dell'AIA, seppur il progetto contemplasse la realizzazione di 8 nuovi pozzi, in aggiunta ai 4 originariamente previsti e valutati anche per quanto concerne l'AIA, con il decreto VIA-AIA n. 00068 del 16.04.2015, si è chiesto di conoscere se effettivamente, e nel caso per quale motivo, alcun aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale fosse dovuto.

A tal riguardo, con nota acquisita al protocollo 26010/DVA del 25.10.2016 la Società ha rappresentato che la perforazione di 8 pozzi aggiuntivi non determinerà modifiche alla configurazione operativa del complesso produttivo già autorizzato con il suddetto decreto VIA-AIA e che "gli impianti di Vega A e Vega B sono stati infatti dimensionati e autorizzati con decreto VIA-AIA del 2015 per gestire la produzione di entrambe le piattaforme anche nello scenario con tutti i 12 pozzi perforati e produttivi".

In data 18.10.2016 sono apparsi sui medesimi quotidiani "Il Sole 24 ore" e "La Sicilia" gli avvisi al pubblico integrativi a perfezionamento dei precedenti.

Sulla base di tutti quanti gli elementi citati in narrativa la scrivente ha ritenuto pertanto di dover procedere, ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nella verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'avvio della procedura di VIA, ed avendo al riguardo appurato:

- la presenza dello studio di impatto ambientale articolati nei tre quadri di riferimento: programmatico, progettuale ed ambientale;
- la presenza della sintesi non tecnica;
- la presenza degli elaborati di progetto;

ID Utente: 3826

ID Documento: DVA-D2-II-3826_2016-0207

Data stesura: 08/11/2016

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 09/11/2016

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 09/11/2016

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

- la presenza dell'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini dello svolgimento delle attività in progetto;
- la pubblicazioni a mezzo stampa, in data 28.07.2016 e successive integrative in data 18.10.2016, conformi ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., degli avvisi relativi al deposito della documentazione di VIA presso i preposti Uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Siciliana, alla Provincia di Ragusa, ai Comuni di Modica, Pozzallo e Sciacca, ai fini della consultazione da parte del pubblico e della presentazione di eventuali osservazioni;
- la presenza dei documenti attestanti il valore dell'opera nonché della quietanza di pagamento dei contributi relativi alla VIA pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera stessa;
- la presenza dei documenti con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà del responsabile degli studi di impatto ambientale attestante la veridicità ed esattezza delle informazioni fornite;
- l'avvenuto deposito della documentazione relativa al progetto, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presso gli uffici delle province e dei comuni il cui territorio è prospiciente la porzione di mare interessato al progetto medesimo;

comunica alla Società e alle Amministrazioni in indirizzo la procedibilità dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale di cui trattasi.

Si trasmette pertanto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, per i seguiti di propria competenza, la seguente documentazione tecnica (n. 1 copia cartacea e n. 2 copie su supporto informatico):

- n. 1 Studio di Impatto Ambientale, comprensivo della Valutazione di Incidenza (e relativi allegati), n. 1 Sintesi non tecnica e gli elaborati di progetto, in formato cartaceo;
- n. 2 DVD contenenti tutta la documentazione di cui al precedente capoverso oltre che la documentazione amministrativa aggiornata.

Si inoltra alla Commissione altresì copia della seguente documentazione amministrativa:

- istanza di VIA trasmessa con nota del 28.07.2016, acquisita al protocollo 0019966 del 29.07.2016;
- copia degli avvisi al pubblico sui quotidiani *"Il Sole 24 ore"* e *"La Sicilia"* in data 28.07.2016 e 18.10.2016;
- elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni e quant'altro;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del responsabile dello studio di impatto ambientale attestante la veridicità ed esattezza delle informazioni fornite;
- attestazione relativa al valore delle opere nonché della quietanza di pagamento del contributo relativo alla VIA pari allo 0,5 per mille del valore delle opere stesse;
- nota Edison acquisita al protocollo 26010/DVA del 25.10.2016 di chiarimenti in merito alla necessità di aggiornamento dell'AIA.

Sarà compito della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS verificare la congruità del versamento effettuato quale onere istruttorio relativo al procedimento che con la presente si avvia.

Al fine di dare compiuta attuazione al combinato disposto di cui agli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il proponente è invitato a trasmettere, alla scrivente, copia, in formato elettronico, delle eventuali ulteriori istanze e relativa documentazione, presentate alle Autorità competenti per il rilascio *“di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale”* ed a completare l’elenco, di cui all’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti e da acquisire, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., già trasmesso.

Ciò anche al fine di consentire alla Commissione Tecnica di procedere al coordinamento, o se del caso, alla sostituzione delle predette determinazioni ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera o) del citato D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Si invita la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS alla verifica di eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in materia ambientale occorrenti per tale tipologia di opera e non indicati nell’elenco inviato dalla società proponente, ai fini della conseguente richiesta integrativa da inviare alla stessa per la legittima prosecuzione del procedimento.

Con l’occasione si raccomanda alla Società Edison S.p.a. di trasmettere ogni ulteriore documentazione progettuale che si dovesse rendere necessaria in sede di istruttoria tecnica, per quanto riguarda il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Divisione II della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, con sede in Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, in una copia cartacea e tre su supporto informatico, redatte secondo le specifiche riportate sul sito web dello stesso Ministero (http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/via/Specifiche_Tecniche_VA.pdf), al fine dell’inserimento formale della medesima agli atti del procedimento in questione.

Sarà cura della scrivente, espletate le necessarie verifiche di competenza, far pervenire la predetta documentazione alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS. Solo le comunicazioni relative all’organizzazione di riunioni e sopralluoghi, afferendo queste ad aspetti logistici, possono essere inviate direttamente alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS (Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma).

Si chiede inoltre alla Regione Siciliana e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di voler cortesemente trasmettere alla scrivente, al fine di un corretto espletamento delle attività istruttorie, tutte le osservazioni da parte del pubblico eventualmente pervenute presso i propri Uffici, comprese quelle acquisite oltre il termine di 60 giorni indicati nell’avviso pubblico, qualora queste non risultino già trasmesse all’indirizzo dello scrivente Ufficio.

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS sarà integrata in sede istruttoria con il Commissario regionale della Sicilia Arch. Di Magro, nominato con Decreto GAB/DEC/2015/088 del 12.05.2015 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Si raccomanda inoltre alle Amministrazioni in indirizzo, qualora ritenessero necessario richiedere integrazioni al proponente, di comunicare tali richieste per conoscenza anche alla Divisione II. Si richiede conseguentemente alla Società Edison S.p.a. di inviare alla suddetta Divisione II le relative integrazioni fornite in risposta alle richieste ad essa pervenute.

Si pregano le Amministrazioni in indirizzo di verificare che la Società Edison S.p.a. abbia effettivamente depositato presso le stesse la documentazione inerente il progetto nelle modalità previste dall'art. 23, comma 3 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.; in caso contrario, si pregano le stesse di darne formale avviso allo scrivente Ufficio.

Si chiede ai soggetti competenti in materia ambientale che, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., devono rendere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, di provvedere a comunicare le proprie determinazioni nei termini indicati nel detto articolo.

A tutti i soggetti in indirizzo si chiede di segnalare eventuali altre Amministrazioni e/o Enti da coinvolgere nei procedimenti di VIA di cui trattasi, in quanto responsabili in termini di legge al rilascio delle sopra dette autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in materia ambientale.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., si comunica che:

- l'ufficio competente è la Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ed il funzionario Responsabile dei procedimenti in oggetto è l'Arch. Carmela Bilanzone, tel. 06/57225935, e-mail bilanzone.carmela@minambiente.it;
- l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti è la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali - Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale, via Cristoforo Colombo, 44 - Roma, previo accordo con il responsabile dei procedimenti;
- la documentazione relativa alla procedura a disposizione del pubblico è consultabile sul sito web www.va.minambiente.it;
- i tempi del procedimento di VIA sono stabiliti dagli artt. 23, 24, 25, 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con provvedimento prot. GAB-2012-0012636 del 27.07.2012 il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha individuato il Segretario Generale, Cons. Antonio Agostini, quale titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti di competenza del medesimo Ministero, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si chiede infine di riportare nell'intestazione di eventuali note alla Direzione Generale il codice identificativo dei procedimenti amministrativi: [ID_VIP:3030]

La documentazione amministrativa (anche disponibile sull'ID VIP:3408) e quella tecnica con relativi supporti informatici citati nella presente nota saranno consegnati in originale (*brevi manu*) alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati per la sola Commissione VIA: a mano c.s.

Elenco indirizzi

Presidente della Commissione
Tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

EDISON S.p.A.
gruppoedison@pec.edison.it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Regione Siciliana
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Servizio I-VAS e VIA
dip.territorioambiente@pec.regione.sicilia.it

Provincia di Ragusa
protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Comune di Modica
protocollo.comune.modica@pec.it

Comune di Pozzallo
Protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it

Comune di Scicli
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Capitaneria di Porto di Pozzallo
cp-pozzallo@pec.mit.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per la sicurezza dell'approvvigionamento
e le infrastrutture energetiche – DIV VII
dgsaie.div07@pec.mise.gov.it

Appendice E

Protocollo del Ministero Ambiente No. 26010/DVA del 25 Ottobre 2016

Doc. No. 17-019-H1 Rev. 1 - Marzo 2017



Edison Spa

Sede Legale
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222.1



Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.miniambiente.it

Spett.le
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo – Direzione Generale Belle Arti e
Paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Spett.le
Regione Siciliana, Assessorato Regionale del
Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale
del Territorio e dell'Ambiente, Servizio I –
Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione
Impatto Ambientale
dip.territorioambiente@pec.regione.sicilia.it

Spett.le
Provincia di Ragusa
protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Spett.li
Comune di Modica
protocollo.comune.modica@pec.it

Comune di Pozzallo (RG)
protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it

Spett.le
Comune di Scicli (RG)
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Spett.le
Capitaneria di Porto di Pozzallo
Cp-pozzallo@pec.mit.gov.it
D.G. per le Valutazioni e le Autorizzazioni
Ambientale
Divisione III – Rischio rilevante AIA
aia@pec.minambiente.it

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per la sicurezza dell'approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche – DIV VII
Dgsaie.div07@perc.mise.gov.it



Oggetto: [ID_VIP: 3408] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi de D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al “Progetto di Sviluppo Campo Olio Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia. Perforazione di 8 Pozzi Addizionali”.

Risposta del proponente in merito alla necessità di Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

Con riferimento alla comunicazione Nota Prot. M_AMTE.DVA.REGISTRO UFFICALE.U.0021907 del 6/9/2016, in merito alla verifica della necessità di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Decreto VIA-AIA No. 68 del 16/04/2015), ottenuta a seguito della presentazione, in data 26.07.2012, di domanda di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto denominato “*Sviluppo del campo Vega B – Concessione di Coltivazione C.C6.EO*” (configurazione con 4 pozzi) Edison S.p.A. evidenzia che il Progetto, presentato in data 28.07.2016, sottoposto alla Procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) anche in osservanza delle indicazioni dello stesso Decreto VIA-AIA No. 68 del 16/04/2015, riguarda la perforazione di 8 pozzi addizionali e che la realizzazione di tali pozzi non determinerà modifiche alla configurazione operativa del complesso produttivo già autorizzata con il suddetto Decreto VIA-AIA.


In fase di esercizio nella futura configurazione Vega A + Vega B con 12 pozzi (4 già autorizzati e 8 di cui all’istanza in oggetto) non è prevista alcuna variazione rispetto al funzionamento del complesso produttivo come già autorizzato: gli impianti di Vega A e Vega B sono stati infatti dimensionati e autorizzati con Decreto VIA-AIA 2015 per gestire la produzione di entrambe le piattaforme anche nello scenario con tutti e 12 i pozzi perforati e produttivi.

Si evidenzia infatti che l’AIA in essere per il complesso produttivo Vega A+Vega B (assetto futuro),fa riferimento alla massima capacità produttiva di 10,000 barili/giorno (BOPD), pari alla somma delle singole capacità delle piattaforme Vega A e Vega B con 12 pozzi operativi.

In virtù di quanto sopra è possibile evidenziare che le valutazioni relative all’esercizio del complesso produttivo Vega A + Vega B con 12 pozzi produttivi sono le medesime già incluse nella documentazione AIA (Schede C) valutate positivamente nel Decreto VIA-AIA 2015.

Dal punto di vista impiantistico la perforazione degli 8 pozzi addizionali comporterà esclusivamente l’installazione su Vega B delle relative teste pozzo comprensive dei sistemi di sicurezza. A tale riguardo si evidenzia che:

- la Piattaforma Vega B come autorizzata con Decreto VIA-AIA 2015 è progettata in modo tale da poter accogliere gli 8 pozzi addizionali senza interventi impiantistici di rilievo: la Piattaforma Vega B è stata infatti autorizzata per l’installazione di 12 conductor pipe da 30” o 26”da predisporre con battipalo durante i lavori di installazione della piattaforma stessa;
- le teste pozzo e le croci di produzione degli 8 pozzi addizionali andranno ad affiancare, in slot già realizzati, le 4 già precedentemente installate ai sensi del Decreto VIA-AIA 2015 (si veda la figura seguente stralciata dallo Studio di Impatto Ambientale in oggetto).




Nota. La numerazione delle 8 teste pozzo in progetto è indicativa

Figura 1: Localizzazione Teste Pozzo in Progetto

In considerazione di quanto sopra, Edison S.p.A. ritiene che quanto di cui al SIA in oggetto sarà gestito al termine della Procedura di VIA con "Istanza di Modifica non Sostanziale" ai sensi dell'Art. 29 nonies e Art. 5, Comma 1, lettere I e I-bis) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Milano, 03 ottobre 2016

Cordiali saluti,

Edison spa
B.U. Asset Idrocarburi
Direttore Produzione Italia
Ing. Giovanni Di Nardo
(Timbro e Firma)

Edison S.p.A.
B.U. Asset Idrocarburi
Direttore Produzione
Ing. Giovanni Di Nardo

Appendice F

Nota della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana No. 508 del 14 Novembre 2016

Doc. No. 17-019-H1 Rev. 1 - Marzo 2017





Soprintendenza del Mare

Via Lungarini, 9 - 90133 Palermo
tel. 0916172615 – fax 0916172615
sopmare@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopmare

*U.O. 3 - Attività di ricerca e tutela dei beni
archeologici antichi e moderni, paesaggistici
e demioantropologici inerenti il mare-SIT*

mail:sopmare.uo6@regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. **508** del **14.11.2016**
Allegati n.

Rif. Nota prot. n. 42584 del 07.09.2016

OGGETTO: Procedimento di V.I.A. ai sensi degli articoli 23-24-25-26-27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Relativa al progetto: “Progetto di sviluppo Campo Vega B concessione di coltivazione di idrocarburi “C.C6.EO – Canale di Sicilia – perforazione di 8 pozzi addizionali.

Assessorato Regionale BB.CC. E I.S.
Dipartimento Regionale BB.CC. E I.S.
Servizio Tutela
Viale delle Croci, 8
90139-PALERMO



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche
Divisione IV Sezione U.N.M.I.G.
Piazza Giovanni Bovio, 22
80133-NAPOLI

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per il Paesaggio,
le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee
Servizio III Tutela e qualità del Paesaggio
Via di San Michele, 22
00153-ROMA

Edison S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121-MILANO

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22 Gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 80 del 1 Agosto 1977 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATE le competenze esclusive di questa Soprintendenza del Mare in materia di ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 29 Dicembre 2003;

IN RIFERIMENTO alla nota del Superiore Assessorato n. 42584 del 7 Settembre 2016 con cui il Servizio Tutela ha trasmesso alla scrivente la nota n. 8199 del 12/08/2016 del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo con cui si rende noto l’avvio delle procedure, ai sensi del D.lgs n. 152/2006 relative al progetto in epigrafe;

VISTA l’istanza prodotta dalla società Edison S.p.A con nota del 28 Luglio 2016 acquisita al protocollo di questa Soprintendenza con numero 242 del 3 Agosto 2016 e successivamente acquisita dalla U.O. 3 competente con n. 54 del 4 Agosto 2016, con la quale, in sede di inoltro di tutta la documentazione in formato digitale, la società in indirizzo chiede l’autorizzazione alla perforazione di 8 pozzi di sviluppo addizionali della prevista piattaforma Vega “B” in aggiunta ai 4 pozzi già autorizzati;

PRESO ATTO dell’avvenuta ricezione dell’attestato di pagamento dei diritti fissi ex art. 7 L.R. n. 17/2004 e D.A. Beni Culturali e I.S. n. 116 del 23 Gennaio 2014 per l'emissione del parere di competenza di questa

Responsabile procedimento		Fabrizio Sgroi		(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Tel.	0916171467	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urp.sopmare@regione.sicilia.it - Responsabile:			Salvatore Emma		
Stanza	5	Piano	1	Tel.	0916230638
Orario e giorni ricevimento			Lun-mar-gio 9.00/13.00 – merc 9.00/13.00 e 15.00/17.00		

Soprintendenza, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed in applicazione dell'articolo 111 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e dell'art. 7 della L.R. 17/2004;

TENUTO CONTO delle valutazioni fatte da questa Soprintendenza in esito all'istruttoria tecnica degli atti progettuali pervenuti;

CONSIDERATO che l'area marina oggetto di intervento risulta essere distante dalle aree dello Stretto di Sicilia interessate dalla presenza dei Banchi;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai lavori oggetto della presente istanza di V.I.A. in subordine alle seguenti prescrizioni:

mappatura dell'intera area nella cui circoscrizione sarà prevista la perforazione dei otto pozzi addizionali a mezzo di indagini elettroacustiche con sidescan sonar tarati alla massima frequenza d'esercizio (possibilmente tra i 400 e i 600 Khz), sub-bottom profiler con taratura a frequenze operative simultanee con impulso di tipo "Chirp" a 20 Khz e riprese video in HD degli eventuali target rilevati a seguito della restituzione grafica delle indagini elettroacustiche sopra descritte. Le scansioni con la strumentazione elettroacustica nell'area oggetto di indagine dovranno essere supportate dall'utilizzo di un sistema di posizionamento RTK.

Tutti i dati dovranno essere acquisiti e restituiti con *datum* WGS 84 e sistema di coordinate metriche UTM; Questa Soprintendenza si riserva la facoltà di inviare proprio personale tecnico scientifico per presenziare a tutta o parte dell'attività di indagine strumentale prescritta sulla base del progetto presentato.

Successivamente alla consegna dei risultati ottenuti dalle suddette attività strumentali, si procederà alla verifica degli eventuali target di natura antropica, per i quali dovrà essere compilata una scheda con relativo snap shot, coordinate, altezza della colonna d'acqua, profondità del target rispetto al fondale, eventuali caratteristiche e breve descrizione sulla possibile natura.

In sede di verifica dei target eventualmente individuati, il personale tecnico-scientifico di questa Soprintendenza detterà le linee di intervento riguardo ai criteri e le metodologie da utilizzarsi anche per le eventuali fasi successive di verifica archeologica preventiva;

Il presente parere prescrittivo deve necessariamente intendersi valido solo per la parte progettuale riguardante la perforazione dei pozzi aggiuntivi; riguardo alla successiva posa in opera della piattaforma denominata "Vega B", la Edison SpA dovrà inoltrare alla scrivente, una volta assunta una definitiva scelta sulla tipologia di impianto tra i tre possibili illustrati nel progetto, una nuova richiesta di emissione di parere qualora i lavori interverranno su aree marine non mappate con il tipo di indagini sopra descritte.

Eventuali ulteriori variazioni comunque apportate al progetto in esame e che interessino l'ambiente sottomarino, dovranno essere preventivamente autorizzate da questa Soprintendenza ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.lgvo 22 Gennaio 2004, n. 42 ed in virtù delle LL.RR. 80/77 e 21/2003, art. 21.

La comunicazione di inizio delle attività oggetto della presente prescrizione dovrà pervenire a questa Soprintendenza per le vie formali e con congruo anticipo (non meno di 15 giorni), al fine di consentire la necessaria programmazione del personale tecnico/scientifico che, qualora questo ufficio ne ravvisasse la necessità, si riserva la facoltà di presenziare durante lo svolgimento delle indagini sopra richieste. Resta fermo che gli oneri economici che deriveranno dall'impiego del suddetto personale dell'amministrazione regionale dovranno gravare interamente a carico della società richiedente, ai sensi dell'art. 28 comma 4 del Dlgs. 42/04 e ss.mm.ii.;

Questo parere attiene alla tutela dei Beni Culturali sommersi ed è espressa ai sensi dell'art. 21, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), D.lgs 163/2006 art. 96 comma 1 lett. a e comma 5, L.R. 1 agosto 1977 n. 80 ed L.R. 29 dicembre 2003 n. 21, art. 28. Solo in tal senso è pertanto da intendersi il provvedimento reso ai sensi del comma 5 dell'art. 21 del Dlgs. 42/04, come modificato dal Dlgs. 24 marzo 2006 n. 156, che è valido per anni CINQUE dalla data della sua emissione, trascorsi i quali, senza che sia stata data comunicazione di inizio lavori, potranno essere dettate nuove prescrizioni, ovvero integrate e/o variate quelle già date.

Ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 e ss.mm.ii, è ammesso, avverso il presente provvedimento, ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana entro 30 giorni dalla data di ricezione, ovvero ricorso giurisdizionale entro 60 giorni.



Il Soprintendente
Sebastiano TUSA

D'APPOLONIA S.p.A. a RINA company

Società soggetta a direzione e coordinamento amministrativo e finanziario del socio unico RINA S.p.A.

Via San Nazaro, 19 - 16145 GENOVA - Italy

Tel. +39 010 3628148 - Fax +39 010 3621078

www.dappolonia.it

e-mail: dappolonia@dappolonia.it